




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2308

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalità delle pubbliche amministrazioni

(Conversione in legge del DL 25 del 2025)

N. 324 – 9 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2308

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalità delle pubbliche amministrazioni

(Conversione in legge del DL n. 25 del 2025)

N. 324 – 9 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLO 1	3
MISURE URGENTI PER L'ATTRATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I GIOVANI	3
ARTICOLO 2, COMMA 1	8
PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO E RINNOVO DI 44 CONTRATTI DI APPRENDISTATO PRESSO L'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.....	8
ARTICOLO 2, COMMA 2	11
AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONVENZIONI TRA IL MEDESIMO MINISTERO E SOGESID S.P.A.....	11
ARTICOLO 2, COMMA 3	16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	16
ARTICOLO 3	18
MODIFICHE AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO	18
ARTICOLO 4, COMMA 1	23
INTERPRETAZIONE AUTENTICA RIGUARDO AI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI	23
ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3	25
SPECIFICAZIONI IN MATERIA DI RISERVA DI POSTI NELL'AMBITO DI DETERMINATE PROCEDURE CONCORSUALI	25
ARTICOLO 4, COMMI 4 E 5	26
MISURE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE.....	26
ARTICOLO 4, COMMA 6	27
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI GIÀ IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA UTILITÀ	27
ARTICOLO 4, COMMA 7	28
PASSAGGIO DI RICERCATORI E TECNOLOGI DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA DAL TERZO AL SECONDO LIVELLO PROFESSIONALE	28
ARTICOLO 4, COMMA 8	29

UTILIZZO DI GRADUATORIE, PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2025/2026.....	29
ARTICOLO 4, COMMA 9	30
DISAPPLICAZIONE DI LIMITI AL NUMERO DEGLI IDONEI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI UTILIZZABILI AI FINI DEL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	30
ARTICOLO 5.....	31
RECLUTAMENTO DI PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO DESTINATO ALLA FUNZIONALITÀ DI STRUTTURE TERRITORIALI DEL MINISTERO	31
ARTICOLO 6.....	36
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECLUTAMENTO E LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	36
ARTICOLO 7, COMMA 1	40
INCREMENTO ORGANICO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER LA FUNZIONALITÀ DELLA COMMISSIONE RIPAM	40
ARTICOLO 7, COMMA 2	44
CONTRIBUTO IN FAVORE DI FORMEZ PA PER SUPPORTO AI CONCORSI NEI COMUNI	44
ARTICOLO 7, COMMA 3	45
INTEGRAZIONE DELLE FINALITÀ DEL FONDO PER LA FORMAZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	45
ARTICOLO 7, COMMA 4	46
RAFFORZAMENTO DEL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ PER LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI	46
ARTICOLO 8, COMMI 1 E 2.....	51
MISURE PER GLI ENTI LOCALI RICOMPRESI NEI CRATERI DEL SISMA DEL 2009 E DEL 2016	51
ARTICOLO 8, COMMA 3	54
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DELLE REGIONI.....	54
ARTICOLO 8, COMMA 4	55
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA.....	55
ARTICOLO 8, COMMA 5	56

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPIEGATO PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	56
ARTICOLO 8, COMMA 6.....	57
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DEL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DA PARTE DEI COMUNI IN DISSESTO	57
ARTICOLO 8, COMMA 7.....	59
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI IN DISSESTO.....	59
ARTICOLO 8, COMMA 8.....	60
RISORSE PER INTERVENTI IN AREE CON SITUAZIONI DI DEGRADO E DISAGIO GIOVANILE.....	60
ARTICOLO 8, COMMA 9.....	61
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2023 E MODALITÀ DEL SUO IMPIEGO NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI	61
ARTICOLO 8, COMMA 10.....	63
RIMBORSI ALLE REGIONI E ALLE AUTONOMIE SPECIALI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE OFFERTE DA COMUNITÀ TERAPEUTICHE IN REGIME DI MOBILITÀ INTERREGIONALE	63
ARTICOLO 9	64
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI.....	64
ARTICOLO 10, COMMI DA 1 A 4	67
PERSONALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MAGGIO 2023.....	67
ARTICOLO 10, COMMI DA 5 A 14	71
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE EMERGENZIALE NELLA TERRA DEI FUOCHI.....	71
ARTICOLO 11	77
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DELLE AGENZIE FISCALI	77
ARTICOLO 12, COMMA 1.....	81
DISCIPLINA DEI PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVI AL COVID-19.....	81
ARTICOLO 12, COMMA 2.....	83
COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI VIA-VAS E PNRR-PNIEC.....	83

ARTICOLO 12, COMMA 3	85
INDENNITÀ DEI MAGISTRATI FUORI RUOLO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RESPONSABILI DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AI TEMPI DI PAGAMENTO	85
ARTICOLO 12, COMMA 4	86
DOTAZIONE DEL FONDO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - ESACRI	86
ARTICOLO 12, COMMA 5	87
DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA SICUREZZA INFORMATICA.....	87
ARTICOLO 12, COMMA 6	88
INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	88
ARTICOLO 12, COMMA 7	90
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	90
ARTICOLO 12, COMMA 8	92
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA INVIMIT SGR S.P.A.	92
ARTICOLO 12, COMMA 9	93
INCREMENTO DI 8 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI PROFESSORI E RICERCATORI DEL MINISTERO DELLA DIFESA (CASD).....	93
ARTICOLO 12, COMMA 10	97
ISTITUZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO MATTEI DE L'HUB PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	97
ARTICOLO 12, COMMI 11 E 12.....	99
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	99
ARTICOLO 12, COMMA 13	103
ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - <i>INSTITUTE OF ADVANCED SCIENCE FOR AGRICULTURE</i>	103
ARTICOLO 12, COMMA 14	105
ASSUNZIONI PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	105

ARTICOLO 12, COMMA 15, LETTERA A).....	108
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA S.P.A.	108
ARTICOLO 12, COMMA 15, LETTERA DA B) A D)	109
MODIFICHE AL TRASFERIMENTO DEL FONDO DI PARTE CORRENTE PER GLI ENTI LOCALI E SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....	109
ARTICOLO 12, COMMA 16.....	111
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE	111
ARTICOLO 13, COMMA 1.....	113
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DELL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO.....	113
ARTICOLO 13, COMMA 2.....	114
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO	114
ARTICOLO 14, COMMA 1.....	116
ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE MINISTERIALE E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	116
ARTICOLO 14, COMMA 2.....	119
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ	119
ARTICOLO 14, COMMA 3.....	121
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA)	121
ARTICOLO 14, COMMA 4.....	126
EMOLUMENTI PER IL PERSONALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO RELATIVI AL 2022	126
ARTICOLO 14, COMMA 5.....	130
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE A CONTRATTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.....	130
ARTICOLO 14, COMMA 6.....	131
COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA DELLE SPESE SANITARIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	131
ARTICOLO 15	135
MISURE URGENTI PER IL GIUBILEO	135
ARTICOLO 16	138

RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INABILITÀ E INIDONEITÀ AL LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	138
ARTICOLO 17.....	147
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	147
ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2.....	150
MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER LE ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	150
ARTICOLO 18, COMMI DA 3 A 5.....	154
MISURE CONCERNENTI IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	154
ARTICOLO 19, COMMI 1 E 2.....	157
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEI FONDI EUROPEI (SOCIETÀ EUTALIA).....	157
ARTICOLO 19, COMMA 3	164
REQUISITI DI NOMINA ED EMOLUMENTI DEI RESPONSABILI UNICI DEL CONTRATTO (RUC) DEI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO (CIS)	164
ARTICOLO 19, COMMA 4	168
UTILIZZO ECONOMIE DI RISORSE DEL FSC 2014-2020 DESTINATE AL TERZO SETTORE NEL MEZZOGIORNO	168
ARTICOLO 19, COMMI 5-9	173
RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITI D'IMPOSTA.....	173
ARTICOLO 20.....	179
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	179
ARTICOLO 21.....	188
MISURE URGENTI FINALIZZATE AL MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	188

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2308
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Paolo Emilio Russo (FI-PPE), per la I Commissione; Schifone (FDI), per la XI Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani

Le norme integrano l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, riconoscendo ai comuni, alle unioni di comuni, alle province e alle città metropolitane la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione

superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)¹, nonché dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)², ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi.

La percentuale del 10 per cento prevista nella norma in esame si aggiunge a quella già prevista dalla normativa vigente, per i medesimi enti e sempre fino al 31 dicembre 2026, per l'assunzione di giovani laureati con contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle medesime facoltà assunzionali (in base al combinato disposto dei commi 1, 2 e 4-*bis* dell'articolo 3-*ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023, su cui incide la presente norma). Tali assunzioni sono in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e ai relativi limiti di spesa. Le procedure concorsuali per le medesime assunzioni sono attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 26 dicembre 2023.

All'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023 non sono stati ascritti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica (di passaggio) relativa al medesimo provvedimento, con riguardo alla disposizione in parola, riferisce che la stessa non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni ivi previste sono autorizzate in misura pari al 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Alla scadenza dei contratti in questione, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Il comma 3 del richiamato articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023 reca una previsione analoga alla novella in oggetto per quanto concerne il profilo della trasformazione del rapporto di lavoro (da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato). Tale comma fa riferimento alla scadenza sia dei contratti di apprendistato sia di quelli di formazione. La trasformazione del rapporto di lavoro è prevista ove ricorrano analoghe condizioni, ossia in presenza di una valutazione positiva del servizio prestato e ove vi sia il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego; tuttavia la novella in esame si differenzia per il fatto di specificare che tra questi vi sia anche il possesso dei titoli di studio.

Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo istituito per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione (comma 1)³.

¹ Di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 99 del 2022.

² Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

³ Di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

L’iniziativa “PA 110 e lode” – strettamente connessa alla Riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.9) – ha preso le mosse dal protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministri per la Pubblica amministrazione e dell’Università e della Ricerca, ed è volto a consentire a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione terziaria (corsi di laurea, corsi di specializzazione e master) al fine di accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame consentono alle amministrazioni territoriali di fare ricorso alle misure volte al reclutamento dei giovani di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, commi da 1 a 3 e 4-bis, anche per l’assunzione di soggetti diplomati presso gli ITS (*ITS Academy*). La norma, applicabile ad una percentuale delle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla previsione concernente il progetto “PA 110 e lode”, gli oneri ammontano a un massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, cui si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023⁴, prevedendo la possibilità per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato, di personale con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi⁵. Alla scadenza dei contratti in questione, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica ai fini della certificazione della neutralità finanziaria della

⁴ Recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

⁵ Si tratta, in particolare, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), nonché dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi.

stessa, le suddette assunzioni, ivi compresa l'eventuale trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, avverranno entro i limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate a normativa vigente.

La norma prevede, inoltre, che per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedano alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo istituito per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il relativo onere si configura come limite massimo di spesa e come finalizzazione di spesa specifica nell'ambito del fondo istituito per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, operando la disposizione in esame "a valere" sulle risorse del citato Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedano alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode", nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché a finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia

di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Si osserva, peraltro, che il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame amplia l'ambito di operatività del Fondo medesimo, prevedendo che esso sia, altresì, utilizzabile per le finalità di cui all'articolo 35 del menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali e per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

In tale quadro, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁶ – una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024⁷ e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025⁸.

Ciò posto, si rileva preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere alla sua attuazione.

Nel rilevare che l'utilizzo previsto dalla norma in esame appare riconducibile alle finalità del Fondo, per quanto concerne specificatamente il profilo temporale del medesimo utilizzo, si segnala che la disposizione in esame fa indistintamente riferimento al triennio 2025-2027, senza fornire indicazioni circa l'ammontare delle risorse del Fondo che potranno essere utilizzate in ciascuno degli anni considerati. Sul punto, ferma restando l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine, da un lato, di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse previste per ciascuno degli anni del triennio nel quale opera l'avvalimento delle

⁶ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

⁷ Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

⁸ Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

stesse e, dall'altro, di valutare l'entità del ricorso al Fondo in questione complessivamente operato dal provvedimento in esame, tenuto conto che lo stesso è utilizzato per finalità di copertura finanziaria anche dai commi 1, 2 e 4 del successivo articolo 7, si segnala l'opportunità di precisare nell'ambito della disposizione la misura dell'utilizzo del Fondo imputata a ciascun esercizio.

ARTICOLO 2, comma 1

Procedure per la stabilizzazione del personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno e rinnovo di 44 contratti di apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa

Normativa vigente: Il comma 17 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13, del 2023 prevede che le amministrazioni centrali assegnatarie del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 178/2020⁹ – possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni in riferimento sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le modalità procedurali disciplinate dal comma 17 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13, del 2023, per procedere alla stabilizzazione di specifico personale individuato dalla medesima disposizione, si applichino, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dall'Agenzia industrie difesa (AID) e dal Ministero dell'interno con riguardo a:

- i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato l'AID, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due

⁹ L'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari di specifiche regioni individuate dalla norma possano assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

anni, a procedere a 48 assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati con contratti di apprendistato;

- assunzioni a tempo determinato di 30 unità di personale di Area III-F1 presso il Ministero dell'interno, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, autorizzate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 36 del 2022 per una durata complessiva non eccedente il termine del 31 dicembre 2026 (comma 1, primo periodo).

Nelle more dell'attuazione delle suddette procedure, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i summenzionati contratti di apprendistato nel numero massimo di 44 (comma 1, secondo periodo). I relativi oneri sono indicati pari a 1.174.000 euro per il 2025 e a 235.000 euro per il 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa (comma 1, terzo periodo).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Rinnovo per 12 mesi di massimo 44 contratti di apprendistato AID (comma 1)	1,2	0,2		1,2	0,2		1,2	0,2	
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Rinnovo per 12 mesi di massimo 44 contratti di apprendistato AID – effetti riflessi (comma 1)				0,6	0,1		0,6	0,1	
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A DIFESA (comma 1)	1,2	0,2		1,2	0,2		1,2	0,2	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che il **comma 1, primo periodo**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le relative procedure di stabilizzazione si applicano nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, sono pari a euro 1.174.000 per il 2025 e a euro 235.000 per il 2026. La relazione tecnica illustra nella tabella a seguire gli oneri che tengono conto del previsto rinnovo dei 44 contratti di apprendistato in essere a partire dal mese di marzo 2025 per la durata massima di 12 mesi. La stessa relazione tecnica riferisce che per i costi è stato preso a riferimento il trattamento economico già percepito dagli apprendisti, ossia 32.000 euro pro-capite annuo, già fissato nel 2022 in relazione al costo di un'unità appartenente all'Area II.

(euro)				
2025				
Unità	Inizio contratto	Numero mesi	Costo unitario annuo	Oneri totali 2025
44	Marzo	10	32.000	1.173.333
2026				
Unità	Numero mesi (continuazione contratti 2025)		Costo unitario annuo	Oneri totali 2026
44	2		32.000	234.666

Si evidenzia che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha autorizzato l'AID all'assunzione a tempo determinato per due anni di 48 unità di personale, è stato introdotto dal comma 696 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. La relazione tecnica relativa alla medesima legge, con riguardo a tale disposizione, determinava i relativi oneri complessivi nel limite massimo di euro 3.072.000. Sulla base di siffatto importo, il relativo onere pro-capite annuo risultava pari ad euro 32.000 (3.072.000/2/48).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, la stabilizzazione di talune unità di personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno - già assunte con rapporti a tempo determinato in virtù di specifiche disposizioni vigenti richiamate dalla norma - mediante l'applicazione delle procedure individuate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13 del 2023 ai fini della stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle misure attuative del PNRR (comma 1, primo periodo). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i suddetti percorsi di stabilizzazione, come anche confermato dalla relazione tecnica, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo gli stessi applicati nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Per altro, si evidenzia che al sopra richiamato comma 17 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, non sono stati ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

La norma, nelle more applicative delle suddette procedure, autorizza, altresì, l'Agenzia industrie difesa a rinnovare per dodici mesi un numero massimo di 44 dei sopra citati contratti (comma 1, secondo periodo). I relativi oneri sono indicati pari a 1.174.000 euro per il 2025 e a 235.000 euro per il 2026 (comma 1, terzo periodo). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i suddetti oneri sono configurati come limiti massimi di spesa (a fronte di un numero di unità di contratti da rinnovare anch'esso determinato entro un numero massimo). Si prende atto, altresì, degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica in merito alla stima di tali oneri che, per altro appaiono corrispondenti a quelli riportati nella relazione tecnica relativa alla disposizione che ha originariamente autorizzato le medesime assunzioni (comma 696 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che ha introdotto l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo del medesimo comma, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per le stesse annualità, dall'articolo 12, comma 9, lettera *b*), del provvedimento in esame.

ARTICOLO 2, comma 2

Autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'ambiente e disposizioni in materia di convenzioni tra il medesimo Ministero e SOGESID S.P.A

La norma autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche¹⁰ 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica (comma 2, primo periodo). Nelle procedure concorsuali il

¹⁰ Svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso di specifici requisiti individuati dalla norma (comma 2, terzo periodo). A tal fine la dotazione organica del Ministero dell'ambiente è incrementata di 50 unità di personale dell'Area funzionari (comma 2, quinto periodo). A seguito del completamento delle suddette procedure le convenzioni stipulate fra il Ministero e la SOGESID S.P.A. sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto (comma 2, sesto periodo).

Si evidenzia che SOGESID S.P.A. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Per le finalità della disposizione in esame è autorizzata la spesa di euro 675.806 per il 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per il 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per il 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dal 2026 per le spese relative ai buoni pasto (comma 2, settimo periodo). Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per il 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente (comma 2, ottavo periodo).

Viene, altresì, modificato l'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, al fine di posticipare di un anno la progressiva riduzione, nei termini percentuali ivi prevista, delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente con SOGESID S.P.A per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale; l'azzeramento di tali convenzioni già previsto per il 2030 viene fissato al 2031. In particolare le riduzioni sono ridefinite nei seguenti termini: nessuna riduzione nel 2026 (fino al 10 per cento previgente), fino al 10 per cento nel 2027 (fino al 20 per cento previgente), fino al 20 per cento nel 2028 (fino al 50 per cento previgente), fino al 50 per cento nel 2029 (fino al 70 per cento previgente), fino al 70 per cento nel 2030 (100 per cento previgente) e del 100 per cento nel 2031 (comma 2, nono periodo).

Si evidenzia che al testo previgente del quarto periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e alle disposizioni che hanno ridefinito il relativo cronoprogramma e le percentuali di riduzione delle convenzioni, da ultimo l'articolo 17-quinquies, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 80 del 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica preso il MASE (comma 2)	0,7	2,7	2,7	0,7	2,7	2,7	0,7	2,7	2,7
Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica preso il MASE – spese concorsuali (comma 2)	0,5			0,5			0,5		
Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica preso il MASE – buoni pasto (comma 2)	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica preso il MASE – effetti riflessi (comma 2)				0,3	1,3	1,3	0,3	1,3	1,3
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A MASE (comma 2)	1,2	2,8	2,8	1,2	2,8	2,8	1,2	2,8	2,8

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo ai periodi dal primo all’ottavo del comma 2 riferisce che gli oneri assunzionali sono quantificati sulla base dei parametri retributivi riportati nel dettaglio in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). Per la prima annualità (rateo di spesa) tali oneri sono quantificati tenuto conto dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, nel presupposto che il contingente di personale in parola sarà immesso in servizio non prima del 1° ottobre 2025.

In particolare nella citata tabella l’onere complessivo (lordo Stato) relativo all’assunzione di 50 funzionari (euro 675.806 per il 2025 ed euro 2.703.223 a regime dal 2026) viene quantificato a fronte di un onere

retributivo pro-capite di euro 54.064,46 (comprensivo delle voci retributive relative allo stipendio CCNL 2022-2024, tredicesima mensilità, indennità d'amministrazione, trattamento accessorio, oneri riflessi pari al 38,38 per cento ed incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento).

Gli oneri connessi alle procedure concorsuali tengono conto, inoltre, dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari.

In merito al nono periodo del comma 2 che prevede la traslazione di un anno della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MASE e SOGESID S.P.A., con azzeramento di tali convenzioni al 2031 anziché al 2030, la relazione tecnica riferisce che l'impatto positivo di tale riduzione non è al momento quantificabile e pertanto, prudenzialmente, non se ne tiene conto.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza il Ministero dell'ambiente ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, mediante procedure concorsuali pubbliche, incrementando corrispondentemente la dotazione organica del Ministero. A seguito del completamento delle suddette procedure le convenzioni stipulate fra il Ministero e la SOGESID S.P.A. sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto.

Si rammenta che SOGESID S.P.A. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 675.806 per il 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per il 2025 per la gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per il 2025 di euro 70.000 annui a decorrere dal 2026 per le spese relative ai buoni pasto (periodi dal primo all'ottavo del comma 2).

Con riguardo agli oneri assunzionali, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Per altro, si evidenzia che tali oneri sono configurati quali limiti massimi di spesa e che, stante la natura non rimodulabile degli stessi, anche la determinazione del numero delle unità di personale da assumere, che la norma fissa in maniera puntuale in 50 unità, dovrebbe essere prudenzialmente individuata entro valori massimi (fino a 50 unità). In proposito si dovrebbe

pertanto valutare l'opportunità di modificare il testo della disposizione nei termini testé evidenziati.

Con riguardo alle spese per le procedure concorsuali, pur considerato che la relazione tecnica riferisce che questi sono stati quantificati tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure simili, si rileva comunque l'opportunità di acquisirne evidenza con il dettaglio delle singole voci di costo.

Per quanto concerne la determinazione degli oneri per buoni pasto, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la loro stima con particolare riguardo alla media del numero delle giornate per cui gli stessi verranno riconosciuti al personale interessato. La richiesta appare opportuna, posto che il nuovo CCNL Funzioni Centrali triennio 2022-2024 riconosce l'erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro agile.

Infine, con riferimento al nono periodo del comma 2 che posticipa di un anno la progressiva riduzione percentuale delle convenzioni tra il Ministero dell'ambiente e SOGESID S.P.A. prevista dall'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 con conseguente traslazione dell'azzeramento delle convenzioni dal 2030 al 2031, si evidenzia che tale disposizione non appare suscettibile di determinare una rimodulazione di risparmi già scontati a legislazione vigente, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, "l'impatto positivo di tale riduzione non è al momento quantificabile e pertanto, prudenzialmente, non se ne tiene conto". In proposito pertanto non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dal medesimo comma, pari complessivamente a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e a 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore

riduzione del medesimo accantonamento disposta, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 10, comma 14, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 2, comma 3

Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione degli assistenti sociali

Normativa previgente. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 individua una disciplina per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possano, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti gli specifici requisiti indicati alle lettere da a) a c) del comma 1 del medesimo articolo. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20, in particolare, prevede che, ai fini della stabilizzazione, il dipendente interessato debba aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Si evidenzia che i suddetti termini sono stati oggetto di taluni interventi di differimento applicativo tra i quali, con specifico riguardo al personale comunale a tempo determinato con profilo di assistente sociale, quello disposto dall'articolo 1, comma 22-ter del decreto-legge n. 215 del 2023. Tale disposizione, in particolare, ha differito al 31 dicembre 2024 sia il termine, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi della suddetta disciplina, sia il termine previsto dalla lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 20 per la maturazione del requisito della prestazione almeno triennale del servizio. Si evidenzia che alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga che l'hanno interessata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, con specifico riguardo al personale comunale a tempo determinato con profilo di assistente sociale¹¹, differisce, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine recato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, entro il quale, il personale non dirigente a tempo determinato in servizio presso un'amministrazione pubblica deve aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto, ai fini dell'eventuale stabilizzazione presso la stessa amministrazione in virtù dell'applicazione della disciplina recata dal medesimo articolo 20 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

¹¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma disponendo unicamente in ordine al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alle procedure di stabilizzazione degli assistenti sociali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame differisce, con esclusivo riferimento al personale comunale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine recato dall'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 75 del 2017, entro il quale il dipendente a tempo determinato, ai fini della sua stabilizzazione ai sensi della disciplina prevista dal medesimo articolo 20, comma 1, deve aver maturato, presso la relativa pubblica amministrazione, il requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnica e considerato che alla disposizione di cui viene disposto il differimento applicativo, al pari di precedenti analoghi interventi, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, per altro, che, diversamente da un analogo intervento di proroga da ultimo attuato con l'articolo 1, comma 22-*ter*, del decreto-legge n. 215 del 2023 la norma in esame differisce esclusivamente il termine di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 20 (entro il quale deve essere maturato il suddetto requisito), lasciando inalterato l'ulteriore termine (31 dicembre 2024) individuato all'alinea del comma 1 dell'articolo 20, entro il quale, con specifico riguardo agli assistenti sociali, è possibile procedere alla relativa stabilizzazione mediante l'applicazione della disciplina recata dalla medesima disposizione.

Tanto premesso, al fine di assicurare coerenza tra il termine previsto per la stabilizzazione del personale comunale con profilo di assistente sociale e quello previsto per la maturazione dell'anzianità di servizio utile ai fini della medesima stabilizzazione, appare necessario non già differire il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo, ma quello di cui all'articolo 1, comma 22-*ter*, del decreto-legge n. 215 del 2023, posto che quest'ultimo richiama entrambi i termini interessati. In merito a tale profilo appare comunque necessaria una valutazione da parte del Governo.

ARTICOLO 3

Modifiche al Testo unico del pubblico impiego

La norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego-TUPI). In particolare la norma:

- rinomina la “Scuola superiore della pubblica amministrazione” quale “Scuola nazionale dell’amministrazione” [comma 1, lettera *a*]);
- modifica l’articolo 28, comma 1 che, nell’assetto previgente, nel disciplinare l’accesso alla qualifica di dirigente di II fascia, prevede le due modalità del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla summenzionata Scuola. La disposta novella introduce l’ulteriore modalità di reclutamento del concorso unico¹² [comma 1, lettera *b*)]. Tale concorso¹² unico, con l’introduzione dei commi da 4-*ter* a 4-*octies* all’articolo 35, viene organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato [comma 1, lettera *d*), n. 1, cpv. 4-*ter*]. Con le medesime modalità si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici [comma 1, lettera *d*), n. 1, cpv. 4-*quater*].

Viene, altresì, previsto che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-*ter*¹³ e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM [comma 1, lettera *d*), n. 1, cpv. 4-*quinquies*]. Viene, inoltre soppresso, per ragioni di coordinamento normativo, il primo periodo del comma 5 dell’articolo 35 che prevede che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le agenzie e gli enti pubblici non economici, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive [comma 1, lettera *d*), n. 2]. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), n. 1, non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo al 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3).

¹² Si rammenta che l’articolo 19, comma 1, del DPR n. 487 del 1994, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. *à*, del DPR n. 82 del 2023 già prevede che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolga mediante concorsi pubblici unici.

¹³ Si tratta delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

- la sostituzione con un nuovo testo del comma 2-*bis* dell'articolo 30 che, nell'assetto previgente, dispone che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, per la copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni (in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale), il cui trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta, potendo lo stesso essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La nuova disposizione prevede che le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio, destinano alle procedure di mobilità, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni (in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione). Le posizioni eventualmente non coperte con le predette procedure sono destinate ai concorsi. Confermando quanto già previsto nell'assetto previgente - ovvero che gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta presso le amministrazioni di provenienza e che possono essere adottati anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria - viene precisato che in tal caso si procede alla previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale [comma 1, lettera c)].

La medesima disposizione precisa che, in caso in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Talune misure transitorie, riferite all'anno 2025, vengono introdotte in relazione alla novella di cui al comma 1, lettera c) (comma 2):

- la modifica del comma 5-*ter* dell'articolo 35 con l'adozione di prescrizioni in materia di durata di validità, di scorrimento e modalità di redazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale [comma 1, lettera d), nn. 3-4];

- la novella dell'articolo 35-ter disciplinante il Portale unico del reclutamento, al fine di prevedere che, all'atto della registrazione sul medesimo Portale, gli interessati possano chiedere l'invio di notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione [comma 1, lettera e)].

Si rammenta che il testo vigente del comma 2 dell'articolo 35-ter del TUIPI prevede che, all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento (prevista come gratuita dalla medesima disposizione), l'interessato compili il proprio *curriculum vitae*, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato, unitamente ad un recapito telefonico, ai quali intende ricevere ogni comunicazione relativa alle procedure cui parteciperà, compresa la comunicazione relativa all'eventuale assunzione in servizio;

- la sostituzione con un nuovo testo del comma 3 dell'articolo 38 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. In particolare, rispetto alla versione previgente l'istanza di riconoscimento del titolo estero non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e solo in caso di vittoria del concorso, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale [comma 1, lettera f)].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che:

- il comma 1, lettera a); non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 1, lettera b), contiene una misura di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 1, lettera c) dispone in ordine alle procedure di mobilità tra le amministrazioni per il personale in posizione di comando, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- il comma 1, lettera d), razionalizza le modalità di reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni mediante concorsi pubblici unici. Per espressa previsione, la disciplina non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- il comma 1, lettera e) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'invio di una notifica tramite il Portale del reclutamento al candidato che

ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- il comma 1, lettera f) reca una semplificazione delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 2 definisce la modalità applicativa della disciplina dei comandi, di cui al comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione. Anche in questo caso, i transiti di personale, essendo consentiti (nella misura percentuale sul totale delle assunzioni prevista dalla norma) nell'ambito dei posti vacanti nell'organico delle pubbliche amministrazioni, assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 3 ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego-TUPI) prevedendo, in particolare, l'introduzione, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di II fascia quella del concorso unico [comma 1, lettera b)], precisando che alla sua organizzazione provvede il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato [comma 1, lettera d), n. 1, cpv. 4-ter]. Con le medesime modalità si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici [comma 1, lettera d), n. 1, cpv. 4-quater]. Viene, quindi, disposta una revisione della disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni con specifico riguardo al rapporto di tale istituto con l'attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. In particolare, viene limitata entro il quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni la subordinazione dello svolgimento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (a fronte

dell'applicazione dello stesso vincolo con riguardo al complessivo numero di posti da ricoprire previsto nell'assetto previgente) escludendo integralmente da tale dall'obbligo la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale revisione viene, altresì, confermato quanto già previsto a normativa previgente - ovvero che gli inquadramenti nelle amministrazioni di servizio avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta presso le amministrazioni di provenienza e che tale procedura può essere adottata anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria (comma 1, lettera *c*). Vengono, quindi, adottate prescrizioni in materia di durata di validità, di scorrimento e modalità di redazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale [comma 1, lettera *d*), nn. 3-4]; nonché l'integrazione della disciplina del Portale unico del reclutamento, al fine di prevedere che, all'atto della registrazione nello stesso, gli interessati possano chiedere l'invio di notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione [comma 1, lettera *e*]). È infine disposto l'aggiornamento delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici con la precisazione dei termini di trasmissione da parte dell'interessato della relativa documentazione all'amministrazione procedente (comma 1, lettera *f*)).

Con riferimento al comma 1, lettera *c*), andrebbe acquisita una valutazione del Governo utile a circoscrivere i termini dell'esclusione della Presidenza del Consiglio dall'applicazione della nuova disciplina della mobilità volontaria [comma 1, lettera *c*]), al fine di definire, con riguardo al medesimo organismo, la cornice regolatoria di tale istituto rispetto alle procedure concorsuali, considerato che in base al dato testuale della norma sembrerebbe venir meno qualunque obbligo per la Presidenza del Consiglio di provvedere all'immissione in ruolo del personale in servizio in mobilità da altre amministrazioni prima di poter procedere all'avvio di nuove procedure di reclutamento. La richiesta appare opportuna anche con riguardo all'applicabilità alla stessa Presidenza del Consiglio dei vincoli in materia di mobilità volontaria già previsti in termini generali (nel testo previgente del comma *2-bis* dell'articolo 30 del TUPI novellato dalla norma in esame), che prescrivono che gli inquadramenti avvengano, nei limiti

dei posti vacanti nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta e che possano essere adottati anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Con riguardo al comma 1, lettera e) la relazione tecnica ne riferisce la neutralità finanziaria asserendo che l'invio di una notifica tramite il Portale al candidato che ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, stante l'ampia portata applicativa della disposizione che prescrive che tali notifiche afferiscano alla pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella registrazione da parte dell'utente interessato, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione consentendo di delinearne meglio le modalità di attuazione operativa.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni dell'articolo in esame, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica.

In particolare, con riferimento al comma 1, lettera b) e al correlato comma 1, lettera d), n. 1, si evidenzia che la prevista introduzione del concorso unico per il reclutamento dei dirigenti di II fascia e delle elevate professionalità secondo le modalità ivi previste (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato) tende a riprodurre a livello di normativa primaria quanto già previsto a normativa vigente da altre fonti. Si rammenta, infatti, che l'articolo 19, comma 1, del DPR n. 487 del 1994, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del DPR n. 82 del 2023 già prevede che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolga mediante concorsi pubblici unici.

ARTICOLO 4, comma 1

Interpretazione autentica riguardo ai presupposti per l'adozione di procedure concorsuali

Le norme recano un'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale dispone in ordine alla necessaria assunzione, da parte delle amministrazioni, di tutti i "vincitori" di una procedura concorsuale prima che possa procedersi all'espletamento di nuova e diversa procedura. In particolare, viene precisato che tale disposizione si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario

per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo la relazione illustrativa la disposizione, benché chiaramente riferita, stando alla sua portata letterale, all'assunzione dei soli vincitori dei concorsi, è stata diversamente intesa da recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno ritenuto sussistente un simile onere (derogabile solo in presenza di rigorosa motivazione), anche nelle ipotesi in cui si proceda a bandire nuove procedure senza prima aver operato lo scorrimento delle graduatorie vigenti di "idonei". A tal riguardo, la relazione illustrativa ricorda che l'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2018, n. 14, ha abrogato (poiché evidentemente non rispondente agli intenti del legislatore in ambito assunzionale), la lettera *b*) dell'articolo oggetto dell'interpretazione in esame, che disponeva, invece, in ordine al necessario scorrimento anche di idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

La relazione illustrativa da presente altresì che la categoria dei vincitori non è in alcun modo sovrapponibile a quella degli idonei, e questo tanto più vero in considerazione delle modifiche legislative da ultimo intervenute per effetto della novella all'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tale occasione si fortemente voluto limitare l'assunzione, da parte delle amministrazioni, di soggetti che, benché avessero raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando in relazione alle prove, si sono comunque collocati in posizione assai deteriore rispetto ai vincitori. Tale impostazione riflette il più generale obiettivo di efficientamento dell'amministrazione e di elevazione della qualità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Cosicché, in ossequio ai predetti principi, sempre secondo la menzionata relazione, vi è da ritenere che, a legislazione vigente, l'obiettivo di reclutamento del personale "più altamente qualificato" debba ritenersi raggiungibile mediante il prevalente utilizzo della forma concorsuale in luogo dello scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano un'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 101 del 2013, con cui viene chiarito, ai fini delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il prevalente utilizzo della forma concorsuale - con la conseguente assunzione di tutti i "vincitori" di concorso - in luogo dell'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie degli idonei; con ciò

escludendo che il mancato scorrimento di tale graduatoria possa precludere il bando di un nuovo concorso per l'assunzione di personale nella medesima qualifica professionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 4, commi 2 e 3

Specificazioni in materia di riserva di posti nell'ambito di determinate procedure concorsuali

Le norme, introducono le seguenti precisazioni in materia di assunzioni:

- viene specificato, mediante una modifica all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, che la riserva di posti per i soggetti assunti a tempo determinato per l'attuazione del PNRR¹⁴, è prevista esclusivamente per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (comma 2);
- viene precisato, attraverso una novella all'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023, che, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale negli enti locali, la riserva di posti, non superiore al 50 per cento, ivi prevista, da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, si riferisce al personale in servizio presso i predetti enti (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 e l'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023, recano alcune precisazioni in materia di riserve di posti riferite alle procedure assunzionali ivi previste.

Al riguardo non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

¹⁴ Di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021.

ARTICOLO 4, commi 4 e 5

Misure in materia di servizio civile

Le norme prevedono che la riserva di posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017¹⁵, sia anche a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale¹⁶ oltre che, come previsto a legislazione previgente, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale (comma 4).

Inoltre, fermo restando che nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e che per il suo svolgimento gli enti preposti possono riservare quote supplementari, si sopprime la previsione secondo cui tale riserva può essere prevista in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e 16, comma 8, del medesimo decreto legislativo¹⁷ (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano talune modifiche alla disciplina in materia di riserva di posti in favore degli operatori del servizio civile.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni, rilevato anche dalla relazione tecnica.

¹⁵ Si ricorda che il decreto legislativo n. 40 del 2017, recante istituzione e disciplina del Servizio civile universale, ha introdotto norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

¹⁶ Di cui alla legge n. 64 del 2001.

¹⁷ Si ricorda che l'articolo, 14, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017 stabilisce che sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età; mentre l'articolo 16, comma 8, del medesimo decreto stabilisce che i soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge n. 64 del 2001 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

ARTICOLO 4, comma 6

Assunzioni a tempo indeterminato di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità

Normativa vigente. Si ricorda che l'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, consente, fino al 31 dicembre 2024, alle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di procedere all'assunzione, mediante l'impiego di specifiche risorse, dei predetti lavoratori, a tempo indeterminato, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Le norme con riferimento ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, prorogano, al 31 dicembre 2025, la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate di effettuare le stabilizzazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, già autorizzate a legislazione vigente.

Si evidenzia che le disposizioni richiamano esplicitamente la necessità di esaurire i lavoratori socialmente utili impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare il caso EU Pilot (2021)9915, ossia la procedura avviata dalla Commissione Europea nel marzo 2021 per valutare la conformità della normativa italiana alla Direttiva 1999/70/CE sui contratti a tempo determinato.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché trattasi di una proroga delle procedure di stabilizzazione già avviate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, con riferimento ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, prorogano, al 31 dicembre 2025, la facoltà per le amministrazioni pubbliche interessate di effettuare le stabilizzazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché le assunzioni in deroga a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, già autorizzate a legislazione vigente. La relazione tecnica chiarisce che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché trattasi della proroga di procedure di stabilizzazione già avviate.

In proposito, non si formulano osservazioni anche in considerazione del fatto che la proroga si riferisce a stabilizzazioni ed assunzioni che le amministrazioni effettuano utilizzando risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4, comma 7

Passaggio di ricercatori e tecnologi di enti pubblici di ricerca dal terzo al secondo livello professionale

Normativa vigente. Si ricorda che l'articolo 1, comma 309, della legge n. 213 del 2023, destina 14,52 milioni di euro¹⁸ alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello autorizzando a tal fine gli enti pubblici di ricerca ad indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate.

Gli enti di ricerca destinatari del contributo, indicati al comma 308 dell'articolo 1 della medesima legge sono i seguenti: Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Istituto superiore di Sanità (ISS); Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche⁴⁶ (INAPP); Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN); Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA); Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Agenzia Spaziale Italiana (ASI); Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il contributo è stato ripartito tra i predetti enti con DPCM 25 giugno 2024 (*cf.* Tabella A allegata al menzionato DPCM)

Le norme autorizzano gli enti pubblici di ricerca di cui al comma 308 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 - ai fini dell'accesso al secondo livello di ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale previsto dall'articolo 1, comma 309, medesima legge - ad adottare nuovi bandi, nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte, riservati per le medesime finalità ai predetti ricercatori, nei limiti delle risorse assegnate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno, da parte degli enti interessati dalla disposizione, nei limiti delle facoltà assunzionali.

¹⁸ Tali risorse sono parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 308, della medesima legge n. 213 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano, nei limiti delle risorse assegnate, specifici enti pubblici di ricerca¹⁹ ad adottare nuovi bandi, nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte, riservati a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello.

Al riguardo non si formulano osservazioni in considerazione, sia di quanto risulta dalla relazione tecnica, secondo cui le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno, da parte degli enti interessati, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sia del fatto che l'accesso al secondo livello dovrà comunque avvenire nei limiti delle risorse assegnate, quali risultanti dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 213 del 2023 e dal riparto effettuato tra i medesimi enti con DPCM 25 giugno 2024.

ARTICOLO 4, comma 8

Utilizzo di graduatorie, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'anno accademico 2025/2026

Le norme, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prorogano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, che consentono l'utilizzo di specifiche graduatorie, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha trasformato in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, le graduatorie istituite dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 prevedendone, in prima istanza, l'utilizzo per l'anno accademico 2013-2014. Il ricorso a tali graduatorie è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo con articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che le norme, limitandosi a prevedere la proroga del termine della vigenza delle graduatorie nazionali ad

¹⁹ Di cui all'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023.

esaurimento della docenza per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, che consentono l'utilizzo di specifiche graduatorie relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, utili all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Al riguardo non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4, comma 9

Disapplicazione di limiti al numero degli idonei nelle graduatorie dei concorsi utilizzabili ai fini del reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche

Le norme prevedono che, alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso²⁰.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli eventuali scorrimenti avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'annualità di riferimento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso²¹.

²⁰ Di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

²¹ Di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che, come risulta dalla relazione tecnica, gli eventuali scorrimenti avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'annualità di riferimento.

ARTICOLO 5

Reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero

La norma incrementa di 200 unità la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti (comma 1). Il Ministero dell'interno è, inoltre, autorizzato a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per il 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per il 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dal 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per il 2025 e di euro 336.000 a decorrere dal 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025 (comma 2).

Viene, altresì, novellato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 145 del 2024 che, nella versione già vigente, in termini complessivamente analoghi ai commi 1 e 2 ha autorizzato il Ministero dell'interno per il triennio 2025-2027, a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti. Il medesimo comma a tal fine ha autorizzato la spesa di euro 3.736.318 per il 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per il 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dal 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per il 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dal 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è stata, altresì, autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025 (comma 5). La novella precisa che nell'area degli assistenti, il reclutamento è riferito al profilo di assistente amministrativo (comma 3).

Gli oneri derivanti dal comma 2, sono indicati pari a euro 4.814.146 per il 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno (comma 5).

Viene, infine, disposto che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 242 del 2004, acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale, comunicandone gli esiti (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno (comma 2)	4,0	8,0	8,0	4,0	8,0	8,0	4,0	8,0	8,0
Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno – spese concorsuali (comma 2)	0,4			0,4			0,4		
Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno - straordinari (comma 2)	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno – straordinari – buoni pasto (comma 2)	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Maggiori entrate fiscali e contributive									

Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno – effetti riflessi (comma 2)				1,9	3,9	3,9	1,9	3,9	3,9
Assunzione di 200 assistenti amministrativi presso Amministrazione civile dell'Interno – straordinari – effetti riflessi (comma 2)				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A INTERNO (comma 5)	4,8	8,7	8,7	4,8	8,7	8,7	4,8	8,7	8,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto dei commi 1, 2, 4 e 5 e sintetizza i relativi oneri assunzionali, nonché quelli relativi alle spese per straordinari e con riguardo ai buoni pasto in tre tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). Tali oneri sono stati riparametrati in relazione al 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio avvenga non prima del 1° luglio.

In particolare nella prima tabella l'onere assunzionale complessivo (lordo Stato) relativo all'assunzione di 200 assistenti (euro 3.998.247 per il 2025 ed euro 7.990.494 a regime dal 2026) viene quantificato a fronte di un onere retributivo pro-capite di euro 39.952,47 (comprensivo delle voci retributive relative allo stipendio CCNL 2022-2024, tredicesima mensilità, indennità d'amministrazione, trattamento accessorio, oneri riflessi pari al 38,38 per cento ed incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento). Gli oneri per lavoro straordinario (euro 202.899 per il 2025 e euro 405.797 a decorrere dal 2026) sono stimati a fronte di un onere lordo Stato pro-capite annuo di euro 2.028,98. Gli oneri riferiti ai buoni pasto [costo unitario di 7 euro, per un numero di 5 erogazioni a settimana (240 l'anno) per un onere pro capite annuo di euro 1.680] sono pari ad euro 168.000 per il 2025 e a euro 336.000 a regime dal 2026.

Gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, sono quantificati come segue.

(euro)

Progettazione intervento	4.000
Servizi per ricezione candidature	10.000
Servizi per le prove selettive	400.000
Attività e servizi trasversali	14.000
Altri costi	20.000
Totale	448.000

La relazione tecnica precisa che con riferimento alle singole voci di costo si è tenuto conto proporzionalmente dei costi medi sostenuti dal Ministero dell'interno per procedure concorsuali, aventi a oggetto l'assunzione di personale di pari qualifica, svoltesi negli anni 2022/2024, affidate ad un organismo *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni statali associate. Con riferimento alla voce "servizi per le prove preselettive" sono previste spese per l'organizzazione e gestione delle prove scritte e orali e per la valutazione dei titoli, nonché i costi per l'affidamento del servizio di *Global Services* che consiste nelle seguenti prestazioni: a) individuazione delle sedi concorsuali per lo svolgimento delle prove scritte; individuazione dei locali destinati alle sessioni e affitto delle aule; b) fornitura attrezzatura informatica necessaria per predisporre le postazioni; c) fornitura del dispositivo informatico (Tablet) utilizzato dal candidato per lo svolgimento delle prove scritte; d) fornitura *software* per la somministrazione delle prove sul dispositivo informatico; e) fornitura di servizio di sorveglianza. I costi per attività e servizi trasversali riguardano i costi di coordinamento generale, gestione e rendicontazione della procedura concorsuale. Nella voce "altri costi" sono compresi i costi per servizi residuali e di supporto all'espletamento della procedura concorsuale, stimati pari al 15% dei costi diretti, ossia il costo totale della procedura al netto del costo del *Global Services*.

In merito al comma 6, la relazione tecnica riferisce che questo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per le attività finalizzate alla prevista interoperabilità verranno utilizzati parte dei fondi presenti sul Capitolo di bilancio n. 2816/Piano Gestionale 1 (recante la seguente denominazione integrale: "Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati, e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni."), relativo al contratto n. 29870 di Repertorio del 30/12/2020. Più in dettaglio, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dallo sviluppo della nuova connettività tra i due sistemi informatici, la spesa è stimabile in circa euro 100.000 per costi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'evoluzione del *software*, adeguamento della connettività tra i sistemi e manutenzione dell'infrastruttura e il citato capitolo presenta la necessaria disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 200 unità (nell'area assistenti - profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (comma 1) e autorizza il medesimo Ministero a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti - profilo di assistente amministrativo, senza il previo svolgimento delle procedure di

mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per il 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per il 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dal 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per il 2025 e di euro 336.000 a decorrere dal 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025 (comma 2).

Con riguardo ai suddetti oneri, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Per altro, si evidenzia che la determinazione del numero delle unità di personale da reclutare viene effettuata dalla norma in maniera puntuale in 200 unità, laddove a fronte della configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa (al pari di quelli concernenti straordinari e buoni pasto), anche l'individuazione del numero di unità da assumere dovrebbe essere prudenzialmente disposta entro limiti massimi (fino a 200 unità).

Con riguardo alle spese per le procedure concorsuali non si hanno osservazioni da formulare considerati gli elementi di valutazione e di dettagliati parametri e riferimenti forniti a riguardo dalla relazione tecnica.

Non si hanno osservazioni da formulare, inoltre, anche in merito al comma 3 che si limita specificare che le unità da assumere nell'area di assistenti in forza dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. n. 145 del 2024 avranno il profilo di assistente amministrativo.

Infine, con riferimento al comma 6 che prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 242 del 2004, acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione posto che relative attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo la relazione tecnica dà conto di una stima degli eventuali oneri derivanti dalla disposizione, indicandoli in circa 100.000 euro (per costi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'evoluzione del

software, adeguamento della connettività tra i sistemi e manutenzione dell'infrastruttura) indicando il Capitolo e il piano gestionale cui far riferimento, confermando che tale capitolo presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dal precedente comma 2, pari complessivamente a 4.814.146 euro per l'anno 2025 e a 8.732.291 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dall'articolo 6, commi 2 e 3, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le norme riconoscono al personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si trovi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità²², la sospensione dal servizio per tutta la durata del congedo e il relativo diritto alla conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Tale personale è ammesso a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more di avvio del corso, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità²³ (comma 1). Sempre con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si dispone l'incremento dei fondi di incentivazione del personale per un totale di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno.

²² Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

²³ Fuori da tali, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

Inoltre, allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno. (commi 2 e 3).

Infine, viene modificato il comma 347 dell'articolo 1 della 213 del 2023, posticipando dal 10 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la data dopo la quale le risorse annuali non utilizzate del fondo per i trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco²⁴ sono destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	28,0	28,0	34,0	34,0	28,0	28,0	34,0	34,0	28,0	28,0	34,0	34,0

²⁴ Si precisa che il comma 347 della legge n. 213 del 2023 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.

(comma 3)												
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - INTERNO (comma 2)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Riduzione Tabella A - INTERNO (comma 3)	28,0	28,0	34,0	34,0	28,0	28,0	34,0	34,0	28,0	28,0	34,0	34,0
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (comma 2)					0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - effetti riflessi (comma 3)					13,6	13,6	16,5	16,5	13,6	13,6	16,5	16,5

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme, specificando che i commi 1 e 4 hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono misure riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nello specifico si dispone: l'introduzione di tutele per il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale e che si trovi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità (comma 1); l'incremento dei fondi di incentivazione del personale per un importo annuale di euro 812.000 (comma 2); l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027, volto a finanziare interventi di riordino delle carriere (comma 3). Infine si prevede, modificando il comma 347 dell'articolo 1 della 213 del 2023, il posticipo dal 10 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, della data dopo la quale le risorse annuali

non utilizzate del fondo per i trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco²⁵ sono destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 4).

Con riferimento ai commi 2 e 3, non si formulano osservazioni, posto che l'entità complessiva dell'onere è configurabile come limite massimo di spesa. Nulla da osservare anche con riferimento ai commi 1 e 4 tenuto conto che, come riportato dalla relazione tecnica, le misure hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 3, del provvedimento in esame.

Si fa, altresì, presente che il successivo comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non si formulano

²⁵ Si precisa che il comma 347 della legge n. 213 del 2023 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.

osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 2, del provvedimento in esame.

ARTICOLO 7, comma 1

Incremento organico Presidenza del consiglio per la funzionalità della Commissione RIPAM

La norma, ai fini del rafforzamento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda²⁶, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con l'istituzione di un Ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della relativa dotazione organica, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1.269.174 per il 2025 e in euro 1.692.231 a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 (comma 1).

La summenzionata disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, finalizzato, tra l'altro, alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁶ Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Istituzione presso la PCM di un Ufficio dirigenziale generale – spese personale (comma 1)	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Istituzione presso la PCM di un Ufficio dirigenziale generale – spese personale – effetti riflessi (comma 1)				0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo formazione digitale personale PA (comma 1)	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che l'istituzione del nuovo Ufficio comporta un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio di 1 dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale.

La relazione tecnica precisa che, ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 1° ottobre 2012 in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la denominazione di "Ufficio" è utilizzata per le strutture dirigenziali di livello generale e quella di "Servizio" per le strutture dirigenziali di livello non generale.

Si prevede, inoltre, l'assegnazione in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di provenienza di un massimo di 30 unità di personale non dirigenziale già appartenente ai ruoli della Presidenza o proveniente da altre pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito. Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo n. n. 303 del 1999) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica riporta una tabella di dettaglio dei costi (sintetizzata a seguire) ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nella Categoria A-5.

(euro)

Personale dirigente	Retribuzione totale (lordo Stato) annua pro-capite	Unità autorizzate	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere a regime dal 2026
Dirigente I Fascia PCM	311.491,00	1	233.619,00	311.491,00
Dirigente II Fascia PCM	175.175,57	2	262.764,00	350.352,00
Personale non dirigente in prestito	Retribuzione totale riferita al trattamento accessorio (lordo Stato) annua pro-capite	Unità autorizzate	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere a regime dal 2026
Personale Cat. A-5	34.346,26	Max 30	772.791,00	1.030.388,00
Totale			1.269.174,00	1.692.231,00

In particolare, l'onere assunzionale complessivo (lordo Stato) relativo al personale dirigente viene quantificato tenendo conto delle voci retributive relative allo stipendio CCNL 2016-2018, retribuzione di posizione fissa, retribuzione di posizione variabile media, retribuzione di risultato, oneri riflessi pari al 38,38 per cento ed incrementi contrattuali CCNL 2019-2021 del 3,78 per cento, CCNL 2024-2024 del 5,78 per cento e CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento. Con riguardo al personale in prestito (non dirigente) l'onere è quantificato con riguardo al solo trattamento accessorio ed è riferito alle voci retributive accessorie relative a Indennità di Presidenza e Accessorio FUP. Anche in tal caso gli oneri riflessi sono conteggiati in una percentuale pari al 38,38 per cento e si tiene conto degli incrementi contrattuali CCNL 2019-2021 del 3,78 per cento, CCNL 2024-2024 del 5,78 per cento e CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento.

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi²⁷ pari ad euro 1.269.174 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 1.692.231.

Si evidenzia che in base alla decorrenza ipotizzata (dal 1° aprile 2025) il rateo dell'onere relativo al 2025, è pari a 9 mensilità. Il dato è confermato dagli importi riportati in tabella.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del rafforzamento della Commissione RIPAM, prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi. Viene, altresì, disposta la destinazione presso il nuovo Ufficio di un contingente massimo di 30 unità di personale non dirigenziale in prestito, proveniente anche da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando,

²⁷ Probabilmente a causa di un refuso. Infatti, come risulta dai calcoli effettuati dalla medesima relazione tecnica e dalla ipotizzata decorrenza dell'attività di servizio al 1° aprile 2025, il periodo da considerare, ai fini della quantificazione degli oneri per l'anno 2025, è di 9 mesi.

aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate. Il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati in euro 1.269.174 per il 2025 e in euro 1.692.231 a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione²⁸

Con riguardo ai suddetti oneri, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che l'istituzione del nuovo Ufficio comporta un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale con corrispondenti oneri retributivi riferiti sia alla componente stipendiale, di posizione e di risultato. In merito alla stima degli oneri relativi al personale non dirigente in prestito la relazione riferisce che il relativo onere è quantificato con riguardo al solo trattamento accessorio, essendo il trattamento fondamentale, per espressa previsione della norma, a carico delle amministrazioni di provenienza.

Tanto premesso si evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come per altro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

Si rammenta che nel corso della presente legislatura, in situazioni analoghe a quella in oggetto, come ad esempio, in sede di esame del decreto-legge n. 133 del 2023 (AC 1458) che nel testo iniziale non prevedeva tale clausola speciale di indisponibilità, la Commissione Bilancio della Camera nel proprio parere ha posto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare il testo nel senso testé indicato.

Si rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, non valutati dalla relazione tecnica. Ci si riferisce, in particolare, ai fabbisogni strumentali e di personale operativo e di supporto (con qualifica di assistente) diverso da quello previsto in prestito da altre amministrazioni che, come

²⁸ Di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

riferito dalla relazione tecnica, appare riconducibile nella qualifica dei funzionari (Categoria A-5).

ARTICOLO 7, comma 2

Contributo in favore di FORMEZ PA per supporto ai concorsi nei comuni

La norma, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a FORMEZ PA – autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione²⁹ (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore del Dipartimento della funzione pubblica per incrementare le risorse assegnate a FORMEZ PA (comma 2)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo formazione digitale personale PA (comma 2)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 in favore del Dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a

²⁹ Di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

FORMEZ PA, con specifica destinazione alle attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il relativo onere appare limitato all'entità del contributo previsto.

ARTICOLO 7, comma 3

Integrazione delle finalità del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione

La norma integra il quadro complessivo delle finalità cui è destinato il fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021. In particolare, viene disposto che il fondo è finalizzato anche all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro; ciò oltre alle finalità³⁰ di reclutamento del personale e alla realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali (comma 3).

Il testo già vigente dell'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al conseguimento di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra il quadro complessivo delle finalità cui è destinato il fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo che questo sia finalizzato anche all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione

³⁰ Di cui all'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro (comma 3).

Al riguardo non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 7, comma 4

Rafforzamento del Dipartimento pari opportunità per le misure di prevenzione della tratta degli esseri umani

La norma, ai fini del rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, provveda³¹ alla riorganizzazione del medesimo Dipartimento prevedendo l'istituzione di 1 Ufficio, articolato in 2 servizi, con conseguente incremento della relativa dotazione organica, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 575.430 per il 2025 e in euro 767.239 a decorrere dal 2026, e agli stesi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione³² (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³¹ Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

³² Di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Istituzione presso la PCM di un Ufficio dirigenziale generale – spese personale (comma 4)	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Istituzione presso la PCM di un Ufficio dirigenziale generale – spese personale – effetti riflessi (comma 4)				0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo formazione digitale personale PA (comma 4)	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che l'istituzione del nuovo Ufficio comporta un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio di 1 dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale.

Si prevede, inoltre, l'incremento del contingente di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, di 6 unità, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito (4, equiparate alla categoria A e 2 alla categoria B del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri). Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-ter, primo periodo del decreto legislativo n. n. 303 del 1999) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica riporta una tabella di dettaglio dei costi (sintetizzata a seguire) ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nelle posizioni economiche A-1 e B-5.

(euro)

Personale dirigente	Retribuzione totale (lordo Stato) annua pro-capite	Unità autorizzate	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere a regime dal 2026
Dirigente I Fascia PCM	311.491,00	1	233.619,00	311.491,00
Dirigente II Fascia PCM	175.175,57	2	262.764,00	350.352,00
Personale non dirigente in prestito	Retribuzione totale riferita al trattamento accessorio (lordo Stato) annua pro-capite	Unità autorizzate	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere a regime dal 2026
Personale Cat. A-1	26.349,00	Max	4	79.047,00
Personale Cat. B-5	26.349,00	6	2	39.524,00
Totale			575.430,00	52.698,00

In particolare l'onere assunzionale complessivo (lordo Stato) relativo al personale dirigente viene quantificato tenendo conto delle voci retributive relative allo stipendio CCNL 2016-2018, retribuzione di posizione fissa, retribuzione di posizione variabile media, retribuzione di risultato, oneri riflessi pari al 38,38 per cento ed incrementi contrattuali CCNL 2019-2021 del 3,78 per cento, CCNL 2024-2024 del 5,78 per cento e CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento. Con riguardo al personale in prestito (non dirigente) l'onere è quantificato con riguardo al solo trattamento accessorio ed è riferito alle voci retributive accessorie relative a Indennità di Presidenza e Accessorio FUP. Anche in tal caso gli oneri riflessi sono conteggiati in una percentuale pari al 38,38 per cento e si tiene conto degli incrementi contrattuali CCNL 2019-2021 del 3,78 per cento, CCNL 2024-2024 del 5,78 per cento e CCNL 2025-2027 del 5,4 per cento.

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi³³, pari ad euro 1.269.174 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 1.692.231.

Sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica l'onere totale complessivo riferito al **2025** (rateo di 9 mensilità) è pari ad **euro 614.951,96**, mentre quello **a regime dal 2026** è pari ad **euro 819.935,95**. Si evidenzia che in base alla decorrenza ipotizzata (dal 1° aprile 2025) il rateo dell'onere relativo al 2025, è pari a 9 mensilità. Il dato è confermato dagli importi riportati in tabella.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi. Viene, altresì, disposta l'alimentazione di tale nuovo Ufficio con un contingente massimo di 6 unità di personale non dirigenziale in prestito, in aggiunta a quello della Presidenza del Consiglio

³³ Probabilmente a causa di un refuso. Infatti, come risulta dai calcoli effettuati dalla medesima relazione tecnica e dalla ipotizzata decorrenza dell'attività di servizio al 1° aprile 2025, il periodo da considerare, ai fini della quantificazione degli oneri per l'anno 2025, è di 9 mesi.

proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate. Il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Gli oneri derivanti dal presente comma sono indicati in euro 575.430 per il 2025 e in euro 767.239 a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione³⁴.

Si osserva che gli importi dei suddetti oneri non appaiono verificabili e confermabili sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica. In base a tali dati (sintetizzati nella tabella sopra riportata), infatti, l'onere totale complessivo riferito al 2025 (rateo di 9 mensilità) risulta pari ad euro 614.951,96 (euro 575.430 nel testo e nella relazione tecnica) mentre quello a regime dal 2026 è pari ad euro 819.935,95 (euro 767.239 nel testo e nella relazione tecnica).

Al riguardo appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che l'istituzione del nuovo Ufficio comporta un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale con corrispondenti oneri retributivi riferiti sia alla componente stipendiale, di posizione e di risultato. In merito alla stima degli oneri relativi al personale non dirigente in prestito la relazione riferisce che il relativo onere è quantificato con riguardo al solo trattamento accessorio, essendo il trattamento fondamentale, per espressa previsione della norma, a carico delle amministrazioni di provenienza. Si ipotizza, altresì, che il personale di prestito venga inquadrato nelle posizioni economiche A-1 (4 unità) e B-5 (2 unità).

Analogamente a quanto già osservato con riguardo al comma 1 dell'articolo 7 (*cf. supra*), si evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come per altro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

³⁴ Di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

Si rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, con particolare riferimento ai fabbisogni strumentali della stessa, non valutati dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e in 1.692.231 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

La riduzione, con finalità di copertura finanziaria, del predetto Fondo è prevista anche dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 7, al fine di provvedere agli oneri derivanti da tali disposizioni, rispettivamente, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 e in 767.239 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In proposito, si rammenta che il citato comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rivolto in particolare alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

In tale quadro, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato³⁵ – una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei

³⁵ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024³⁶ e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025³⁷.

Al riguardo, si segnala che - da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato Fondo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. Tutto ciò considerato, nel prendere atto della capienza del Fondo per il corrente esercizio finanziario, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate, anche considerando l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso previsto, nel limite di 3 milioni di euro nel triennio 2025-2027, dal comma 1 dell'articolo 1, nonché l'ampliamento delle sue finalità di impiego disposto dal comma 3 dell'articolo 7 del presente provvedimento.

Sotto il profilo formale, si segnala l'opportunità di precisare, nell'ambito dei commi 1, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, dell'articolo in esame, che gli oneri indicati dalla disposizione sono "pari a" agli importi ivi indicati, al fine di chiarire che, in relazione alla natura della spesa autorizzata, tali importi costituiscono un limite massimo di spesa.

ARTICOLO 8, commi 1 e 2

Misure per gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del 2016

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 3, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2023, nonché dall'articolo 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 75 del 2023, prevede misure di mobilità dei dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, dei consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

³⁶ Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

³⁷ Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), prevede per i comuni, eccetto quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'obbligo di soppressione della figura del direttore generale, al fine del contenimento della spesa pubblica.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) estendendo la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, anche agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri del sisma 2009 e del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e del 2016 (comma 1).

I comuni ricompresi nei crateri sisma sono quelli che hanno risentito di un'intensità delle scosse uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg nei terremoti in Abruzzo del 2009 e nel Centro Italia del 2016.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione sono delle strutture istituite dal decreto-legge n. 83 del 2012 per la ricostruzione dell'Aquila (e di altri comuni abruzzesi) e previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma del 2016.

Viene, altresì, novellato l'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), aggiungendo, per il periodo dal 2025 al 2030, i comuni capoluogo di provincia ricompresi nei crateri dei suddetti terremoti tra gli enti per i quali non è obbligatoria la soppressione della figura del direttore generale (comma 2).

La figura del direttore generale è disciplinata dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) il quale prevede che il sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed il presidente della provincia, possano nominare, previa deliberazione della Giunta, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dello stesso. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che, per quanto concerne il comma 1, l'estensione della possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali agli enti ricompresi nei crateri del sisma 2009 e 2016 e agli Uffici speciali per la ricostruzione dei predetti sismi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentendo l'utilizzo temporaneo di dipendenti già in servizio in altre amministrazioni

locali con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale continua a corrispondere il relativo trattamento economico.

In relazione al comma 2, la relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame prevede che la figura del direttore generale possa essere istituita, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione per il periodo dal 2025 al 2030, anche nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016 (L'Aquila, Teramo, Macerata, Rieti, Ascoli Piceno). Al riguardo, la relazione tecnica afferma che gli enti interessati provvedono alla copertura degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in materia di spese di personale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 1 della disposizione in esame, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione dei medesimi sismi, la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che tale estensione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente l'utilizzo temporaneo di dipendenti già in servizio in altre amministrazioni locali con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale continua a corrispondere il relativo trattamento economico. In proposito, concordando con quanto dichiarato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 2, la disposizione modifica l'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), aggiungendo, per il periodo dal 2025 al 2030, i comuni capoluogo di provincia ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del 2016 tra gli enti per i quali non è obbligatoria la soppressione della figura del direttore generale. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che tali comuni capoluogo (L'Aquila, Teramo, Macerata, Rieti, Ascoli Piceno) provvedono alla copertura degli oneri, relativi all'eventuale nomina di un direttore generale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in materia di spese di personale. Ciò stante, in merito a tale profilo, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 8, comma 3

Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni

Normativa previgente. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023 prevede che le regioni possano applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

La norma, integrando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di assegnare proprio personale di ruolo agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che i ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvalgano di uffici di diretta collaborazione istituiti e disciplinati, per ciascuna amministrazione, con regolamento. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Con decreto interministeriale è determinato, senza aggravio di spesa il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma e a sottolineare che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di assegnare proprio personale di ruolo agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, applicando la disciplina vigente in materia richiamata dalla medesima disposizione: in particolare l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un

decreto interministeriale la determinazione, senza aggravii di spesa, del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in riferimento.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione in esame, attribuendo ai citati enti la facoltà di impiegare proprio personale di ruolo negli incarichi in parola, non appare suscettibile di comportare, come risulta dalla relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione dei vincoli di bilancio a cui i medesi enti sono comunque soggetti.

ARTICOLO 8, comma 4

Disposizioni concernenti il comune di Lampedusa e Linosa

La norma, modificando l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.) la funzione di centrale di committenza, in luogo di quella di stazione appaltante prevista dalla normativa previgente, per gli interventi previsti dal citato decreto-legge in favore del comune di Lampedusa e Linosa.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, ha assegnato risorse al comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027) per la realizzazione di vari interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e la realizzazione di impianti di deposito di carburante.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, avente carattere organizzativo per la realizzazione di infrastrutture a Lampedusa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che INVITALIA S.p.A. svolga le funzioni di centrale di committenza, anziché quelle di stazione appaltante, per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, in favore del comune di Lampedusa e Linosa. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante, come affermato dalla relazione tecnica, il carattere organizzativo della norma in esame.

ARTICOLO 8, comma 5

Disposizioni per la stabilizzazione di personale non dirigenziale impiegato per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico

La norma permette alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, di stabilizzare, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, il personale non dirigenziale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, e utilizzato dal medesimo Ministero per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora MASE) a reclutare, con contratto di lavoro a tempo determinato, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, per la realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** dichiara che la norma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le regioni e le province autonome provvedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal MASE ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 (980 nel testo³⁸) del 2021, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilizzare il personale non dirigenziale assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal MASE per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del PNRR.

³⁸ Il riferimento normativo inserito nella relazione tecnica appare un refuso in quanto non esistente: il riferimento corretto, incluso nella stessa norma in esame, è il decreto-legge n. 80 del 2021.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come specificato nella norma e ribadito dalla relazione tecnica, la facoltà di stabilizzazione del personale in parola debba avvenire nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

ARTICOLO 8, comma 6

Disposizioni per la ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità da parte dei comuni in dissesto

Normativa previgente. I commi da *6-ter* a *6-sexies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 stabiliscono quanto segue:

- gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni³⁹ incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024 (comma *6-ter*);
- il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 ai sensi del precedente comma *6-ter* è utilizzato secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi *1-ter* e *1-quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma *6-quater*);
- l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al precedente comma *6-ter*, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 (comma *6-quinquies*);
- il comma *6-quinquies* si applica anche agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria⁴⁰ avvenuta entro il 31 dicembre 2024 (comma *6-sexies*).

Le norme modificano i commi da *6-ter* a *6-sexies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022. In particolare, la ricostituzione del fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario viene posticipata al 2025 [comma 6, lettere *a*) e *b*)]. L'esercizio a partire dal quale è ripianato in quote costanti, entro dieci anni, l'eventuale disavanzo emergente, derivante dalla ricostituzione del suddetto fondo, viene posticipato al 2026 [comma 6, lettera *c*)]. Viene, infine, specificato che tale meccanismo di ripiano si applica anche agli enti locali che fuoriescono dal dissesto, in occasione del primo conto consuntivo successivo

³⁹ Di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 (e successivi rifinanziamenti) e al decreto-legge n. 34 del 2020 (e successivi rifinanziamenti).

⁴⁰ Di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, sopprimendo la condizione per cui tale approvazione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2024 [comma 6, lettera *d*]).

Alle disposizioni previgenti non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non determinano oneri per la finanza pubblica. Al riguardo la relazione tecnica evidenzia che, con particolare riferimento al ripiano del maggior deficit (previsto a decorrere dal 2026 dal comma 6, lettera *c*) della disposizione in esame), l'ampliamento della capacità di spesa derivante dalla minore quota di ripiano annuale a seguito dell'ampliamento a dieci anni dell'arco temporale del ripiano, è compensato dalla minore capacità di spesa determinata dalla correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione, prevista dalla disciplina di cui all'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione).

L'articolo 1, comma 897, della legge n. 145 del 2018, in particolare, prevede che, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione sia comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo n. 118 del 2011, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al predetto comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possano applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115 del 2022, posticipando al 2025 l'applicazione dell'obbligo, posto a carico degli enti in dissesto finanziario,

di ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL) e al 2026 l'esercizio a partire del quale far decorrere il relativo ripiano decennale.

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che, con riferimento al ripiano del maggior deficit, previsto come detto a decorrere dal 2026, l'ampliamento della capacità di spesa, derivante dalla minore quota di ripiano annuale a seguito dell'ampliamento a dieci anni dell'arco temporale del ripiano, è compensato dalla minore capacità di spesa determinata dalla correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione, prevista dalla disciplina di cui all'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, sia perché, come evidenziato dalla relazione tecnica, le norme risultano prive di effetti finanziari per via della correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, sia perché alle norme oggetto di proroga non erano stati originariamente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

ARTICOLO 8, comma 7

Responsabilità degli amministratori di enti locali in dissesto

La norma, modificando l'articolo 248, comma 5, del TUEL⁴¹, dispone che le sanzioni interdittive, previste dal citato comma del TUEL per gli amministratori locali in caso di dissesto dell'ente, non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti⁴² entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della stessa Corte⁴³ che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** dichiara che la disposizione in esame, che circoscrive l'applicabilità delle sanzioni agli amministratori che hanno realmente provocato il dissesto finanziario, ha

⁴¹ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

⁴² Ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL, recante la "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale".

⁴³ Ai sensi dell'articolo 148-*bis*, comma 3, del TUEL, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 248, comma 5, del TUEL, concernente le sanzioni per gli amministratori degli enti locali in dissesto, prevedendo che le stesse non si applichino agli amministratori, nei soli casi di colpa grave, nel caso in cui questi abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante, come affermato dalla relazione tecnica, il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 8, comma 8

Risorse per interventi in aree con situazioni di degrado e disagio giovanile

La norma autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2024 a utilizzare risorse, nel limite di 8,3 milioni di euro, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in determinate aree⁴⁴ caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, già previsti compatibili con le finalità di cui al suddetto articolo.

La norma prevede che le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (prevista dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 208 del 2024) vengano definite tramite i provvedimenti del medesimo Commissario.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che gli oneri derivanti dalla norma in esame trovano copertura, nel limite indicato di 8.300.000 di euro, nelle risorse disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, che presenta alla data del 28 febbraio 2025, una giacenza di 12.178.049,15 di euro.

⁴⁴ Si tratta delle seguenti aree: Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo (cfr. articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2024).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Commissario straordinario per la realizzazione del piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2024, a utilizzare per tali interventi risorse nel limite di 8,3 milioni di euro, disponibili su una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli oneri derivanti dalla norma in esame sono contenuti nell'ambito di un limite di spesa e sono sostenuti a valere su risorse che, come riferito dalla relazione tecnica, recano le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 8, comma 9

Formazione del personale di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 124 del 2023 e modalità del suo impiego nell'ambito delle convenzioni tra enti locali

Le norme modificano l'articolo 19, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha autorizzato il concorso, a 2200 posti, per l'assunzione di personale non dirigenziale destinato alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette regioni, nonché al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare:

- viene disposto che il corso di formazione trimestrale, che i vincitori del citato concorso sono tenuti a seguire prima dell'assunzione da parte dell'amministrazione di destinazione, è erogato dalla SNA (Scuola superiore dell'amministrazione) anziché, come previsto nel previgente comma 6 dell'articolo 19 in parola, dall'associazione Formez PA o da istituzioni universitarie. Per effetto di ciò, viene altresì disposto che le modalità organizzative del corso di formazione in parola sono stabilite tramite apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (della Presidenza del Consiglio dei ministri) e la SNA, in luogo appunto dell'associazione Formez PA o di istituzioni universitarie (comma 9, lettera *a*));
- viene prevista la possibilità, aggiunta al comma 7 dell'articolo 19 in parola, che le amministrazioni assegnatarie utilizzino il personale reclutato con il citato concorso presso altre amministrazioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (comma 9, lettera *b*)).

Il **comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023**, nel testo previgente, prevede che fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato per concorso in virtù del medesimo articolo ed assegnato

alle relative pubbliche amministrazioni, non possa accedere alle procedure di mobilità⁴⁵, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, prevedendosi la possibilità di costituire uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti. Viene inoltre previsto che lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme in esame e afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i costi di organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione saranno sostenuti a valere sulle risorse, destinate a tale fine nonché all'erogazione delle borse di studio ai vincitori del concorso tenuti alla frequentazione dei corsi, già stanziati dal suddetto articolo 19, comma 6, e pari a 11 milioni di euro complessivi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono delle modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha autorizzato il concorso, a 2.200 posti, per l'assunzione di personale non dirigenziale destinato a specifiche regioni⁴⁶, alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette regioni, nonché al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, viene modificato il comma 6 del suddetto articolo 19, prevedendo che il corso di formazione trimestrale, che i vincitori del citato concorso sono tenuti a seguire prima dell'assunzione da parte dell'amministrazione di destinazione, venga erogato dalla SNA, anziché dall'associazione Formez PA o da istituzioni universitarie. Al riguardo, la relazione

⁴⁵ Di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁴⁶ Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i costi di organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione saranno comunque sostenuti a valere sulle risorse già stanziati dal suddetto articolo 19, comma 6 (e pari a 11 milioni di euro complessivi).

Viene, inoltre, integrato il comma 7 del suddetto articolo 19, che nell'assetto già vigente prevede che, fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato in virtù del medesimo articolo e assegnato alle relative pubbliche amministrazioni non possa accedere alle procedure di mobilità, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione. La disposta novella fa salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per la condivisione dell'utilizzo del personale reclutato mediante il citato concorso con altre amministrazioni.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 8, comma 10

Rimborsi alle regioni e alle autonomie speciali per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), nel testo previgente, prevede che, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, sia vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni.

La norma, modificando l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), prevede l'accesso di tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, al rimborso delle prestazioni sanitarie, per il quale è stata stanziata una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*⁴⁷ dal comma 365 del citato articolo 1, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi e rese ai cittadini dipendenti da sostanze in ambiti regionali diversi da quelli di residenza.

⁴⁷ pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il contributo previsto per le prestazioni sanitarie in parola non muta nella sua entità, modificandosi unicamente la platea delle regioni beneficiarie, tra le quali sarà frazionato il contributo disponibile, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e pertanto già finanziato, nello specifico, con l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), prevedendo una deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in modo da consentire a tutte le regioni l'accesso al rimborso delle prestazioni sanitarie di cui al comma 365 del citato articolo 1.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, il contributo disponibile per le prestazioni sanitarie in parola, già finanziato con l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024, e pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, non muta nella sua entità, modificandosi unicamente la platea delle regioni beneficiarie, tra le quali il suddetto contributo verrà frazionato.

ARTICOLO 9

Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali

Le norme prevedono che, al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa possa essere assegnato in titolarità un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l'ente, con provvedimento del Ministero dell'interno, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese. Il trattamento economico del segretario è a carico del comune di Lampedusa e Linosa (comma 1).

In base alla disciplina ordinaria, l'articolo 11, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 dispone che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali possa stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, nonché i requisiti di appartenenza a ciascuna fascia e il relativo trattamento giuridico ed economico. A tal proposito, il CCNL 16.05.2001 dispone che agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali possa essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Nella fascia professionale B sono invece inseriti i segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia, mentre nella fascia professionale A i segretari di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, o di comuni capoluogo di provincia nonché di province. Il decreto-legge n. 4 del 2022, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022, hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei limiti temporali massimi previsti (ventiquattro mesi per effetto delle modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge n. 198 del 2022), la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C. Tali disposizioni sono state applicate alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare fosse andata deserta e fermi restando i limiti al contenimento delle spese relative al personale.

Si prevede, altresì, che le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, siano riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti (comma 2).

Il comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 ha disposto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le predette risorse sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare

ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Successivamente, la legge n. 197 del 2022 ha previsto che le risorse del citato fondo potessero essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si specifica altresì che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle risorse del fondo non potesse eccedere il 31 dicembre 2026. Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 sono stati rideterminati gli oneri previsti dal precedente decreto 30 dicembre 2022. In ultimo, il decreto-legge n. 44 del 2023 è intervenuto nuovamente sulle risorse del fondo, disponendo che le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale del 2023 (ad esclusione delle spese effettivamente sostenute nel 2022).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1 prevede che al comune di Lampedusa e Linosa possa essere assegnato in titolarità un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Osserva, a tal proposito, che il relativo trattamento economico è posto a carico del bilancio dell'ente stesso.

Per quanto attiene al comma 2, la relazione afferma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la redistribuzione, nella stessa annualità di riferimento, delle risorse ai comuni beneficiari avviene nei limiti di quelle non utilizzate e restituite nel corso del medesimo esercizio finanziario da parte dei comuni già assegnatari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che al comune di Lampedusa e Linosa possa essere assegnato in titolarità un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l'ente, con provvedimento del Ministero dell'interno, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese. Il trattamento economico del segretario è a carico del comune di Lampedusa e Linosa. Si prevede, altresì, che le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, siano riassegnate nella stessa

annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti. La relazione tecnica afferma che il trattamento economico per il segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente, eventualmente assegnato in titolarità, è posto a carico del bilancio dell'ente stesso. Al riguardo, per quanto riguarda l'assegnazione di un segretario comunale, non si formulano osservazioni, considerato che l'assegnazione in titolarità di un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente presuppone un provvedimento del Ministero dell'interno conseguente ad una motivata richiesta, facoltativa, idonea a dimostrare condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, che la norma pone effettivamente a carico del bilancio comunale.

Infine, anche per quanto riguarda la riassegnazione delle risorse finanziarie inutilizzate e restituite non si formulano osservazioni, posto che la relazione tecnica afferma che la redistribuzione, nella stessa annualità di riferimento, delle risorse ai comuni beneficiari avviene nei limiti di quelle non utilizzate e restituite nel corso del medesimo esercizio finanziario da parte dei comuni già assegnatari.

ARTICOLO 10, commi da 1 a 4

Personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio 2023

La norma prevede che, con riguardo agli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza⁴⁸, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti nel

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 (comma 1).

L'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022 prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, possano conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. Della suddetta facoltà possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto-legge, con riguardo alla norma in riferimento afferma che questa, consentendo alle amministrazioni titolari di progetti PNRR di conferire incarichi a personale in quiescenza, non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento di detti incarichi può avvenire espressamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 prevede che le pubbliche amministrazioni, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, con esclusione di specifico personale richiamato dalla norma. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto provvedimento con riferimento a tale disposizione riferisce che questa, non intervenendo sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell'amministrazione a legislazione vigente.

Analogamente a quanto sopra disposto, con riguardo specifico al Commissario straordinario⁴⁹ alla ricostruzione nei summenzionati territori - fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti rispettivamente ai commi 4 (60 unità di personale dirigente e non assegnato alla struttura di supporto del Commissario) e 6 (autorizzazione di spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura) dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 e dal comma 693 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (proroga della gestione commissariale al 31 dicembre 2025 e autorizzazione di spesa di euro 5 milioni per il 2025 per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura) - resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito

⁴⁹ Dall'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023.

delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge n. 207 del 2024 (comma 2).

Viene, altresì, novellato il comma 4 dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di modificare il riferimento alle amministrazioni pubbliche dalle quali può essere tratto il personale da assegnare alla Struttura di supporto. In particolare, il riferimento già vigente alle pubbliche amministrazioni centrali e agli enti territoriali viene sostituito con il rinvio alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁵⁰ (comma 3). Viene, altresì, previsto che, fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 si svolga attraverso lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che i commi 1 e 2 possiedono carattere ricognitivo di norme già esistenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 3 viene evidenziato che, restando fermi i limiti numerici, finanziari e temporali vigenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che per gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero al trattenimento in servizio di unità corrispondenti nel

⁵⁰ Ovvero a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge n. 207 del 2024 (comma 1). In termini analoghi viene disposto con riferimento al Commissario straordinario alla ricostruzione nei summenzionati territori, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti dalla vigente normativa in merito al personale pubblico assegnato alla Struttura di supporto al Commissario e alle risorse già destinate a normativa vigente, tra l'altro, al funzionamento della stessa (comma 2).

Anche in tal caso per il Commissario straordinario resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità di personale della struttura individuate dalla vigente normativa, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio di unità corrispondenti nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito al carattere ricognitivo della normativa vigente delle disposizioni in esame e alla conseguente neutralità finanziaria delle stesse.

Viene, altresì, modificato il riferimento alle amministrazioni pubbliche dalle quali può essere tratto il personale pubblico da assegnare in mobilità alla Struttura di supporto al Commissario prevedendo che questo possa essere tratto da una platea di amministrazioni pubbliche più vasta (quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) rispetto a quella prevista nel testo già vigente del comma 4 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023 (pubbliche amministrazioni centrali e agli enti territoriali) (comma 3).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, restando fermi i limiti numerici, finanziari e temporali vigenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È, inoltre, disposto che, fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 si svolga attraverso lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge (comma 4). Nulla da

osservare al riguardo considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione rilevata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 10, commi da 5 a 14

Disposizioni in materia di gestione emergenziale nella Terra dei fuochi

La norma prevede che il Commissario unico, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione UE in materia ambientale provveda, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" mediante lo svolgimento di una serie di attività individuate dalla medesima disposizione (comma 5).

Le suddette attività concernono, tra l'altro: la ricognizione degli interventi ambientali effettuati e programmati, nonché delle iniziative in materia di salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario (comma 5, lettera a)); la ricognizione delle risorse stanziata e di quelle disponibili per l'attuazione dei summenzionati interventi (comma 5, lettera b)); l'individuazione degli ulteriori interventi e iniziative da porre in essere, la stima delle risorse finanziarie necessarie e l'attuazione degli interventi medesimi (comma 5, lettera c)); l'individuazione e la perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione (comma 5, lettera d)); la realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente (comma 5, lettera e)); comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate (comma 5, lettera f)). Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione individuata dalla disposizione competente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 5, comunica al Commissario unico le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari (comma 6). Il Commissario unico trasmette⁵¹ alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività di cui al comma 5, lettere a), b) e e), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico (comma 7). La summenzionata relazione è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6 che provvedono⁵² a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico (comma 8). Il Commissario unico presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario (comma 9). Le amministrazioni individuate al comma 6 comunicano altresì al Commissario unico ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5 (comma 10).

⁵¹ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁵² Entro i successivi trenta giorni.

Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria (comma 11).

Per lo svolgimento delle suddette attività il contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario, che ai sensi del testo già vigente dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019 si compone di un numero massimo di 15 unità di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, è incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027. A tal fine è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 12).

L'articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. n. 111 del 2019 prevede che il Commissario unico si avvale di una Struttura di supporto composta da non più di 15 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 13). Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 14).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Assunzione di 10 unità di personale presso la struttura commissariale per la bonifica della "Terra dei fuochi" (comma 12)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Risorse in favore dell'ISPRA per il monitoraggio delle attività di bonifica della "Terra dei fuochi" (comma 13)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzione di 10 unità di personale presso la struttura commissariale per la bonifica della "Terra dei fuochi" -effetti riflessi (comma 12)				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A MASE (comma 14)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo al **comma 5**, precisa che l'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi" è riferita geograficamente ad una porzione di territorio, compreso tra la provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta, interessata dal fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi.

Sul punto la relazione tecnica rammenta che la direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013 ha individuato cinquantasette comuni delle province di Napoli e Caserta, quali territori da indagare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013 per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti abusivi anche mediante combustione. Le successive direttive interministeriali del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 hanno aggiunto, rispettivamente, altri trentuno e due comuni. Attualmente, i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 90, di cui 56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta, con una popolazione esposta rispettivamente di 2.418.440 e 621.153 abitanti (fonte ISTAT 2014).

Ai sensi del comma 8, i soggetti pubblici attualmente coinvolti nella realizzazione degli interventi in argomento (Ministeri, Regione Campania, Province di Caserta e Napoli, Comuni ubicati nell'area interessata) provvedono al trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delle risorse presenti nei propri bilanci per tali interventi. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle attività previste ai sensi dei commi 6 e 10 per i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative concernenti la ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata, si tratta di compiti già previsti in capo a detti soggetti, i quali pertanto vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9, le attività ivi previste da parte del Commissario rientrano nelle attribuzioni istituzionali del medesimo che pertanto vi provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che il Commissario già dispone di un proprio sito istituzionale.

Con riguardo agli oneri relativi all'incremento di 10 unità del contingente della Struttura di supporto al Commissario (comma 12) questi ammontano a 479.142,95 euro lordo RAP per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (di cui 351.283,64 euro per il trattamento economico fondamentale e 127.859,31 euro per FESI e compenso per lavoro straordinario calcolato in base al tetto massimo di 70 ore mensili pro-capite stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 che in termini di costo complessivo lordo Stato sono quantificati in 659.289,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027) come di sintetizzati nella tabella di seguito riportata.

(euro)

Unità/Grado		Trattamento economico Fisso (13 mensilità)	Trattamento economico Accessorio	Totale generale (lordo RAP)	Totale generale (lordo Stato)
1	Luogotenente	43.165,74	15.337,70	58.503,44	80.475,81
1	Maresciallo capo	40.355,82	14.299,07	54.654,89	75.170,75
2	Brigadiere	36.728,96	13.086,55	99.631,02	137.022,50
4	Appuntato	32.846,05	12.121,21	179.869,03	247.557,98
2	Carabiniere scelto	31.459,99	11.782,30	86.484,57	119.062,29
10	Totale annuo			479.142,95	659.289,33

Sul trattamento fisso incidono lo stipendio, l'indennità mensile pensionabile, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), su quello accessorio, lo straordinario, il FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) secondo importi, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. Il valore lordo Stato è ottenuto mediante l'applicazione di un'aliquota fiscale e contributiva che, sulla base dei dati riportati in tabella, risulta pari al 37,59 per cento.

L'importo della spesa autorizzata dal comma 13 tiene conto dei costi necessari per l'espletamento delle attività ivi previste ed è calcolato sulla base di analoghe attività che l'ente periodicamente svolge, anche sulla base di specifiche convenzioni, per interventi di indagine e monitoraggio ambientale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che il Commissario unico, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione UE in materia ambientale provveda, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" mediante lo svolgimento di una serie di attività individuate dalla medesima disposizione (comma 5).

I soggetti pubblici individuati dalla norma già competenti per gli interventi in materia di bonifica in riferimento provvedono a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico (comma 8). Sono, altresì, trasferiti al Commissario la competenza attuativa su specifici interventi individuati dalla norma (ricognizione e indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati e attività volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari e il monitoraggio ambientale e sanitario) che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria (comma 11).

Per lo svolgimento delle relative attività commissariali il contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario unico, che nell'assetto già vigente si compone di un numero massimo di 15 unità di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, viene incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 12). Viene, altresì, previsto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provveda al monitoraggio sull'espletamento di specifici aspetti riferiti alle suddette attività, rendendo pubblici i relativi esiti in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale e, a tal fine, è autorizzata la spesa di

euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 13). Gli oneri complessivi, sono quantificati in euro 2.659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (comma 14).

Con riferimento alla stima degli oneri relativi al potenziamento della Struttura di supporto, si prende atto degli elementi di valutazione e dei dati forniti dalla relazione tecnica dalla quale si desume che le 10 unità aggiuntive sembrerebbero riferite a personale dell'Arma dei carabinieri (secondo la seguente ripartizione: 1 Luogotenente, 1 Maresciallo capo, 2 Brigadieri, 4 Appuntati e 2 Carabinieri scelti). Sul punto, premesso che sulla base dei medesimi dati ed elementi, gli importi della spesa a tal fine autorizzata dal comma 12 appaiono confermabili e verificabili, si osserva che tale potenziamento della Struttura di supporto, come sopra evidenziato, sembra interessare prevalentemente funzionalità operative correlate ai nuovi compiti che il Commissario unico sarà chiamato a svolgere. Stante l'ampiezza dell'area geografica interessata dall'intervento di bonifica, nonché la complessità del fenomeno oggetto dello stesso, appare pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi che consentano di assicurare che tali ulteriori nuovi compiti attribuiti al Commissario unico possano essere effettivamente svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; ciò anche tenuto conto di quanto prescritto dai commi 8 e 11 circa il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario delle pertinenti risorse presenti nei bilanci delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di bonifica del territorio in parola, riferiti anche ad interventi che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente.

In merito alla spesa autorizzata dal comma 13 per le attività di monitoraggio che l'ISPRA sarà chiamata a svolgere in virtù della norma in esame, non si formulano osservazioni essendo il relativo onere configurato come limite massimo di spesa. Si prende atto, inoltre, di quanto al riguardo evidenziato dalla relazione tecnica che riferisce che nella relativa stima si è tenuto conto dei costi necessari per l'espletamento delle attività ivi previste e che questi sono stati calcolati sulla base di analoghe attività che l'ente periodicamente svolge, anche in virtù di specifiche convenzioni, per interventi di indagine e monitoraggio ambientale.

La norma prevede, inoltre, che ciascuna amministrazione, individuata dalla stessa, comunichi al Commissario unico le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari (comma 6). Il Commissario unico trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ad altri soggetti individuati dalla norma una relazione sulle relative attività nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico; i medesimi soggetti provvedono a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico (commi 7 e 8). La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri almeno trimestralmente, mentre per il primo anno, la stessa è presentata con cadenza mensile. Ogni relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario (comma 9). Le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione in esame comunicano altresì al Commissario unico ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività (comma 10).

Con riguardo ai commi da 6 a 10 non si formulano osservazioni stante la neutralità finanziaria delle relative disposizioni come certificata anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14 dell'articolo 10 provvede agli oneri di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per le medesime annualità, dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.

ARTICOLO 11

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali

Le norme recano disciplina in tema di funzionalità delle agenzie fiscali, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e di affidabilità del personale di Agenzia delle Entrate-

Riscossione, nonché alla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali e alla ricostituzione del Consiglio superiore delle finanze.

In particolare, il comma 1 inserisce due commi aggiuntivi (comma *3-bis* e comma *3-ter*) all'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016⁵³:

- il comma *3-bis* prevede che il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione debba possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002⁵⁴, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- il comma *3-ter* prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione tratti i dati personali di cui al comma *3-bis* in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016⁵⁵, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. L'ente strumentale in questione è tenuto:
 - ad attuare adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi;

⁵³ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

⁵⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR).

- ad indicare, nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
- a verificare, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- a trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

Il comma 2 integra l'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che nel testo vigente prevede che il comitato di gestione sia nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁵⁶, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia. La novella prevede che questi ultimi possano anche essere in servizio, in ragione della funzione del comitato, che è anche di alta consulenza nei riguardi del direttore dell'Agenzia relativamente alle attribuzioni di competenza.

Il comma 3 ricostituisce, presso l'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo (denominato Consiglio superiore delle finanze) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972⁵⁷, anche allo scopo di coadiuvare nell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023⁵⁸, per il riordino del sistema tributario. Le disposizioni del citato decreto del Presidente

⁵⁶ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁵⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646. Istituzione del Consiglio superiore delle finanze.

⁵⁸ Legge 9 agosto 2023, n. 111. Delega al Governo per la riforma fiscale.

della Repubblica riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** evidenzia che il comma 1 è finalizzato a specificare l'obbligo di Agenzia delle entrate-Riscossione di non assumere personale che non sia in possesso di requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità, con individuazione delle relative misure di garanzia e sicurezza per il conseguente trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma stessa, la cui attuazione avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 2, la relazione evidenzia che, nel modificare l'articolo 67 del decreto legislativo 300 del 1999 in materia di composizione del Comitato di gestione delle Agenzie fiscali, il comma specifica che i componenti del predetto Comitato siano scelti anche tra i dirigenti delle Agenzie fiscali in servizio. La disposizione è, secondo la relazione, di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, infine, prevede la ricostituzione presso l'Agenzia delle entrate dell'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la citata ricostituzione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della predetta Agenzia a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame reca la disciplina in tema di funzionalità delle agenzie fiscali, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e di affidabilità del personale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali e alla ricostituzione del Consiglio superiore delle finanze.

In particolare, il **comma 1** inserisce due commi aggiuntivi (comma 3-*bis* e comma 3-*ter*) all'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016:

- il comma 3-*bis* prevede che il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione debba possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate;

- il comma 3-ter prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione tratti i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 2 integra l'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina il comitato di gestione, prevedendo che i componenti del comitato scelti tra i dirigenti dell'Agenzia possano anche essere in servizio, in ragione della funzione dello stesso, che è anche di alta consulenza nei riguardi del direttore dell'Agenzia relativamente alle attribuzioni di competenza.

Il comma 3 ricostituisce, presso l'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo (denominato Consiglio superiore delle finanze) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972, anche allo scopo di coadiuvare nell'attuazione della delega contenuta nell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, per il riordino del sistema tributario.

La relazione tecnica, richiamato sinteticamente il contenuto delle norme, afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento ai commi 1 e 2, la relazione sottolinea che hanno carattere ordinamentale. L'attuazione del comma 1 avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Per quanto attiene al comma 3, sottolinea che la ricostituzione dell'organo tecnico consultivo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia delle entrate a legislazione vigente.

Ciò premesso, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12, comma 1

Disciplina dei periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni relativi al COVID-19

La norma sopprime il primo periodo del comma 1 dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 in base al quale il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta. Conseguentemente la disposizione prevede espressamente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni per causa del COVID-19 non sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e venga computato ai fini del periodo di comporto (comma 1).

Si evidenzia che al primo periodo del comma 1 dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 26, comma 1-*quinquies*, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 sono stati a suo tempo ascritti specifici effetti di maggior onere sui saldi di finanza pubblica, progressivamente rideterminati alla luce delle integrazioni intervenute dell'applicazione delle relative misure. In particolare, la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020, evidenziava che la prevista equiparazione dell'assenza per malattia da Covid-19 al ricovero ospedaliero, avrebbe comportato oneri connessi all'esclusione, per talune categorie di personale delle pubbliche amministrazioni, della decurtazione del trattamento accessorio prevista – per i primi dieci giorni di malattia – dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. La relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 104 del 2020, che come accennato ha integrato la suddetta disposizione escludendo la computazione del suddetto periodo di malattia ai fini del comporto, evidenziava che diversamente dal settore privato, per il quale non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro una volta scaduto il periodo indennizzato e/o retribuito che è sempre compreso nel periodo di comporto, per i dipendenti del settore pubblico, per i quali è previsto l'onere del versamento della contribuzione previdenziale a carico dell'amministrazione sulla retribuzione figurativa intera pur in assenza di retribuzione effettiva, il prolungamento del periodo di comporto costituisce un onere rispetto al licenziamento che può essere legittimamente decretato una volta superato il limite di assenze previsto.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è volta a fare chiarezza sul trattamento da applicare alle assenze del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame abroga il primo periodo del comma 1 dell'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, con specifico riguardo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equipara, anche sotto il profilo retributivo, l'assenza per malattia da COVID-19 alle assenze per ricovero ospedaliero e che prevede che la medesima assenza non sia computata ai fini della durata massima del periodo di comporto. Viene, di conseguenza, espressamente previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovino applicazione le disposizioni ordinarie relative ai

periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comporto. Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione.

Per altro, si evidenzia che all'abrogata disposizione erano stati a suo tempo ascritti sui saldi di finanza pubblica effetti di maggior onere, posto che, come evidenziato nella documentazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 e a quella relativa al successivo decreto-legge n. 104 del 2020 che ne ha integrato le prescrizioni con riguardo al periodo di comporto, l'equiparazione dell'assenza per malattia da Covid-19 al ricovero ospedaliero, avrebbe determinato oneri connessi all'esclusione, per talune categorie di personale delle pubbliche amministrazioni, della decurtazione del trattamento accessorio prevista – per i primi dieci giorni di malattia – dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008; così come il prolungamento del periodo di comporto avrebbe costituito un onere rispetto al licenziamento che avrebbe potuto essere legittimamente decretato una volta superato il limite di assenze previsto.

ARTICOLO 12, comma 2

Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC

Normativa previgente. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che a decorrere dal 2023, per i componenti della Commissione VIA-VAS si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dal 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento, in base a quanto previsto dal medesimo comma al quarto periodo in cui si precisa che quelli relativi al trattamento fondamentale restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La norma modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nel testo previgente, prevede che i compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC a decorrere dal 2024 siano riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del “quarto periodo” e che quelli relativi al trattamento fondamentale restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. La novella, eliminando il riferimento al citato quarto periodo, prevede che i suddetti compensi “a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021” siano “in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento” (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma tende a rendere più chiara la formulazione dell'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di specificare che la disposizione citata si applica a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, che sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. La relazione tecnica specifica, a tal fine, che le somme oggetto della disposizione sono state già corrisposte, nelle annualità interessate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 2024, tali compensi siano riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo del medesimo comma in cui si precisa che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza. La disposta novella stabilisce che i suddetti compensi, a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, siano in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento, eliminando ogni riferimento al quarto periodo del comma 8. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la norma è volta a rendere più chiara la formulazione della summenzionata disposizione, specificando che le somme in oggetto sono state già corrisposte, nelle annualità interessate. Al riguardo, pur considerato quanto testé riferito dalla relazione tecnica, andrebbe comunque chiarita la portata applicativa della disposizione nella parte in cui, eliminando il rinvio al quarto periodo del comma 8 in cui si prevede che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici componenti delle suddette Commissioni, potrebbe comportare l'imputazione degli stessi oneri all'amministrazione utilizzatrice di tale personale (il Ministero dell'Ambiente). La richiesta appare opportuna anche considerato che, a normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento (comprensivi dei compensi dei componenti) delle suddette Commissioni si provvede mediante le tariffe da applicare ai soggetti proponenti l'avvio delle relative procedure e che, pertanto, in tal caso si porrebbe l'esigenza di valutare la compatibilità dell'imputazione

di oneri non rimodulabili quali quelli riferiti a trattamenti retributivi (fondamentali) a valere su risorse di natura eventuale come quelle rinvenienti dalle suddette entrate tariffarie.

ARTICOLO 12, comma 3

Indennità dei magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia responsabili del rispetto degli obiettivi relativi ai tempi di pagamento

Normativa vigente. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023, in attuazione alla riforma 1.11 della Missione 1, componente 1, del PNRR, che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie ha previsto che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

L'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che il personale pubblico che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

La norma prevede che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023, con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo attributari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, ai quali è riconosciuta l'indennità per l'incarico ricoperto prevista dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (massimo 25 per cento del trattamento), il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo attributari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia e responsabili del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, ai quali è riconosciuta l'indennità per l'incarico ricoperto prevista dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (massimo 25 per cento del trattamento), il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12, comma 4

Dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana - ESACRI

La norma integra il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, al fine di disciplinare la dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento. In particolare, la norma dispone che tale dotazione sia determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili, certificate e quindi erogate nell'anno 2022, riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (comma 4).

Si evidenzia che l'Associazione della Croce Rossa italiana – CRI è stata costituita in data 29 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, alla stessa sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa. L'Associazione della Croce Rossa italiana - CRI è stata riordinata secondo le disposizioni del predetto decreto legislativo e fino alla data della sua liquidazione, ai sensi del medesimo decreto, ha assunto la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1° gennaio 2018, tale ente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017. Si evidenzia, altresì, che l'Associazione della Croce Rossa italiana – CRI e l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana -ESACRI sono ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa richiama il principio consolidato di carattere generale in base al quale i fondi del trattamento accessorio debbono essere commisurati al personale in servizio tant'è che per gli enti di nuova istituzione i fondi del trattamento accessorio vengono costruiti *ex novo* sulla base della retribuzione pro capite del personale effettivamente in servizio, calcolato in ragione d'anno (RAL 215 ARAN). La previsione, pertanto, ancorando la spesa relativa alla costituzione dei fondi accessori alla riduzione del personale in servizio registratasi presso il predetto ente dal 2022 ad oggi, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** riferisce, tra l'altro, che la disposizione in riferimento è finalizzata ad equiparare le condizioni economiche del personale dell'ESACRI passato già ad altre amministrazioni pubbliche e quelle del personale ancora in servizio presso l'Ente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la determinazione della dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento, prevedendo che questa sia determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili, certificate e erogate nel 2022, riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (comma 4).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione che, prevedendo la costituzione dei fondi accessori in funzione della retribuzione pro capite del personale effettivamente in servizio, calcolato in ragione d'anno, appare conforme a quanto desumibile al riguardo dai relativi orientamenti applicativi ARAN (RAL 215 ARAN).

ARTICOLO 12, comma 5

Determinazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica

La norma, introducendo la lettera *c-bis*) al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che, in base ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti sono tenute ad adottare quale strumento programmatico di durata

triennale (aggiornandolo annualmente) relativo al personale⁵⁹, determini anche, in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti sono tenute ad adottare, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, quale strumento programmatico di durata triennale relativo al personale, determini anche, in relazione alle caratteristiche e alle finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica (comma 5).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, rilevati anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12, comma 6

Indennità per il personale dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo

La norma introduce il comma 5-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 1999, che reca norme relative al personale dell'Agencia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). La disposizione prevede che fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

⁵⁹ Con specifico riferimento a: obiettivi di *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma indica il regime retributivo transitorio applicabile al personale in servizio in ANSV, in particolare in tema di indennità di ente, in vista della imminente sequenza contrattuale ENAC prevista dall'articolo 60, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 – 2021. La sequenza contrattuale, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 25 novembre 2024, prevede, per il solo personale in servizio, il mantenimento a titolo di differenziale, dell'indennità di ente. La disposizione chiarisce quali sono i valori dell'indennità di ente da prendere a riferimento, confermando le misure finora determinate in godimento del personale in servizio. In particolare, si prevede che, fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale ENAC, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati dall'Agenzia riportati nella tabella a seguire.

(euro)

Posizione economica	Mensile lordo	Annuale lordo per 12 mensilità
C5	440,62	5.287,44
C4	440,62	5.287,44
C3	440,62	5.287,44
C2	415,7	4.988,40
C1	379,01	4.548,12
B4	322,09	3.865,08
B3	322,09	3.865,08
B2	283,88	3.406,56
B1	280,37	3.364,44
A4	278,06	3.336,72
A3	278,06	3.336,72
A2	278,06	3.336,72
A1	277,70	3.332,40

La relazione tecnica riferisce, altresì, che la norma garantisce l'invarianza di spesa e non richiede una copertura finanziaria aggiuntiva, in quanto gli oneri sono integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto, nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce il regime transitorio retributivo delle indennità applicabile al personale in servizio dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). In particolare si prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuino ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia (comma 6). Al

riguardo, considerato che, come previsto espressamente dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, agli oneri recati dalla disposizione si provvederà con gli stanziamenti ordinari nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità, appare opportuna un'integrazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica al fine di verificare l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al personale in servizio nonché quello delle disponibilità di bilancio destinabili a tale finalità.

ARTICOLO 12, comma 7

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

La norma introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale si prevede che, per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale debbano destinare fino al 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, alla sottoscrizione di quote dei fondi di investimento immobiliare previsti dai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo 33, di cui una quota non superiore al 20 per cento alla sottoscrizione dei fondi di cui al medesimo comma 1. Inoltre, viene previsto che, fermo restando il limite complessivo del 40 per cento, la società di gestione del risparmio (SGR) Invimit S.p.a., istituita dal comma 1 del suddetto articolo 33, possa proporre una rimodulazione della predetta percentuale di investimento tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi (comma 7).

Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate (aggiornamento settembre 2024) dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Si rileva altresì che il primo periodo del comma 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2023, prevede che alla medesima società non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel summenzionato elenco ISTAT.

Si evidenzia che l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 autorizza Invimit, costituita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a istituire uno o più fondi di investimento al fine di partecipare in fondi di investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni e consorzi di enti locali oppure da altri enti pubblici o da società interamente partecipate dai predetti enti. Tali fondi possono, altresì, investire direttamente per acquisire immobili in locazione passiva da destinare alle pubbliche amministrazioni. Il comma 8-*ter*, della medesima disposizione consente alla suddetta società di costituire uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili

di proprietà dello Stato non più utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono utilizzate per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il comma 8-quater stabilisce, infine, che per la medesima finalità di riduzione del debito pubblico, la società di gestione del risparmio promuove la costituzione di uno o più fondi di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili del Ministero della Difesa non più utilizzati per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che le operazioni poste in essere in attuazione della norma sono inquadrare nella complessiva programmazione di bilancio degli enti di previdenza e assistenza e sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei suddetti enti, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, previa verifica della loro coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78, del 2010

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi siano tenuti destinare fino al 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.A., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una rimodulazione della predetta percentuale di investimento tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi (comma 7). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come rilevato dalla relazione tecnica a conferma della non onerosità della norma, le operazioni poste in essere in attuazione della stessa sono inquadrare nella complessiva programmazione di bilancio degli enti di previdenza e assistenza, sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei medesimi enti e sono sottoposte ad un regime autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78, del 2010 al fine di verificarne la coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica.

ARTICOLO 12, comma 8

Disposizioni concernenti la Invimit SGR S.p.a.

La norma sostituisce con un nuovo testo il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2023 che, nel testo già vigente, prevede che con riguardo alla Invimit SGR S.p.a. - per la quale, in base al primo periodo della medesima disposizione non trovano applicazione le prescrizioni previste a carico delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT⁶⁰ ai fini del loro inserimento nel conto economico consolidato - restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Il testo della disposizione, come novellato, prevede che resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 che reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico (comma 8).

Si rammenta, per altro che, come già evidenziato in precedenza, Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a. risulta ricompresa nell'elenco (aggiornamento settembre 2024) delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce che i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, salvo specifiche disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo, sono disciplinati dalle norme che si applicano al settore privato (comma 1). Per il reclutamento del personale si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2019 (comma 2). Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera (comma 5). Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento dei suddetti obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma, limitandosi a prevedere che a Invimit SGR S.p.A. si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 175 del 2016 (TUSP) in materia di gestione del personale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁶⁰

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.A. si applichino le disposizioni concernenti la gestione del personale delle società a controllo pubblico dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 laddove, nel testo già vigente, la stessa era sottoposta, ove applicabili, ai vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare posto che la suddetta disposizione richiama in più punti l'applicazione di norme afferenti alla disciplina del pubblico impiego e che, in particolare, al comma 6 prevede che le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tramite propri provvedimenti da recepire in sede di contrattazione di secondo livello.

ARTICOLO 12, comma 9

Incremento di 8 unità della dotazione organica di professori e ricercatori del Ministero della difesa (CASD)

La norma incrementa la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 465.190 per il 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per il 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dal 2026, si provvede:

- quanto a euro 126.484 per il 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dal 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti (comma 9, lettera a));
- quanto a euro 338.706 per il 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 9, lettera b)).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Incremento di 8 unità dotazione organica di professori e ricercatori del Ministero della difesa (CASD) (comma 9)	0,5	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Incremento di 8 unità dotazione organica di professori e ricercatori del Ministero della difesa (CASD) – effetti riflessi (comma 9)				0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
Minori spese correnti									
Riduzione di 8 unità di personale (area Assistenti) del Ministero della difesa (comma 9, lett. a))	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
Riduzione Tab. A DIFESA (comma 9, lett. b))	0,3	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7
Minori entrate fiscali e contributive									
Riduzione di 8 unità di personale (area Assistenti) del Ministero della difesa – effetti riflessi (comma 9, lett. a))				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che ai fini della quantificazione dei relativi oneri, che ammontano a euro 465.190 per il 2025, ipotizzando l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2025 e a euro 930.380 annui a decorrere dal 2026, è stato utilizzato un costo annuo medio pro-capite per professore di prima fascia pari a euro 116.297,5 come da rilevazione desunta dal decreto n. 36 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'università e della ricerca

(euro)

Professori Ordinari di I fascia			
Incremento unità	Onere medio annuo pro capite	Oneri annuali a regime (8 unità)	Oneri rateo 2025 (dal 1° luglio 2025)
8	116.297,5	930.380	465.190

La relazione tecnica precisa che, per far fronte ai predetti oneri, si prevede da una parte, a compensazione, la riduzione di otto unità di assistenti il cui costo annuo è pari a euro 31.621,12 lordo Stato pro-capite come da prospetto sottostante.

(euro)

Tabellare e IIS per 12 mensilità (CCNL 2022-2024)	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Tredicesima (tabellare e IVC)	Totale annuo Lordo dipendente	Pensione 24,4 %	Buonuscita 5,6 %	IRAP 8,5 %	Totale annuo pro capite Lordo Stato
20.884,37	208,8	1.757,76	22.850,93	5.529,93	1.297,93	1.942,33	31.621,12

Considerato l'importo posto a compensazione dalla norma alla lettera *a*) (euro 252.969 a decorrere dal 2026), sulla base del dato di quantificazione pro-capite Lordo Stato sopra evidenziato (euro 31.621,12), il numero delle unità di personale da ridurre è complessivamente pari ad 8.

Considerato che la spesa totale per l'assunzione di 8 professori (pari a euro 465.190 per il 2025 e ad euro 930.380 annui, a decorrere dal 2026) è superiore alla compensazione derivante dalla soppressione di pari unità di personale civile della Difesa con qualifica di Assistente (pari a euro 126.484 per il 2025 e ad euro 252.969 annui a decorrere dal 2026), per la differenza, pari a euro 338.706 per il 2025 e a euro 677.411 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa,

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del potenziamento del Centro alti studi per la difesa (CASD), incrementa la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 465.190 per il 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dal 2026; alla quale si provvede, quanto a euro 126.484 per il 2025, e ad euro 252.969 annui, a decorrere dal 2026, mediante una riduzione di unità (8 secondo quanto indicato dalla relazione tecnica) della famiglia professionale degli assistenti [comma 9, lettera *a*)] e, quanto a euro 338.706 per il 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [comma 9, lettera *b*]).

Al riguardo, premesso che in base alla portata testuale della disposizione, considerato che il suddetto incremento è disposto nell'ambito del *budget* assunzionale della amministrazione precedente, il relativo onere non avrebbe necessità di essere supportato da una specifica autorizzazione di spesa, si osserva che ai fini della verifica della sua quantificazione i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica andrebbero, opportunamente, integrati in modo da evidenziare la dinamica pluriennale dello stesso (in un orizzonte almeno decennale) in relazione all'andamento della progressione economica di carriera del personale interessato dalla disposizione; ciò in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 8 unità della dotazione organica di professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 126.484 per l'anno 2025 ed euro 252.969 annui a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti del medesimo Ministero;
- quanto a euro 338.706 per l'anno 2025 ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa.

Al riguardo, con riferimento alla prima delle succitate modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto dei dati riportati nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche

tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento.

ARTICOLO 12, comma 10

Istituzione nell'ambito del Piano Mattei de l'Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile

La norma istituisce il programma “Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile” finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi interessati dal cosiddetto “Piano Mattei” di cui al decreto-legge n. 161 del 2023. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 10).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Programma “Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile” (comma10)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A MIMIT (comma 10)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia le finalità e precisa che l'attività, che verrà svolta anche in cooperazione con organismi internazionali, prevede che nell'ambito del programma ci si avvalga di professionisti ed esperti nelle materie dell'intelligenza artificiale nell'ambito di un fabbisogno complessivo individuato in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). In tale tabella vengono individuate le unità, le corrispondenti attività che le stesse saranno chiamate a svolgere, nonché il relativo costo. La relazione tecnica evidenzia che ci si potrà avvalere di consulenti e professionisti esterni alla PA dotati di specifiche competenze nei settori

dell'intelligenza artificiale, del *machine learning* e dell'analisi dei dati. Le spese previste riguardano le attività prodromiche alla organizzazione degli eventi (quali individuazione degli spazi ove si svolgeranno le iniziative, acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle attività), organizzazione di *workshop*, laboratori e sessioni di studio che prevedono il coinvolgimento delle imprese selezionate. Le spese di missione hanno a oggetto le spese riferite al viaggio, vitto e alloggio che il personale coinvolto nel programma dovrà sostenere per effettuare le trasferte nazionali e all'estero. Verranno altresì svolte attività di consulenza e supporto in favore delle PMI per la programmazione e lo sviluppo dei progetti presentati, per progetti di collaborazione. La relazione tecnica conferma la disponibilità delle risorse di copertura del relativo onere.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, istituisce il programma "Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile", in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei. Per la gestione del programma viene autorizzata la spesa di euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025 (comma 10).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa e rimodulabile sulla base di quanto risulta dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione disposta, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dall'articolo 19, comma 9, del presente provvedimento.

ARTICOLO 12, commi 11 e 12

Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni

Le norme introducono il comma 164-*bis* all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025). La novella prevede che, fatti salvi i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 105 del 2023, prevedono che, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata, le pubbliche amministrazioni possano risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (65 anni)⁶¹, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata (in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne), di cui al comma 10, dello stesso articolo 24, e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale (comma 11).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) ha abrogato il comma 11 all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che consentiva unilateralmente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti con almeno 65 anni di età.

Ai relativi oneri, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11, e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶¹ Attualmente, il requisito anagrafico ordinario è pari a 67 anni; rispetto a tale parametro, si prevede una cessazione anticipata del rapporto di lavoro, in base a risoluzione unilaterale della pubblica amministrazione, non superiore a due anni.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Possibilità di risolvere per le pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro con i dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione anticipata – Spesa pensionistica (comma 11)	1,3	4,1	2,0	1,3	4,1	2,0	1,3	4,1	2,0
Possibilità di risolvere per le pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro con i dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione anticipata – Spesa TFR/TFS (comma 11)		3,0	1,4		3,0	1,4		3,0	1,4
Maggiori entrate tributarie									
Possibilità di risolvere per le pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro con i dipendenti in possesso dei requisiti per la pensione anticipata – Spesa TFR/TFS – Effetti fiscali (comma 11)		0,7	0,4		0,7	0,4		0,7	0,4
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 12)	1,3	6,4	3,0	1,3	6,4	3,0	1,3	6,4	3,0

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prevedono norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso dei requisiti anagrafici ivi previsti, che abbia maturato i requisiti per la pensione. I relativi oneri sono determinati dal successivo comma 12. In particolare, la disposizione è diretta a disciplinare una limitata e transitoria deroga in relazione a quanto previsto ai sensi dei commi 162-164 della legge n. 207 del 2024. Tenuto conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto previsto dalla disposizione in esame, nonché delle specifiche fattispecie, si stima derivino dalla medesima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Anno	Maggiore spesa pensionistica	Maggiore spesa TFR/TFS (lordo fisco)	Maggiore spesa TFR/TFS (netto fisco)	Maggiore spesa complessiva (lordo fisco)	Maggiore spesa complessiva (netto fisco)
2025	1,3			1,3	1,3
2026	4,1	3,0	2,3	7,1	6,4
2027	2,0	1,4	1,0	3,4	3,0
2028	0,9	-2,8	-2,0	-1,9	-1,1
2029	0	-1,6	-1,3	-1,6	-1,3
2030	0	0	0	0	0

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, limitatamente agli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni possano risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica di almeno 65 anni, a condizione che detto personale abbia maturato un'anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la novella sostanzialmente prevede una deroga a quanto soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024, circoscrivendola alle annualità 2025 e 2026 e nel limite massimo del quindici per cento dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti anagrafici e contributivi.

Ai relativi oneri, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate fiscali derivanti dall'erogazione del TFR/TFS e, in parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT riporta gli effetti finanziari stimati tenendo conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto previsto dalla disposizione in esame, nonché delle specifiche fattispecie.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce alcun elemento volto alla verifica degli effetti stimati per la finanza pubblica. In proposito, appare pertanto necessario acquisire i dati

utilizzati per la valutazione di detti effetti, tenuto conto che anche la RT riferita al comma 164 della legge n. 207 del 2024 non esplicitava le basi sottostanti alla sopra richiamata valutazione. Per altro, gli effetti del comma 164 venivano riportati dalla RT congiuntamente a quelli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 162 e 163, relativi all'innalzamento dei limiti ordinamentali previsti dai singoli settori di appartenenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche: ciò impedisce una valutazione degli effetti recati dalle disposizioni in esame effettuata in comparazione con quelli di cui al suddetto articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2025, che interessava la platea complessiva in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti, alla luce del contingente massimo del quindici per cento previsto per le disposizioni in commento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 12 dell'articolo 12 prevede agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11;
- quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica in apposita tabella, si rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.

Quanto alla seconda modalità, si osserva che il menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁶² una

⁶² Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

dotazione iniziale pari a euro 335.744.739 per l'anno 2025, a euro 623.540.637 per l'anno 2026 e a euro 710.060.326 per l'anno 2027. Si segnala, altresì, che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 17, comma 3.

Tanto premesso, appare comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 12, comma 13

Istituzione della Scuola di alta formazione - *Institute of Advanced Science for Agriculture*

Normativa vigente. L'articolo 2 del DPR n. 25 del 1998 definisce la programmazione con decreti ministeriali del sistema universitario mediante l'istituzione e la soppressione di università. Inoltre, l'articolo 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2005 stabilisce che le università, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con il suddetto decreto ministeriale. Tali programmi delle università individuano, in particolare, i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere e il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. Per il triennio 2024-2026, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 giugno 2024, n. 773, (articolo 8, comma 1) è stato fatto divieto di dare corso all'istituzione e all'accreditamento iniziale di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, concernente la possibilità di procedere alla federazione e alla fusione di atenei. Si evidenzia che alla disposizione in riferimento non sono stati a suo tempo ascritti finanziari sui saldi di finanza pubblica; per altro la relazione tecnica relativa al provvedimento in riferimento, con riguardo a tale disposizione, riferiva che tale previsione sarebbe stata in grado di generare rilevanti economie di spesa non univocamente determinabili *ex ante*.

La norma, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione⁶³ per il triennio 2024-2026 istituisce, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento⁶⁴, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata "Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il suddetto decreto, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale⁶⁵. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 243 del 1991 che prevede la possibilità da parte dello Stato di concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale (comma 13).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo la Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture* alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie.

La **relazione illustrativa** precisa, altresì, che la Scuola, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, dovrà avere carattere residenziale e non comporterà oneri per lo Stato, atteso che l'iniziativa sarà completamente a carico del privato soggetto promotore.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'istituzione della Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata "Scuola di

⁶³ Adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del DPR n. 25 del 1998 e all'articolo 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2005

⁶⁴ Previsti dal decreto legislativo n. 19 del 2012.

⁶⁵ Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

alta formazione - *Institute of Advanced Science for Agriculture*”, nella provincia di Ferrara. La Scuola è attivata, previo parere favorevole dell’ANVUR che ne certifichi il possesso dei prescritti requisiti, tramite un decreto ministeriale con il quale si provvede all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell’ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università. Viene espressamente esclusa la possibilità, da parte dello Stato, di concedere alla suddetta Scuola i contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991, in favore delle università e degli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale (comma 13). Alla disposizione non sono ascritti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica conferma la neutralità finanziaria della stessa riferendo che la Scuola non accederà alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie. La relazione illustrativa riferisce, inoltre, che la Scuola, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, non comporterà oneri per lo Stato, atteso che l’iniziativa sarà completamente a carico del privato soggetto promotore.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 12, comma 14

Assunzioni presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

La norma autorizza, a decorrere dal 2026, il Ministero dell’agricoltura ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità dell’area degli Assistenti e 28 unità dell’area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l’espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata per il 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 14).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura (spese concorsuali) (comma 14)	0,3			0,3			1,3		
Minori spese correnti									
Riduzione Tab. A MASAF (comma 14)	0,3			0,3			1,3		

La **relazione tecnica** afferma che gli oneri assunzionali trovano copertura finanziaria sulla quota residua disponibile derivante dai risparmi di cessazione di personale degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 pari a euro 4.385.012,33 come si evince dalla tabella C allegata alla nota DFP-0077085-P-11/11/2024 che rimodula le autorizzazioni ad assumere concesse dal DPCM 10 novembre 2023. L'onere complessivo è stato calcolato secondo i parametri retributivi riportati nel medesimo DPCM 10 novembre 2023 pari a 35.408,25 per l'area Funzionari ed euro 29.155,855 per l'area Assistenti. La quantificazione degli oneri per le procedure concorsuali, euro 300.000 per il 2025, tiene conto della spesa autorizzata nel decreto-legge n. 44 del 2023 per l'assunzione di un contingente pari a 90 unità di personale non dirigenziale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza, a decorrere dal 2026, il Ministero dell'agricoltura ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità dell'area degli Assistenti e 28 unità dell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata per il 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Per quanto concerne gli oneri assunzionali recati dalla disposizione, premesso che agli stessi, come

previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, si provvede nell'ambito dei *budget* assunzionali vigenti, si osserva che questi oneri vengono dalla (sola) relazione tecnica stimati partendo dal dato retributivo pro-capite riferito rispettivamente al profilo di Funzionario (euro 35.408,25) e di Assistente (29.155,855) rinviando a tal fine a quanto indicato nel DPCM 10 novembre 2023 (alla Tab. 3) che ha autorizzato procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato di personale in favore di varie amministrazioni. Al riguardo, posto che la suddetta tabella sembrerebbe riportare (per altro con esclusivo riguardo alla qualifica di Funzionario) il dato relativo al solo trattamento fondamentale (corrispondente al suddetto importo pro-capite) si chiede di valutare la prudenzialità di siffatta stima alla luce dei corrispondenti importi indicati nel Conto annuale (aggiornamento 2022) che, con riferimento a tali profili, indica un trattamento complessivo pro-capite annuo (lordo Stato) pari rispettivamente ad euro 44.439 per i Funzionari e ad euro 37.823 annui per gli assistenti.

Si evidenzia che tali valori corrispondono, nel complesso, a quelli indicati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 13 del 2023 che, all'articolo 54, comma 4 (richiamato dalla Tab. 3 del summenzionato DPCM) ha autorizzato, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti.

La relazione tecnica riferisce altresì che il *budget* assunzionale disponibile, pari a euro 4.385.012,33, risulterebbe congruo a fronte di oneri che, sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla medesima relazione tecnica, sono complessivamente determinabili in euro 2.974.029,14 annui dal 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni, pur considerato che alla luce dei summenzionati dati del Conto annuale, i medesimi oneri assunzionali potrebbero essere rideterminati in aumento in complessivi euro 3.816.256,00. Per altro, si dovrebbe valutare, comunque, l'opportunità di modificare il testo della disposizione, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale entro un contingente massimo (fino a 98 unità di personale) in modo da rendere la norma prudenzialmente compatibile con la riconduzione delle medesime assunzioni nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte alle procedure concorsuali, si evidenzia che il rinvio effettuato dalla relazione tecnica agli elementi informativi recati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 44 del 2023, non consente di estrapolare i dati sottostanti la stima

del suddetto importo. Tanto premesso, appare pertanto opportuno acquisire i predetti elementi informativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 12, comma 14, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 12, comma 15, lettera a)

Disposizioni in materia di Società Stretto di Messina S.p.A.

La norma sostituisce con un nuovo testo il primo periodo del comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che, nella versione già vigente, autorizza la Società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo dello svincolo autostradale Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. Il nuovo testo, nel confermare la suddetta autorizzazione, precisando che il relativo accordo è volto ad agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, prevede che il medesimo accordo è finalizzato alla sospensione del pedaggio relativo al suddetto svincolo autostradale sempre, nel limite delle risorse disponibili (comma 15, lettera a)).

Si rammenta che, ai fini della suddetta disposizione il medesimo comma, nella parte tuttora vigente, ha autorizzato la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, con copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che, nella versione già vigente,

autorizza la Società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo dello svincolo autostradale Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. Il nuovo testo, nel confermare la suddetta autorizzazione, prevede che il medesimo accordo, sempre nel limite delle risorse disponibili, definisca la sospensione del pedaggio relativo allo menzionato svincolo autostradale. Al riguardo, posto che ai fini della sua attuazione, la richiamata disposizione, nella parte tuttora vigente e non modificata dalla norma in esame, ha autorizzato la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito congruità della spesa autorizzata alla luce dell'intervenuta novella.

ARTICOLO 12, comma 15, lettera da *b)* a *d)*

Modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e soppressione dell'obbligo di rendicontazione dei fondi destinati alla Provincia autonoma di Trento

Normativa previgente. I commi 898 e 899 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 hanno rispettivamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con una dotazione di 36.967.000 euro per il 2025, 70.460.000 euro per il 2026 e 59.780.000 euro per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per misure in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale; nonché di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, per il successivo trasferimento alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. In base al comma 900, con uno o più DPCM si provvede all'assegnazione delle predette risorse dei fondi sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere.

La norma reca modifiche alla disciplina di due fondi costituiti in favore degli enti locali dai commi da 898 a 901 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025). In particolare viene previsto che i suddetti fondi, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia per interventi in favore degli enti locali (comma 898) e della Provincia di Trento (comma 899), siano ripartiti in favore dei Ministeri competenti per l'effettuazione dei singoli interventi (comma 900) e che tali fondi non vengano più, come previsto nel testo già vigente, anticipatamente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 15, lettera *b*) e *d*]). Viene, altresì, disposta la soppressione della previsione di cui al secondo periodo del comma 899 che prevedeva in capo della provincia autonoma di Trento l'obbligo di trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 15, lettera *c*));

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano modifiche alla disciplina dei fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia con specifiche dotazioni (commi da 898 a 901 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) per interventi in favore degli enti locali e della Provincia di Trento. La novella, in particolare, prevede che tali fondi siano ripartiti in favore Ministeri competenti per l'effettuazione dei singoli interventi e che gli stessi non vengano più, come previsto nel testo già vigente, anticipatamente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 15, lettera *b*) e lettera *d*]). Viene, inoltre, soppressa la previsione di cui al secondo periodo del comma 899 che prevedeva in capo della provincia autonoma di Trento l'obbligo di trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 15, lettera *c*]). Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della norma riferita dalla relazione tecnica e considerato che le novelle disposte incidono sui profili

attuativi della suddetta disciplina che resta, comunque, subordinata e limitata all'entità della disponibilità delle risorse dei fondi come definite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12, comma 16

Disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

La norma reca specifiche novelle all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021 che, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 71 del 2024, ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche prevedendo, in particolare, nel testo già vigente del dodicesimo periodo del comma 6, che il presidente e specifici componenti della Commissione, se dipendenti pubblici, siano collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. La disposta novella converte da obbligatorio in facoltativo e rende attivabile a domanda, il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione di tali soggetti ed espunge l'inciso volto a precisare che tali forme di mobilità tra PA valgono in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. Resta fermo quanto previsto dal tredicesimo periodo del medesimo comma, non modificato dalla norma, che prevede l'indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario [comma 16, lettera a)]. Viene, infine, aggiunta la previsione, in base alla quale il Segretario generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario (comma 16, lettera b)).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che da questa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi del presidente e dei componenti della Commissione e quelli del Segretario generale sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio

economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari di nomina governativa non debbano più, ma viceversa possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. La novella non interviene sull'ulteriore prescrizione, già prevista nel testo già vigente del comma 6 del summenzionato articolo 13-*bis*, che in tal caso prevede l'indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Viene, inoltre, previsto che il Segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato e che e che all'atto del collocamento fuori ruolo venga reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le norme, in merito al ricorso al fuori ruolo, mantengono ferma, con riguardo al Presidente e ai Commissari di nomina e introducono, con riferimento al Segretario generale della Commissione, la previsione in base alla quale, in caso di ricorso a tale strumento di mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che certifica la neutralità finanziaria della norma evidenziando che i costi del presidente e dei componenti della Commissione e quelli del Segretario generale sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente.

ARTICOLO 13, comma 1

Disposizioni per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno

Le norme prevedono che l'Unione italiana tiro a segno si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. e che i relativi rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'attuazione delle norme in esame nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che l'Unione italiana tiro a segno, al pari di Sport e salute S.p.a. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame presentano natura ordinamentale e che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, evidenziato che gli enti interessati provvedono all'attuazione delle norme in esame nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica riferisce che l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) reperisce gli oneri finanziari necessari al proprio funzionamento attraverso i soli proventi derivanti dal tesseramento sportivo, dalle iscrizioni alle gare, dalle quote di iscrizione ai vari campionati, dalle sponsorizzazioni, dalle tasse di gara, dalle quote di affiliazione e dalle quote sugli iscritti che generano un flusso in entrata per un ammontare complessivo di circa 3,26 milioni di euro annui a cui si aggiungono i contributi erogati in favore delle federazioni sportive per il tramite della società Sport e Salute S.p.a. (che ammontano a circa 4,4 milioni di euro annui). La normativa di dettaglio, contenuta nel DPR n. 90 del 2010, che non viene abrogata dalle norme in esame, all'articolo 63, comma 1, lettera d), prevede espressamente che la UITS finanzi le proprie attività con "eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato". Nello specifico, una parte dei proventi federali, pari a 1 milioni di euro, verrebbe utilizzato a copertura delle esigenze federali, che saranno determinate in base alle funzioni affidate tramite il contratto di servizio annuale tra UITS e Sport e Salute S.p.a.

La disposizione prevede per la UITS lo stesso modello già in uso per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)⁶⁶. In particolare, la UITS attiverà il contratto di servizio con Sport e salute S.p.A., a decorrere dall'esercizio 2025, a copertura del fabbisogno delle risorse umane e strumentali ad oggi in essere, con un costo complessivo di partenza ad oggi stimato pari circa a euro 410.294,12, con risorse che saranno rinvenute nel bilancio della UITS senza che ciò possa compromettere le attività in essere e programmate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il contratto di servizio avrà durata annuale, e potrà essere modificato

⁶⁶ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 43 del 2017.

dalla UITS in ragione della variazione in aumento (o decremento) del fabbisogno di risorse umane e strumentali, il tutto sempre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che l'Unione italiana tiro a segno (UITS) si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. e che i relativi rapporti siano disciplinati da un contratto di servizio annuale. Viene inoltre disposto che l'Unione italiana tiro a segno provveda all'attuazione delle norme in parola nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 13, comma 2

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Le norme prevedono delle modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. In particolare:

- viene modificato l'articolo 25, comma 6, del citato decreto legislativo, prevedendo che le norme in materia di autorizzazione all'attività sportiva (in qualità di volontari o di lavoratori sportivi) dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 6 in parola, non si applicano al personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, nonché agli atleti, ai tecnici, ai direttori di gara e dirigenti sportivi, agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, ai quali si applicano, indipendentemente dall'inquadramento, nel caso siano riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico, le disposizioni speciali attualmente vigenti che già regolamentano la materia in parola per le Forze Armate e per i corpi armati e non dello Stato (comma 2, lettera *a*));

Le citate disposizioni speciali concernenti il regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) vengono specificate nella norma in esame e sono le seguenti: l'articolo 20 del DPR n. 394 del 1995 (relativo al personale delle forze armate), gli articoli 24 e 57 del DPR n. 395 del 1995 (relativi, l'uno, al personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale

- dello Stato, e l'altro, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) e l'articolo 6 della legge n. 246 del 2000 (relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
- viene modificato l'articolo 48, comma 7, del predetto decreto legislativo, prevedendo che gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione (comma 2, lettera *b*)).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che, in relazione al comma 2, lettera *a*), la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione in parola nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente al comma 2, lettera *b*), la relazione tecnica dichiara che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il collocamento nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze avviene nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. In particolare, viene modificato l'articolo 25, comma 6, del citato decreto legislativo, prevedendo che, in materia di autorizzazione all'attività sportiva (in qualità di volontari o di lavoratori sportivi), agli atleti, ai tecnici, ai direttori di gara e dirigenti sportivi, agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, vengano applicate, nel caso in cui questi siano riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico, le disposizioni speciali

attualmente vigenti che già regolamentano la materia in parola per ciascuno dei corpi armati e non armati di appartenenza.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come dichiarato dalla relazione tecnica, gli enti e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione in parola nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Viene, altresì, modificato l'articolo 48, comma 7, del predetto decreto legislativo, prevedendo che gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, siano collocati secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto, come espressamente indicato nella norma e ribadito dalla relazione tecnica, l'eventuale collocamento nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze dei predetti atleti con disabilità fisiche e sensoriali avviene nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 14, comma 1

Armonizzazione trattamenti economici accessori del personale ministeriale e della Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2025, istituisce nello stato di previsione del Ministero un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, finalizzata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Viene demandato all'adozione di uno o più DPCM la ripartizione delle risorse del fondo tra le summenzionate amministrazioni. Ai relativi oneri, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018 (comma 1).

L'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018 ha determinato, per il triennio 2019-2021, in 1.100 milioni di euro per il 2019, in 1.750 milioni di euro per il 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Istituzione fondo per l'integrazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa (trattamenti accessori PA) (comma 1)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Istituzione fondo per l'integrazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa (trattamenti accessori PA) – effetti riflessi (comma 1)				92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
Minori spese correnti									
Riduzione oneri a carico Bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021 (comma 1)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Minori entrate fiscali e contributive									
Riduzione oneri a carico Bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, triennio 2019-2021 – effetti riflessi (comma 1)				92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali

e di quello dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dal 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo da ripartire con una dotazione di 190 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo esercizio, finalizzata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. I relativi oneri sono quantificati complessivamente in 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della dotazione del Fondo di nuova istituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un fondo finalizzato all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa, prevista dal medesimo comma 1, pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018. In proposito, si ricorda che il citato comma 436 ha determinato, per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, in misura pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Le suddette risorse confluiscono sul capitolo 3027⁶⁷ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – nell'ambito del vigente bilancio triennale⁶⁸ dello Stato – reca una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 8.030.855.810 euro per l'anno 2025, 9.751.577.963 euro per l'anno 2026 e 11.535.577.963 euro per l'anno 2027. In

⁶⁷ Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia.

⁶⁸ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

particolare, le risorse utilizzate a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, relative ai rinnovi contrattuali 2019-2021, risultano appostate sul piano gestionale n. 2 del predetto capitolo 3027, sul quale – come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risulta accantonato, per l’anno 2025, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto della disponibilità delle risorse per il corrente esercizio finanziario, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni previste non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per ciascuna delle annualità interessate.

Si fa presente, infine, che, come emerge dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, alla riduzione delle predette risorse, destinate a spese per la contrattazione collettiva, sono associati effetti riflessi di minori entrate, tributarie e contributive, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa 92,2 milioni di euro annui. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in ordine ai profili di quantificazione, si rileva che i predetti effetti corrispondono a quelli di segno opposto derivanti dall’istituzione del fondo, prevista dal medesimo comma 1 in esame, anch’esso destinato a spese di personale.

ARTICOLO 14, comma 2

Disposizioni concernenti l’Agenzia italiana per la gioventù

La norma, con riguardo all’Agenzia italiana per la gioventù, incrementa annualmente di 90.000 euro a decorrere dal 2025 la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. Ai relativi oneri, pari a 90.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui di cui all’articolo 19 della legge n. 230 del 1998 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo risorse decentrate dell’Agenzia italiana per la gioventù (comma 2)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Incremento Fondo risorse decentrate dell’Agenzia italiana per la gioventù – effetti riflessi (comma 2)				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (comma 2)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e ne evidenzia le finalità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, con riguardo all’Agenzia italiana per la gioventù, incrementa annualmente di 90.000 euro a decorrere dal 2025 la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate. Ai relativi oneri, pari a 90.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza⁶⁹ (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all’articolo 19 della legge n. 230 del 1998.

In proposito, si ricorda che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca – nell’ambito del vigente bilancio triennale

⁶⁹ Di cui di cui all’articolo 19 della legge n. 230 del 1998.

dello Stato⁷⁰ – una dotazione iniziale pari a 330.899.386 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 335.899.386 euro per l'anno 2027.

Al riguardo, nel segnalare che – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame, appare comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 14, comma 3

Disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 121 del 2021 ha disposto il trasferimento all'ANSFISA, a decorrere dal 1° gennaio 2022, degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del relativo personale, pari a 6 unità di livello dirigenziale non generale e a 92 unità di personale delle aree funzionali (48 di area III, 38 di area II e 6 di area I).

Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia in base al quale è disciplinato il transito all'ANSFISA dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito nella misura già corrisposta e le eventuali differenze sono a carico dell'Agenzia. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie sono allocate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere trasferite all'Agenzia. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

In base al comma 7, gli oneri derivanti dall'articolo 6, riferiti all'istituzione presso ANSFISA di una nuova posizione dirigenziale generale [ai sensi del comma 1, lettere e) ed f)] e ai trasferimenti di personale di cui

⁷⁰ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

al comma 5, sono indicati pari a euro 1.355.309 annui a decorrere dal 2022 e agli stessi si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia, con compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 697.985 euro annui a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La norma consente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) di procedere all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 121 del 2021. Nello specifico, viene disposto che, a far data dal summenzionato trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del CCNL comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Ai relativi oneri, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data del summenzionato inquadramento mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione è finalizzata a definire l'inquadramento del personale non dirigenziale USTIF trasferito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 121 del 2021 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'ANSFISA, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In particolare, viene previsto che ANSFISA proceda all'inquadramento giuridico ed economico del predetto personale sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento stabilendo che al personale appartenente alle ex area I, ex area II ed ex area III del MIT siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del CCNL comparto Funzioni Centrali sezione ENAC in cui è inquadrato il personale di ANSFISA. Viene quindi previsto che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite.

La relazione tecnica precisa che la disposizione consente di procedere tempestivamente all'inquadramento definitivo per regolarizzare la posizione economica di detto personale, atteso che le amministrazioni di

partenza e destinazione (MIT ed ANSFISA) applicano diversi contratti collettivi (Comparto Funzioni Centrali Ministeri per il MIT e Comparto Funzioni Centrali ENAC per ANSFISA) e che i criteri di equiparazione di detto personale, trasferito *ope legis*, non sono stati definiti dal decreto-legge n. 121 del 2021, né possono essere applicati per analogia i criteri di equiparazione definiti per altri tipi di trasferimento, quale ad esempio la mobilità.

L'Agenzia provveda alla copertura degli oneri conseguenti mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Il costo relativo al differenziale economico derivante dall'inquadramento delle 92 unità di personale non dirigenziale trasferite con applicazione delle nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame, rispetto alla retribuzione fondamentale e accessoria goduta nell'amministrazione di provenienza, risulta pari a euro 1.341.463,29 annui, corrispondente alla differenza tra il costo totale stimato applicando le nuove posizioni, pari a euro 4.969.238,95 e il costo già previsto nella Relazione tecnica del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 del 2021 pari a euro 3.627.775,66.

Si evidenzia che la richiamata relazione tecnica riferiva che gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 121 del 2021, derivavano dal trasferimento dal MIT ad ANSFISA di 6 dirigenti non generali e di 92 unità di personale delle Aree. Con riferimento a queste ultime il relativo onere era determinato dal differenziale (euro 820.628,50 annui a decorrere dal 2022) fra il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza (euro 3.627.775,66 annui presso il MIT) e quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione (euro 4.448.404,16 annui presso ANSFISA). La relazione tecnica evidenziava, altresì, che le risorse di bilancio dell'Agenzia risultavano idonee a coprire i maggiori oneri complessivi (euro 1.355.309, riferiti anche all'istituzione di nuova posizione dirigenziale generale presso ANSFISA, ai sensi del comma 1, lettere e) ed f) del medesimo articolo 6, e al trasferimento dei 6 dirigenti non generali) recati dalla disposizione.

I predetti maggiori oneri di euro 1.341.463,29 trovano copertura a valere sulle risorse già previste nella relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021 nella misura di euro 820.628,50 come copertura del maggiore costo ivi identificato per il trasferimento delle 92 unità di personale non dirigenziale - effettuato sulla base della posizione economica di accesso della corrispondente area di inquadramento in ANSFISA - e di euro 181.645,00 quale differenza residua tra l'onere complessivo dell'allora dotazione organica di ANSFISA e le risorse destinate alla copertura.

Per la copertura del residuo onere, pari a euro 339.189,79, l'Agenzia provvederà alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

Nei prospetti seguenti vengono riportate le tabelle con il dettaglio del costo totale stimato delle 92 unità di personale non dirigenziale ex USTIF trasferite determinato applicando le

nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame (Tabella 1) e le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione (Tabella 2).

Tabella 1

(euro)

Categoria	Posizione economica	Unità personale nuovo inquadramento	Posizioni vacanti trasferite	Totale unità	Totale lordo Agenzia	Totale costo
Funzionari	C 5	18	0	18	66.996,56	1.205.938,17
	C 4	2	0	2	63.221,04	126.442,09
	C 3	4	0	4	59.683,54	238.734,17
	C 2	8	0	8	55.170,86	441.366,84
	C 1	12	4	16	51.191,49	819.063,84
Assistenti	B 4	18	0	18	52.302,92	941.3452,50
	B 3	2	0	2	50.145,29	100.290,58
	B 2	7	0	7	48.104,98	336.734,84
	B 1	5	6	11	45.812,69	503.939,64
Operatori	A 4	1	0	1	46.666,76	46.666,76
	A 1	2	3	5	41.721,89	208.609,46
Totale		79	13	92		4.969.238,95

Tabella 2

(euro)

Oneri e copertura finanziaria	Maggiori oneri dal 2022
Costo totale stimato 92 unità (DL n. 121 del 2021) applicando le nuove posizioni economiche previste dalla norma	4.969.3123,95
Costo personale MIT – Relazione tecnica DL n. 121 del 2021	3.627.775,66
Differenza (Costo totale-Stanziamiento MIT)	1.341.463,29
Maggiore Costo già scontato per DL n. 121 del 2021	820.628,50
Risparmio residuo DL n. 121 del 2021 (da sottrarre)	181.645,00
Maggiore Onere nuovo inquadramento (da coprire con riduzione di posti della dotazione organica di equivalente valore finanziari)	339.189,79

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame ridefinisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'inquadramento (giuridico ed economico) del personale non dirigenziale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) trasferito, con decorrenza dalla medesima data per effetto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 121 del 2021, dal predetto Ministero

all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

In particolare, ANSFISA procede all'inquadramento del predetto personale (92 unità complessive, 48 dell'ex area III, 38 dell'ex area II e 6 dell'ex area I, come precisato dalla relazione tecnica), sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento, stabilendo che al personale delle suddette aree del MIT siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del CCNL in cui è inquadrato il personale ANSFISA. Viene quindi previsto che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite.

Ai relativi oneri, che la relazione tecnica stima in euro 339.189,79, annui, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data del summenzionato inquadramento mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio (comma 3).

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare la portata applicativa della disposizione e di verificarne i profili di onerosità; posto che, alla luce di quanto desumibile dal testo e dalla relazione tecnica, ciò non appare di chiara evidenza.

In particolare, la relazione tecnica stima il suddetto onere sulla base del differenziale economico tra le nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame (pari a euro 4.969.238,95) e la retribuzione (fondamentale e accessoria) goduta nell'amministrazione di provenienza (euro 3.627.775,66), già considerata nella relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021. Tale differenziale annuo (euro 1.341.463,29), depurato delle risorse già individuate dalla medesima relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021 (euro 820.628,50) per la copertura del maggiore costo allora stimato per il trasferimento del personale e delle ulteriori risorse (euro 181.645) individuate dalla relazione tecnica relativa al

provvedimento in esame quale "risparmio residuo" del decreto-legge n. 121 del 2021, determinerebbe il suddetto onere in euro 339.189,79 annui.

Sul punto, premesso che non appare chiara la provenienza del suddetto risparmio residuo, si evidenzia, inoltre, che nella stima del suddetto onere non si dà conto di quanto al riguardo previsto dalla norma che prescrive, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, che ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite. Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica, non sembra tener conto del fatto che il suddetto nuovo inquadramento, in base a quanto desumibile dal testo, produce i suoi effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2022.

La relazione tecnica non illustra altresì i termini della compensatività del suddetto onere con la soppressione, prescritta dalla norma, di un corrispondente volume organico di personale finanziariamente equivalente e della conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio. In proposito, appare pertanto opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti ad evidenziare di quanto verranno incisi le suddette dotazioni organi e i corrispondenti *budget* assunzionali.

ARTICOLO 14, comma 4

Emolumenti per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro relativi al 2022

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022 ha riconosciuto a decorrere dal 2023 al personale, tra l'altro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) appartenente alle Aree, l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al corrispondente personale del Ministero del lavoro, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal CCNL di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. L'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, nel riconoscere il suddetto beneficio anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 ha disposto, per il 2022, lo scomputo dall'indennità di amministrazione spettante al suddetto personale INL dalle somme da riconoscere per il medesimo anno a titolo di indennità *una tantum* (euro 10.455.680) ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 50. Tale scomputo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025.

La norma, riconosce al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1,

comma 334, della legge n. 197 del 2022 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 (comma 4, primo periodo). La liquidazione di tali somme è disposta entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo (comma 4, secondo periodo). A tal fine l'INL è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per il 2025 ed euro 5.000.000 per il 2026 (comma 4, terzo periodo). Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'INL, rispettivamente, per il 2025 e per il 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile (comma 4, quarto periodo). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per il 2025 e a 2.575.000 per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁷¹ (comma 4, quinto periodo).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Armonizzazione trattamenti accessori personale INL periodo 2022 (marzo-dicembre) (comma 4)				5,5	5,0		5,5	5,0	
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Armonizzazione trattamenti accessori personale INL periodo 2022 (marzo-dicembre) – effetti riflessi (comma 4)				2,6	2,4		2,6	2,4	
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali (comma 4)				2,8	2,6		2,8	2,6	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che l'onere recato dalla stessa, pari ad euro 5.455.680 per il 2025 ed euro 5.000.000 per il 2026, corrisponde complessivamente – al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2025 n. 4 - all'importo previsto per il personale delle aree funzionali ai sensi dell'articolo 32-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, che è stato decurtato dalle

⁷¹ Di cui all'articolo 1 comma 511 della legge n. 296 del 2006.

somme riconosciute al personale dell'INL a titolo di perequazione dell'indennità di amministrazione per il 2022, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per il 2025 e a 5.000.000 euro per il 2026, del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata di uno specifico trattamento accessorio relativo al periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022. Al relativo onere, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per il 2025 e per il 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Si provvede altresì alla compensazione degli effetti finanziari relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto in misura pari ad euro 2.809.676 per il 2025 e ad euro 2.575.000 per il 2026, con corrispondente riduzione del Fondo per l'attualizzazione contributi pluriennali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il suddetto onere appare configurato quale limite massimo di spesa.

Si evidenzia che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, l'intervento in riferimento, consentendo l'erogazione del beneficio indennitario nell'importo complessivo di euro 10.455.680 entro la fine del 2026, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023 che ha previsto lo scomputo dalle somme riconosciute allo stesso a titolo di indennità di amministrazione per il 2022 dell'indennità *una tantum* già prevista, nell'importo di euro 10.455.680 per il 2022, in favore del medesimo personale dall'articolo 32-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 14 prevede che agli oneri derivanti dal medesimo comma, derivanti dal riconoscimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022, dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 e di euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provveda per i

medesimi anni a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In proposito, per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si fa presente che il bilancio di previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio di amministrazione del medesimo Ispettorato nella riunione del 23 ottobre 2024, indica l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, da applicare al bilancio 2025, in misura pari a euro 359.118.349,22, prevedendo al contempo un suo utilizzo per euro 148.569.963,69. Dal medesimo bilancio risulta, quindi, che la parte disponibile dell'avanzo, della quale non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025, è pari a euro 210.548.385,53.

Tanto premesso, appare comunque utile acquisire una conferma dal Governo in ordine alla correttezza della ricostruzione effettuata e alla effettiva disponibilità delle quote di avanzo utilizzate anche con riferimento al prossimo esercizio finanziario.

Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nel rammentare che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, - nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁷² - pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025 e a 352.935.663 euro per l'anno 2026, pur considerando il limitato ammontare della

⁷² Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024. Per i restanti anni del triennio, la dotazione iniziale del Fondo è pari a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

riduzione prevista, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a compensazione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 14, comma 5

Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze italiane all'estero (rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria, istituti italiani di cultura e delegazioni diplomatiche speciali) possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unità – ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 – ai parametri indicati dall'articolo 157 del medesimo DPR. Ai relativi oneri, pari a euro 2.000.000 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Incremento retribuzione personale reclutato localmente dalle rappresentanze italiane all'estero (comma 5)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A MAECI (comma 5)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che pur trattandosi di una spesa per retribuzioni, l'autorizzazione di spesa è stata formulata come un tetto di spesa e alla stessa sarà data attuazione nei limiti espressamente autorizzati dalla norma. La

concessione di incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali è infatti soggetta ad una valutazione caso per caso, effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità nei pertinenti stanziamenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze italiane all'estero possono assumere per le proprie esigenze di servizio. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, come ribadito anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 14, comma 6

Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola

La norma, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, autorizza la spesa di spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 50 milioni di euro per il 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per il 2025 e a 35 milioni di euro per il 2026 e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁷³ e, quanto a 15 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale

⁷³ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'istruzione (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Servizi di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola (comma 6)	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0	20,0	50,0	50,0
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo funzionamento istituzioni scolastiche (comma 6)	2,0	35,0	50,0	2,0	35,0	50,0	2,0	35,0	50,0
Riduzione Tab. A Istruzione (comma 6)		15,0			15,0			15,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che con le risorse previste dalla disposizione si integrano le risorse connesse all'imminente avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca (sezione "scuola") affinché le stesse siano messe a disposizione della predetta finalità dell'introduzione, al meno in via sperimentale, fino al 2029, del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 50 milioni di euro per il 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 35 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero:

- gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»;
- gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997;
- quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003;
- infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194⁷⁴, 1195⁷⁵, 1196⁷⁶, 1204⁷⁷ e 2394⁷⁸ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione⁷⁹.

Al riguardo, nel rilevare che le risorse complessivamente disponibili sui predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate. Si ravvisa, infine, l'opportunità che il Governo indichi in modo puntuale i singoli capitoli di spesa oggetto di riduzione, anche considerando che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito sopracitato capitolo 2394 – da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – alla data del 4 aprile 2025 risultano disponibilità in misura pari a euro 16.865.608, importo inferiore a quello posto a carico del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2025.

Quanto alla seconda modalità di copertura, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

⁷⁴ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 159.733.387 euro per l'anno 2025, a 148.197.734 euro per l'anno 2026, e a 155.938.260 euro per l'anno 2027.

⁷⁵ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 60.285.809 euro per l'anno 2025, a 62.953.809 euro per l'anno 2026, e a 69.117.692 euro per l'anno 2027.

⁷⁶ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 109.374.827 euro per l'anno 2025, a 99.053.999 euro per l'anno 2026, e a 107.900.932 euro per l'anno 2027.

⁷⁷ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 77.559.856 euro per l'anno 2025, a 79.358.162 euro per l'anno 2026, e a 84.459.037 euro per l'anno 2027.

⁷⁸ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 40.410.150 euro per l'anno 2025, a 42.537.000 euro per l'anno 2026, e a 42.537.000 euro per l'anno 2027.

⁷⁹ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 15

Misure urgenti per il Giubileo

Le norme, per esigenze connesse all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizzano la Struttura commissariale⁸⁰ denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio nonché ad assumere il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici (comma 1).

I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale (comma 2).

Si autorizza, altresì, la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 496, della legge n. 207 del 2024, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma autorizza la spesa di 88 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità:

- a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa;
- b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
- c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente.

Nello specifico, per il citato potenziamento si prevede:

- il conferimento di 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Nello specifico gli incarichi sono conferiti in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari;

- l'assunzione a tempo determinato, fino al del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale (di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori);

⁸⁰ Costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2022.

- il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Tali deroghe possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società *in house* impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili;

- l'assunzione di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati per l'implementazione degli operatori del Numero unico di emergenza (NUE) 112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia.

Agli oneri derivanti, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), si provvede con le citate risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *c*), della legge n. 207 del 2024 (comma 3).

Si prevede, infine, che alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025⁸¹ nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018⁸² possono continuare ad applicarsi⁸³ le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il comma 3 è volto a finalizzare quota parte delle risorse già stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 496, lettera *c*), della legge n. 207 del 2024 per il potenziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario. L'onere complessivo è pari a euro 2.728.989, come indicato nella tabella che segue.

⁸¹ Di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021.

⁸² Pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

⁸³ Con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 136 del 2004.

(euro)

	Costo unitario annuo lordo (comprensivo di accessorio e rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
Assunzione 4 Dirigenti	157.800	473.400
Assunzione 5 Funzionari	48.000	180.000
Assunzione 35 Istruttori	42.000	1.102.500
TOTALE		1.755.900
	Costo orario straordinario diurno lordo (comprensivo di rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
Straordinario Funzionario (ex D3 -calcolate presuntivamente 10 unità per 50 ore)	23,38	105.210
Straordinario Funzionario (calcolate presuntivamente 5 unità per 50 ore)	20,44	45.990
Straordinario Istruttore (ex C3 – calcolate presuntivamente 59 unità per 50 ore)	19,78	525.159
Straordinario Istruttore (calcolate presuntivamente 35 unità per 50 ore)	18,84	296.730
TOTALE		973.089
TOTALE COMPLESSIVO		2.728.989

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, per esigenze connesse all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizzano l'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025⁸⁴ ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio e ad assumerne il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione⁸⁵ (comma 1). Si autorizza, altresì, la regione Lazio, per l'anno 2025, a finalizzare quota parte delle risorse già stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, pari a euro 2.728.989, al potenziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario (comma 3).

Si prevede, infine, un regime derogatorio sulle norme tecniche per le costruzioni delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 nonché delle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti

⁸⁴ Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2022.

⁸⁵ I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale (comma 2).

definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026 (comma 4).

In merito all'utilizzo degli edifici scolastici da parte dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, appare opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni, sebbene venga considerata l'ipotesi del danno eventuale derivante dall'utilizzo (si veda la previsione che esclude la responsabilità amministrativa e patrimoniale dei dirigenti scolastici di cui al comma 2), nella relazione tecnica non siano stati invece stimati i possibili maggiori oneri derivanti dall'utilizzo degli istituti scolastici.

Con riferimento alla finalizzazione di spesa di cui al comma 3 non si formulano, invece, osservazioni nel presupposto, su cui si chiede una conferma da parte del Governo, che le risorse cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili.

Non si formulano, infine, osservazioni sulle rimanenti disposizioni.

ARTICOLO 16

Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Normativa vigente L'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 disciplina l'assegno ordinario di invalidità, trattamento spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L'assegno è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1969. L'assegno, che non è reversibile, è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. Il successivo articolo 4 indica, ai fini della fruizione dell'assegno, i seguenti requisiti di assicurazione e di contribuzione:

- siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

- risultino complessivamente versati, accreditati o dovuti in favore dell'assicurato almeno 260 contributi settimanali, ovvero 1.350 contributi giornalieri se lavoratore agricolo dipendente;
- risultino versati, accreditati o dovuti in favore dell'interessato nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 156 contributi settimanali, ovvero 810 contributi giornalieri se lavoratore agricolo dipendente.

L'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 disciplina, altresì, la pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti, che definisce inabile l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, calcolato secondo le norme in vigore nell'AGO dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base a determinati criteri, la cui misura varia a seconda della storia contributiva del lavoratore. I fruitori devono aver conseguito un'anzianità di iscrizione al regime assicurativo di almeno cinque anni e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente. La pensione è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla sua concessione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. L'articolo 6, inoltre, prevede che l'iscritto nell'AGO abbia diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, quando:

- a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

L'articolo 9, infine, prevede che il titolare dell'assegno di invalidità possa essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità su iniziativa dell'INPS. In ogni caso, l'accertamento ha luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 463 del 1983 (importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno).

La **relazione illustrativa** afferma che la norma rappresenta la naturale evoluzione del processo di razionalizzazione avviato con l'attribuzione all'INPS della fase di accertamento sanitario delle suddette inabilità. Infatti, il comma 3-*bis* dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022 ha previsto la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendo le relative funzioni all'INPS⁸⁶.

⁸⁶ Si ricorda che la RT non ha ascritto effetti finanziari derivanti dall'introduzione dell'articolo 45, commai3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge n. 77 del 2022.

Le norme prevedono che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG)⁸⁷, al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro e al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali, si applichino le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984 (comma 1).

Si ricorda che, nell'ambito del pubblico impiego, vengono riconosciuti più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono ai requisiti di accesso, agli organismi preposti agli accertamenti sanitari e alle modalità di calcolo. In particolare, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici non possono chiedere l'assegno ordinario di invalidità, bensì, al termine dell'aspettativa per l'infermità e in presenza di un'invalidità che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, essere dispensati dal servizio con il collocamento in pensione.

L'inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente. Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno o più requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica⁸⁸.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;

⁸⁷ Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (*ex* decreto legislativo n. 300 del 1999), delle autorità indipendenti e delle università statali; sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali; sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza); sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali; sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio notificazioni esecuzione e protesti).

⁸⁸ L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 prevede che, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio sia dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Il successivo articolo 129 prevede altresì che possa essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute.

- almeno 15 anni di servizio, per i dipendenti dello Stato⁸⁹; almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico⁹⁰. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)⁹¹;
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

L'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro è un tipo di inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.

Per ottenere l'inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;
- almeno 15 anni di servizio, sia per i dipendenti dello Stato che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Nei suddetti casi di inabilità, i criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria e la prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione. Il conseguimento della prestazione risulta, inoltre, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalideria interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, altresì, prevede, in analogia a quanto disposto dalla legge n. 222 del 1984, l'erogazione, a domanda, di una pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per ottenere la prestazione all'iscritto è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 (minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica). Ricevuta la domanda, viene disposto l'accertamento sanitario presso le commissioni mediche degli ospedali militari di verifica.

L'importo della pensione viene calcolato in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà

⁸⁹ L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede che il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio abbia diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.

⁹⁰ L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo abbiano diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

⁹¹ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 379 del 1955.

superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. La prestazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero.

Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i suddetti soggetti viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, non trovino applicazione le disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, di cui al precedente comma 2, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Si ricorda, altresì, che il predetto articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997⁹² prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'ente erogatore provveda decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Inoltre, l'articolo 12, comma 7, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che la suddetta liquidazione sia effettuata:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

⁹² La Corte costituzionale - chiamata dal TAR Lazio, sezione terza *quater*, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la sentenza n. 130 del 19-23 giugno 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma sul differimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici e della norma che prevede, a partire dal termine dilatorio medesimo, il riconoscimento secondo modalità rateali dei trattamenti in oggetto che superino un determinato importo. Detta sentenza, pur riconoscendo la fondatezza delle questioni sollevate limitatamente ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, ha rilevato che la ridefinizione delle norme deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione; queste ultime possono distinguere anche in base all'importo complessivo del trattamento e devono essere in ogni caso operate anche considerando i relativi effetti di finanza pubblica – e, quindi, se del caso, anche in base ad un criterio di gradualità nel tempo dell'applicazione della nuova normativa, a partire dai trattamenti meno elevati.

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ricorda che, nell'ambito del pubblico impiego, esistono diversi trattamenti pensionistici di inabilità, con differenti requisiti di accesso, vari enti o organi preposti ad accertare lo stato di invalidità o inidoneità e diverse modalità di calcolo della prestazione. Il dipendente pubblico, affetto da patologie invalidanti, può chiedere di essere dispensato dal servizio ed essere collocato in pensione se lo stato invalidante non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Non è previsto (come per i dipendenti del settore privato) l'assegno ordinario di invalidità, prestazione che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito di lavoro dipendente.

La disposizione, con riferimento ai lavoratori neoassunti in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, prevede l'omogeneizzazione della disciplina dell'invalidità e dell'inabilità per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato applicando le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984. Si tratta in sostanza di applicare al pubblico impiego, per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le norme contenute nella disciplina dell'invalidità pensionabile del settore privato, in luogo dell'articolato sistema valutativo e procedimentale oggi previsto per i dipendenti pubblici.

Rientrano tra i destinatari della proposta normativa, i dipendenti che, pur appartenendo a enti che non hanno natura giuridica pubblica, sono iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti iscritti al Fondo speciale Ferrovie e iscritti alla Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste italiane S.p.A.). Il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico è esplicitamente escluso.

Si ricorda che in alcuni ambiti l'assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato è già avvenuta: la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995), la valutazione

dello stato di inabilità dei componenti del nucleo superstite di assicurato o pensionato per la quale si fa riferimento alla disciplina vigente nell'AGO (articolo 1 comma 41, della legge n. 335 del 1995).

Per la disciplina AGO l'assicurato è considerato invalido se la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Esiste quindi un livello minimo di perdita della capacità lavorativa (almeno il 67%) per possedere il requisito sanitario richiesto per il diritto all'assegno di invalidità.

La disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica, tuttavia, in considerazione dell'impossibilità di procedere a una valutazione *ex ante*, può ritenersi, in via prudenziale, che l'introduzione della nuova disciplina per le gestioni esclusive dell'AGO non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG)⁹³, al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro e al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali, si applichino le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984. Al riguardo, la RT afferma che tale disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica; tuttavia, nell'impossibilità di procedere a

⁹³ Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (*ex* decreto legislativo n. 300 del 1999), delle autorità indipendenti e delle università statali; sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali; sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza); sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali; sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio notificazioni esecuzione e protesti).

una valutazione preventiva, in via prudenziale la RT precisa che la nuova disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa la portata normativa delle disposizioni in esame. Infatti, in base alla normativa previgente, i dipendenti del comparto pubblico interessati dalle norme avrebbero potuto accedere a istituti non contemplati dalla legge n. 222 del 1984, quali le pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Tale accesso, pertanto, non viene più consentito per i nuovi assunti. D'altro canto, sembrerebbe invece sostanzialmente confermato l'accesso alla pensione per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dal momento che vi si fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 (relativo alla pensione ordinaria di inabilità), nonché in base a quanto affermato dalla RT che, a proposito del prima citato articolo 2, comma 12, parla di "assimilazione della disciplina dell'inabilità pensionabile del settore pubblico al privato". Infine, dal momento che il comma 1 prevede letteralmente che "si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222", andrebbe chiarito se possa essere esteso anche al comparto pubblico l'istituto dell'assegno ordinario di inabilità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, e che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento con il reddito di lavoro dipendente. L'eventuale estensione, infatti, comporterebbe effetti onerosi per la finanza pubblica, in contrapposizione ai risparmi connessi con la cessata applicazione delle pensioni di inabilità per i dipendenti pubblici sopra ricordate. Al fine di confermare l'assenza complessiva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero quindi acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Si prevede altresì che, per i soggetti di cui al precedente comma 1, il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti venga erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997. Tale disposizione prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso

del dipendente pubblico, non trovino applicazione le disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, di cui al precedente comma 2, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997.

Anche al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti circa l'effettiva portata normativa della disposizione, dal momento che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997, sembrerebbe già in vigore la deroga per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità dalle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio) valide per la generalità dei dipendenti pubblici. In caso contrario, la disposizione è suscettibile di determinare inizialmente maggiori oneri connessi a tempistiche ravvicinate di erogazione del TFR/TFS, cui seguirebbero risparmi nelle annualità a seguire in virtù di pagamenti non più corrisposti.

Infine, si prevede che le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, non trovino applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che tale previsione non modifica quanto già previsto a legislazione vigente per quanto riguarda il personale in questione.

Si rileva, infine, che non appare chiara la ragione del rinvio al comma 2 operato dal comma 3 dell'articolo in esame, che sembrerebbe escludere il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessato per inabilità derivante o meno da causa di servizio, dall'applicazione della deroga alle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio) valide per la generalità dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997. Tuttavia, la platea di soggetti individuata dal suddetto comma 2 dell'articolo in esame è la medesima di quella individuata dal precedente comma 1, che di per sé non comprende il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 17

Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

Le norme istituiscono la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ed incrementano, conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero di una unità dirigenziale di livello generale.

La summenzionata direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

Per tale finalità il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire un incarico di livello dirigenziale generale⁹⁴ (comma 1). Ai relativi oneri pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁹⁵ (comma 3).

Al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro.

Nello specifico, si prevede che la nuova direzione si avvalga di personale incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le funzioni di: analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti; procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della direzione generale per la prevenzione	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3

⁹⁴ Anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

⁹⁵ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti (incremento della dotazione organica di una posizione di livello dirigenziale generale) (comma 1)													
Minori spese correnti													
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 (comma 3)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori entrate fiscali e contributive													
Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti (incremento della dotazione organica di una posizione di livello dirigenziale generale) - effetti riflessi (comma 1)					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce gli elementi utilizzati per la quantificazione relativa al comma 3 (riportati nella tabella sottostante).

<i>(euro)</i>						
Dirigente generale presso DT	Stipendio 2019-2021 (13 mesi) (A)	CCNL (13)	Retribuzione di posizione Fissa (B)	Retribuzione di posizione Variabile (C)	D= A+B+C	
Dirigente I fascia	60.102,87		39.803,20	75.151,96	175.058,03	
<i>(euro)</i>						
Oneri riflessi E=D*(38,38%)	Retribuzione di risultato Medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione risultato G=F*(32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo Stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L=(H+I)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	Retribuzione totale annua pro capite lordo Stato
67.187,27	12.911,00	4.221,90	259.378,20	14.992,06	14.815,99	289.186,25

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - ed incrementano, conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero di una unità dirigenziale di livello generale. A tal fine è autorizzata una spesa pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026. Al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, la nuova direzione opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa volta all'assunzione di una unità dirigenziale di livello generale, non si formulano osservazioni poiché la relazione tecnica fornisce dati e criteri atti a consentire la verifica della quantificazione dell'onere.

Per quanto concerne invece l'avvalimento di personale da parte della nuova direzione, pur considerato che tale personale svolge attività analoga in un'altra direzione del medesimo Dipartimento del tesoro, appare necessario che il Governo, da un lato, assicuri che tale avvalimento non sia suscettibile di pregiudicare l'attività della direzione V del Dipartimento del tesoro, dall'altro, fornisca elementi di informazione volti a chiarire se gli scopi per cui è stata istituita la nuova direzione possano essere effettivamente raggiunti attraverso una riorganizzazione interna del medesimo Dipartimento del tesoro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente

bilancio triennale dello Stato, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027⁹⁶.

In proposito, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 12, comma 12.

Tanto premesso, pur considerando la relativa esiguità dell'importo utilizzato, appare comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 18, commi 1 e 2

Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa

Normativa vigente. Il comma 891 della legge n. 197 del 2022, al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale non dirigente e al conferimento di incarichi a esperti.

Nello specifico, le disposizioni prevedono che a partire dall'anno 2024, il fondo sia destinato, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché nel rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, [comma 891, lettera a)] mentre l'eventuale restante quota sia destinata al conferimento di incarichi ad esperti nonché a convenzioni con università e formazione [comma 891, lettera b)].

⁹⁶ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

Le norme, intervenendo sull'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, prevedono che il fondo finalizzato al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa ivi previsto sia destinato anche all'assunzione di elevate professionalità oltre che a funzionari⁹⁷ e che tali assunzioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non siano più nei limiti delle vacanze di organico ma avvengano con corrispondente incremento della dotazione organica⁹⁸. Si prevede, inoltre, che dall'anno 2025, la quota minima del fondo da destinare alle assunzioni di personale non dirigente ed elevate professionalità, pari all'80 per cento, possa essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento destinando tali risorse al conferimento di incarichi ad esperti, alla stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, all'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse non destinate alle assunzioni è accantonata e resa indisponibile per la gestione [comma 1, lettera a)].

All'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sono altresì inseriti i commi 891-*bis*, 891-*ter* e 891-*quater*; in particolare:

- il comma 891-*bis* specifica i requisiti richiesti per avere elevata specializzazione ai sensi del comma 891, lettera *b*);
- il comma 891-*ter* prevede un quadro procedurale che è finalizzato ad autorizzare il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

Il disposto normativo prevede che, entro il 30 aprile 2025, le amministrazioni interessate alle summenzionate assunzioni comunichino entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-*quater*. Si prevede, inoltre, la possibilità che le amministrazioni riservino una quota non superiore al 30 per cento del citato contingente al proprio personale che sia in possesso dei requisiti richiesti. Infine, sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891;

⁹⁷ Nello specifico a personale non dirigente da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

⁹⁸ Per le citate assunzioni si evidenzia anche la soppressione del vincolo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 che subordina l'espletamento di procedure concorsuali da parte delle amministrazioni al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico.

- il comma 891-*quater* dispone che le assunzioni di cui sopra sono effettuate tramite concorso pubblico, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)⁹⁹. I componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze¹⁰⁰ [comma 1, lettera *b*]).

Per l'espletamento delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025- 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Espletamento di un concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il DPCM, di cui all'art. 1, c. 891-ter, della L. 197/2022 - procedure concorsuali (comma 2)	0,8				0,8				0,8			
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - MEF (comma 2)	0,8				0,8				0,8			

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che, ad eccezione del comma 2, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica, inoltre, che per quanto concerne il comma 1, lettera *a*), numero 1 il rispetto dei saldi di finanza pubblica è assicurato dalla previsione che una pari quota delle maggiori risorse non destinate ad assunzioni, è accantonata e resa indisponibile per la gestione mentre la quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali, di cui al comma 2, è definita in coerenza con le procedure concorsuali precedenti.

⁹⁹ Di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

¹⁰⁰ In deroga all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, in primo luogo, novellano l'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il fondo finalizzato al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa ivi previsto sia destinato anche all'assunzione di elevate professionalità oltre che funzionari¹⁰¹ e che tali assunzioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non siano più disposte nei limiti delle vacanze di organico ma avvengano con corrispondente incremento della dotazione organica¹⁰². Si prevede, inoltre, che dall'anno 2025, la quota minima del fondo da destinare alle assunzioni di personale non dirigente ed elevate professionalità, pari all'80 per cento, possa essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento destinando tali risorse al conferimento di incarichi ad esperti, alla stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, all'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse non destinate alle assunzioni è accantonata e resa indisponibile per la gestione [comma 1, lettera *a*]).

All'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sono altresì inseriti i commi 891-*bis*, 891-*ter* e 891-*quater*, in particolare:

- il comma 891-*bis* specifica i requisiti richiesti per avere elevata specializzazione ai sensi del comma 891, lettera *b*);
- il comma 891-*ter* prevede una procedura finalizzata ad autorizzare il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891;
- il comma 891-*quater* dispone che le assunzioni di cui sopra sono effettuate tramite concorso pubblico avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)¹⁰³. [comma 1, lettera *b*]).

Per l'espletamento delle predette procedure concorsuali è, infine, autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025 (comma 2).

¹⁰¹ Nello specifico a personale non dirigente da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

¹⁰² Per le citate assunzioni si evidenzia anche la soppressione del vincolo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 che subordina l'espletamento di procedure concorsuali da parte delle amministrazioni al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico.

¹⁰³ Di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tutto ciò premesso, non si formulano osservazioni in merito alla destinazione del fondo per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche all'assunzione di elevate professionalità, posto che tali assunzioni sono effettuate su risorse già stanziare a legislazione vigente.

In merito alla riduzione della quota minima del fondo da vincolare ad assunzioni di personale (dall'80 al 70 per cento) ai fini della destinazione nell'anno 2025 alla nuova finalizzazione di spesa prevista, appare necessario chiarire se il prescritto accantonamento di una quota di risorse resa indisponibile per la gestione, corrispondente a quella destinata alla nuova finalità di spesa, sia dovuta ai minori effetti riflessi positivi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti da tale nuova finalità, rispetto a quelli già scontati nei tendenziali in funzione dell'originaria destinazione di spesa.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa afferente alle procedure concorsuali, di cui al nuovo comma 891-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, poiché l'onere è configurato come limite massimo e la relazione tecnica riporta che il medesimo è stato quantificato sulla base di procedure concorsuali precedenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 18 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 18, commi da 3 a 5

Misure concernenti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Le norme, in considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova *governance* europea, istituiscono, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro posizioni dirigenziali di livello generale per

lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, ed incrementano corrispondentemente la dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Modificando l'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, viene altresì previsto che tra le finalità ivi previste per cui la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi di esperti rientri anche il monitoraggio della nuova *governance* europea (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella formulazione previgente, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi¹⁰⁴, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di esperti per il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo¹⁰⁵.

Intervenendo sull'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, sono, infine, adeguate le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria Generale dello Stato (comma 3)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Minori spese correnti												
Soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate alla Ragioneria Generale dello Stato (comma 3)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

¹⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

¹⁰⁵ Di cui all'articolo 1, comma 626, della legge n. 160 del 2019.

Maggiori entrate fiscali e contributive													
Istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria Generale dello Stato - effetti riflessi (comma 3)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Minori entrate fiscali e contributive													
Soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate alla Ragioneria Generale dello Stato - effetti riflessi (comma 3)				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 3, specifica che dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il costo di quattro posizioni dirigenziali di livello generale CSR, pari a complessivi euro 1.059.094 annui, è compensato dal costo di sette posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due appartenenti alla II fascia economica e cinque appartenenti alla I fascia economica, pari a complessivi euro 1.177.939,03 annui (per gli elementi retributivi sottostanti l'onere complessivo si rimanda alla tabella fornita nella medesima RT).

Le restanti disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, con riferimento al comma 4, resta invariato lo stanziamento autorizzato dalla norma mentre, per quanto concerne il comma 5, l'intervento ha carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, in considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova *governance* europea, istituiscono, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, incrementando corrispondentemente la dotazione organica del predetto Ministero. Per far fronte ai relativi oneri, vengono soppresse, contestualmente, sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente

equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento (di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità), decurtando di un corrispondente ammontare le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Modificando l'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, viene altresì previsto che tra le finalità ivi previste per cui la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi di esperti rientri anche il monitoraggio della nuova *governance* europea (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella formulazione previgente, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi¹⁰⁶, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di esperti per il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo¹⁰⁷.

Intervenendo sull'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, sono, infine, adeguate le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 5).

Al riguardo, con riferimento al comma 3, non si formulano osservazioni posto che la relazione tecnica fornisce dati e criteri atti a verificare la quantificazione che ne derivano.

Analogamente, non si formulano osservazioni, anche in merito alle rimanenti disposizioni stante il carattere ordinamentale delle novelle introdotte.

ARTICOLO 19, commi 1 e 2

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei (società EUTALIA)

Le norme, al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, attribuiscono al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di

¹⁰⁶ Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

¹⁰⁷ Di cui all'articolo 1, comma 626, della legge n. 160 del 2019.

proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. È, altresì, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020»¹⁰⁸ nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6 (disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa), comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare (comma 1).

In proposito, si rileva che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, al fine di porre in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, nonché per l'attivazione o per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, ha autorizzato il Dipartimento per gli affari europei ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale (PON) *Governance e capacità istituzionale 2014-2020*, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020¹⁰⁹, già destinate alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 179¹¹⁰ e 179-*bis*¹¹¹, della legge n. 178 del 2020 ovvero alla stipula dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021¹¹², nei limiti delle risorse che non risultassero

¹⁰⁸ Per il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e Capacità istituzionale 2014–2020*", presentato dall'Agenzia per la coesione territoriale e approvato con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016, è stata prevista una dotazione finanziaria del POC pari a circa 247,2 milioni di euro, incrementata con successive deliberazioni del medesimo Comitato.

¹⁰⁹ Il CIPE, con deliberazione n. 36/2020, ha approvato un'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per complessivi 728,40 milioni di euro, di cui 445,00 milioni di euro per dare copertura agli interventi sul Programma operativo nazionale (PON) «*Governance e capacità istituzionale*» 2014-2020.

¹¹⁰ Il comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha disposto, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare, integrato dalla suddetta deliberazione CIPE, che le amministrazioni pubbliche che – nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 – rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possano assumere, con contratto a tempo determinato di durata corrispondente ai POC e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

¹¹¹ Il comma 179-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle suddette procedure di reclutamento a tempo determinato o della mancata accettazione della proposta di assunzione, possano essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione (il cui schema è definito, con particolare riferimento alle modalità e alla soglia massima di remunerazione, dall'Agenzia per la coesione territoriale), con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

¹¹² L'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, possa stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a

impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del citato Programma operativo complementare. La relazione tecnica riferiva che la disposizione in argomento non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti sarebbe avvenuta nei limiti delle risorse che non risultassero impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 31 luglio 2024 e che sarebbero risultate disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, altresì, che Eutalia s.r.l. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Inoltre, è previsto che, al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, autorizzano la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Nel definire le modalità attuative di tale previsione, le norme stabiliscono che il Consiglio di amministrazione della predetta società sia composto da tre membri, in relazione ai quali specificano la non applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012¹¹³ e, nelle more dell'attuazione della trasformazione, dispongono la proroga dell'organo di amministrazione della stessa fino alla nomina del nuovo organo. È infine precisato che, all'attuazione della previsione in parola, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, con riguardo ai profili finanziari relativi alla disposizione di cui al comma 1, riferisce che, per la quantificazione degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l. per l'attuazione della misura, è stata stimata una spesa di circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026

carico delle disponibilità del medesimo summenzionato Programma operativo complementare come integrato dalla suddetta deliberazione CIPE.

¹¹³ Secondo l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

(annualità entro la quale è possibile rendicontare spese a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”). In relazione alla quantificazione della spesa sopra indicata, la RT rappresenta che essa è stata determinata sulla base del numero di unità di personale assegnate dalla società Eutalia s.r.l. allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-specialistico, del relativo livello professionale e del numero di giornate uomo stimate. Con specifico riguardo all’importo stimato per l’anno 2025, la RT precisa che lo stesso è stato quantificato assumendo, prudenzialmente, che le attività verranno concretamente avviate, tenuto conto dei tempi di stipula della convenzione con la società Eutalia s.r.l., non prima del 1° luglio 2025. Di seguito, si riporta la tabella con il dettaglio dei costi da cui emergono le predette quantificazioni:

Linee di intervento	Voci di costo	Livello professionale	n. risorse	gg/uomo	parametro	spesa anno 2025 (periodo 1°luglio – 31 dicembre)	spesa anno 2026
1. Monitoraggio e mappatura programmi europei; promozione e comunicazione istituzionale	Attività dirette (team di progetto)	Senior	2	40	450,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €
		Middle	3	100	350,00 €	52.500,00 €	105.000,00 €
		Junior	5	150	200,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
		Logistica e Missioni					100.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			10			245.500,00 €	641.000,00 €
2. Assistenza alla progettazione valutazione tecnica e finanziaria dei progetti	Attività dirette (team di progetto)	Senior	4	80	450,00 €	72.000,00 €	144.000,00 €
		Middle	4	150	350,00 €	105.000,00 €	210.000,00 €
		Junior	7	200	200,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
		Logistica e Missioni					150.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			15			467.000,00 €	1.084.000,00 €
3. Supporto amministrativo e giuridico-legale per presentazione candidature	Attività dirette (team di progetto)	Senior	5	30	450,00 €	33.750,00 €	67.500,00 €
		Middle	6	48	350,00 €	50.400,00 €	100.800,00 €
		Junior	5	60	200,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
		Beni e servizi					75.000,00 €
Totale			16			189.150,00 €	378.300,00 €
4. Formazione, tutoraggio e capacity building	Attività dirette (team di progetto)	Senior	3	36	450,00 €	24.300,00 €	48.600,00 €
		Middle	3	48	350,00 €	25.200,00 €	50.400,00 €
		Junior	3	96	200,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €
		Logistica e Missioni					75.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			9			228.300,00 €	456.600,00 €
LT: Segreteria Tecnica e coordinamento	Attività dirette (team di progetto)	Senior coordinatore	1	180	600,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
		Senior	2	180	420,00 €	75.600,00 €	151.200,00 €
		Middle	2	90	320,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €
		Junior	3	200	180,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
Totale			7			212.400,00 €	424.800,00 €
Totale						1.342.350,00 €	2.984.700,00 €
Spese generali						120.636,91 €	232.170,00 €
Costo complessivo (al netto dell'IVA)						1.608.435,00 €	3.216.870,00 €
IVA						353.855,70 €	619.425,40 €
TOTALE (IVA inclusa)						1.962.290,70 €	3.836.295,40 €

Con riguardo alla copertura degli oneri indicati, la RT – dopo aver richiamato, alla stregua delle norme, il meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 – riferisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud

della Presidenza del Consiglio dei ministri possa utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” nei limiti di quanto non impegnato dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare. Conseguentemente, gli oneri finanziari discendenti dalle convenzioni, che saranno sottoscritte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri con la società Eutalia s.r.l. troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al citato Programma operativo resi disponibili a seguito dell’applicazione del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 e che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano, alla data del 21 febbraio 2025, pari ad euro 54.369.774,99. La RT conclude sul punto affermando che tale importo, alla data del 21 febbraio 2025, non è stato oggetto di ammissione a finanziamento di altre progettualità a valere sul POC Governance 14-20 e che pertanto le risorse sono certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta.

Per quanto concerne l’autorizzazione alla trasformazione di Eutalia s.r.l. da società a responsabilità limitata in società per azioni di cui al comma 2, la RT riferisce che tale previsione, in considerazione di quanto le norme stesse stabiliscono, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società Eutalia s.r.l. non riceve alcun contributo o sovvenzione a carico della finanza pubblica e che le spese connesse con la realizzazione del processo di trasformazione societaria e l’avvio del nuovo assetto di governance trovano copertura interamente nel bilancio della società.

In particolare, la RT riferisce che la disapplicazione ai membri del Consiglio di amministrazione dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (fatto transitoriamente salvo dall’articolo 11, comma 7, del TUSP), recante i limiti ai compensi massimi erogabili agli amministratori di società controllate pubbliche, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la società Eutalia è in grado di assorbire, anche mediante opportune riprogrammazioni della spesa, gli eventuali maggiori costi generati dal nuovo assetto di governance attraverso le marginalità e quindi gli utili prodotti dalla gestione ordinaria, utili rinvenibili nei bilanci d’esercizio depositati sia in Camera di Commercio, sia presso il Socio unico, cui spetterà inoltre a quest’ultimo stabilire, secondo la normativa vigente, i compensi del nuovo organo consiliare. Al riguardo, la RT precisa la Società ha un capitale sociale pari a 750.000 euro e, dunque, ben superiore all’importo indicato dall’articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una società per azioni¹¹⁴

¹¹⁴ L’articolo 2327 del codice civile stabilisce che il valore soglia del capitale sociale per la costituzione della società per azioni è pari a cinquantamila euro.

ed applicabile anche alle società pubbliche, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016¹¹⁵ e che gli utili conseguiti nell'esercizio 2023 (ultimo dato disponibile) ammontano a euro 4.553.170. In proposito, la RT ricorda che la natura dell'operazione straordinaria di trasformazione in S.p.A. è tale che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.). Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'articolo 170 del TUIR, questa trasformazione "non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed ai valori di avviamento" per cui, l'operazione di trasformazione di Eutalia da S.r.l. in S.p.a. è connotata della piena neutralità finanziaria. La neutralità – prosegue la RT – si giustifica con la circostanza che l'operazione non ha in alcun modo natura realizzativa, ma si concretizza soltanto in una modifica dell'atto costitutivo. La trasformazione non incide infatti sulla gestione dell'impresa, ma solamente sullo status del soggetto imprenditore, lasciando inalterati i rapporti giuridici esterni compresi quelli tributari. Per effetto dell'operazione l'ente non si estingue, ma modifica soltanto la veste societaria attraverso la quale svolgere l'attività imprenditoriale, senza che vi sia fuoriuscita o ingresso di beni dal o nel patrimonio dell'imprenditore e quindi, fatti generatori di reddito o perdite. In definitiva, la neutralità comporta che i valori facenti parte del patrimonio della Eutalia S.r.l. siano acquisiti da Eutalia S.p.a. al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori. Infine, l'atto di trasformazione, così come tutti gli oneri che da questo ne derivano (principalmente spese notarili e oneri di pubblicità), coerentemente con quanto sopra affermato, sono a carico del bilancio della società stessa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme attribuiscono al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, disponendo altresì che agli oneri derivanti da tale previsione si provveda a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare (comma 1). Inoltre, al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni. Con riguardo ai profili finanziari di tale previsione, le norme

¹¹⁵ L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016, salvo quanto non espressamente derogato dalle altre disposizioni del medesimo decreto, rinvia la disciplina delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile.

precisano che alla costituenda società non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012¹¹⁶ e che per all'operazione in argomento si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, fornisce la una stima analitica degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l. per l'attuazione della misura, pari a circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, e afferma che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse del Programma operativo complementare al citato Programma operativo – certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta – ammontano ad euro 54.369.774,99 alla data del 21 febbraio 2025.

In proposito, per quanto concerne la quantificazione dei predetti oneri, pur rilevandosi che le spese appaiono verificabili per l'anno 2026, si segnala che, con riferimento al 2025, emergerebbe una discrepanza tra l'ammontare delle spese totali indicate nel citato prospetto, pari a 1.962.290,70 euro, e lo stesso ammontare calcolato sommando le singole voci di spesa, pari a 1.966.842,61 euro. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 2, considerati gli elementi di informazione forniti dalla della relazione tecnica, volti a suffragare la neutralità finanziaria della trasformazione di Eutalia s.r.l. in società per azioni, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 19, comma 3

Requisiti di nomina ed emolumenti dei Responsabili Unici del Contratto (RUC) dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

Normativa vigente. Il contratto istituzionale di sviluppo (CIS), istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di

¹¹⁶ Secondo l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

squilibri economici e sociali, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della effettuazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Si rammenta che al predetto articolo 6 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica affermava che dal decreto non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si trattava di un impianto normativo a carattere ordinamentale o procedimentale e rammentava che i criteri direttivi posti dalla legge delega escludevano la possibilità di inserire norme onerose. Si rammenta altresì che anche alle disposizioni che hanno, nel tempo, novellato il predetto articolo 6 (articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013¹¹⁷ e articolo 6 del decreto-legge n. 124 del 2023¹¹⁸) non sono stati ascritti effetti sui saldi. Con particolare riferimento alle funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) relativamente ai predetti contratti istituzionali di sviluppo, si rammenta che l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione ha disposto che le stesse fossero trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relativa relazione tecnica affermava l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, stante il carattere ordinamentale di tale disposizione.

Le norme integrano la disciplina relativa ai contratti istituzionali di sviluppo recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 60 del 2024. In particolare, con riferimento al Responsabile Unico del Contratto (RUC), prevedono la disapplicazione dell'articolo, 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle amministrazioni pubbliche e alle autorità indipendenti di attribuire incarichi di studio e di consulenza o incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche o società da esse controllati¹¹⁹, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito e che la durata degli incarichi dirigenziali e direttivi non sia superiore a due anni, non prorogabile né rinnovabile.

Si precisa che restano fermi quanto disposto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio 2014) – concernente il divieto di trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione¹²⁰, stabilito come parametro massimo di riferimento dall'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti

¹¹⁷ Recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

¹¹⁸ Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

¹¹⁹ Ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

¹²⁰ Come rilevano le note al bilancio 2023 della Corte costituzionale, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al primo presidente della Corte di Cassazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è pari a 241.080,00 euro.

pubblici – nonché la disciplina relativa al divieto di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni¹²¹.

Le norme prevedono altresì che per lo svolgimento dell'incarico di RUC sia riconosciuto un compenso omnnicomprensivo annuo, composto da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000, valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Infine, con riguardo ai contratti istituzionali già in vigore, le norme attribuiscono la facoltà, ai tavoli istituzionali individuati dai medesimi contratti come gestori, di rideterminare, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, i compensi conferiti ai RUC secondo la nuova disciplina introdotta, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** precisa, sulla scorta della relazione illustrativa, che l'attività di garanzia dell'attuazione del CIS, svolta dal RUC in base all'articolo 9 del decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 9 gennaio 2025, adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024¹²², si estrinseca in un'azione di costante monitoraggio finanziario e procedurale finalizzato, tra l'altro, ad accertare la necessità di riprogrammazione o la revoca dei finanziamenti.

Il RUP provvede, in particolare, a:

- a) dare impulso all'attuazione attraverso il confronto con i destinatari delle risorse e con le amministrazioni pubbliche interessate;
- b) interfacciarsi con referenti delle amministrazioni sottoscrittrici per la risoluzione delle criticità;
- c) convocare e coordinare i lavori del CAS;
- d) predisporre e presentare al Dipartimento la relazione annuale sullo stato di attuazione del contratto, entro il 30 aprile di ogni anno;

¹²¹ In particolare, è stabilito che la pensione anticipata con i requisiti di "quota 100" di cui all'articolo 14, comma 1, e la pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1, comma 1, non sono cumulabili, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

¹²² Attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti.

- e) garantire l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) da parte dei singoli beneficiari, validare i dati e rilasciare il nulla osta al rimborso delle risorse ai beneficiari;
- f) rendere disponibile ogni informazione riferita all'attuazione del CIS e dei singoli interventi, con particolare riguardo alle ipotesi di annullamento, di sostituzione o di rimodulazione di interventi, e ai presupposti legittimanti l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi come disciplinati dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto ministeriale.

Con riguardo ai profili finanziari, la RT asserisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che, tanto in relazione ai nuovi CIS (capoverso comma 3-*bis*) quanto in relazione a quelli già sottoscritti (capoverso 3-*ter*), la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai RUC verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse destinate al contratto istituzionale di sviluppo e disponibili allo scopo nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo CIS.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina relativa all'incarico di Responsabile Unico del Contratto (RUC), per ciascun contratto istituzionale di sviluppo (CIS), prevedendo la disapplicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire l'attribuzione di un emolumento per la nomina a RUC anche a soggetti già dipendenti pubblici o privati attualmente in quiescenza, fermi alcuni limiti sui trattamenti economici onnicomprensivi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge di bilancio 2014 e sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Inoltre, si prevede che il decreto di nomina del RUC fissi un compenso annuo lordo in ogni caso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro, definito in base a specifici criteri. All'attuazione di tali disposizioni si provvede a valere sulle risorse destinate all'attuazione dei contratti stessi.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai RUC verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse disponibili destinate ai contratti istituzionali di sviluppo.

In proposito, dovrebbero essere acquisiti elementi idonei ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo

CIS, per provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame, sia in relazione ai nuovi contratti, sia con riferimento a quelli già sottoscritti.

ARTICOLO 19, comma 4

Utilizzo economie di risorse del FSC 2014-2020 destinate al Terzo Settore nel Mezzogiorno

Normativa vigente. L'articolo 246 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, FSC), siano concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito della predetta emergenza. Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni per l'anno 2021 ed il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento¹²³. A tale disposizione non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi, mentre la relazione tecnica riferiva che il FSC presentava le necessarie disponibilità finanziarie.

Le norme dispongono che la quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al sostegno al terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari ad euro 87.920.202, è destinata all'imputazione delle riduzioni del Fondo 2014-2020, richieste ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. È altresì previsto che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo 2014-2020, per essere anch'esse destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi del citato articolo 56, comma 2.

In proposito, si rammenta che l'articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha rimodulato le risorse del FSC, sia con riguardo al ciclo di programmazione 2021-2027, sia relativamente a quello 2014-2020. Il comma 2, in particolare, ha stabilito, con riferimento alle riduzioni del FSC 2014-2020, disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), (pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025), i criteri per l'individuazione delle risorse del Fondo da porre a copertura, secondo un

¹²³ Il comma 4 del medesimo articolo 246 ha affidato all'Agenzia per la coesione territoriale la definizione delle finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

determinato ordine di priorità: le riduzioni del Fondo sono imputate dal CIPESS in via prioritaria agli interventi definanziati per la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in subordine (in caso di insufficienza delle predette risorse) a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020 e da ultimo (in caso di eventuale ulteriore fabbisogno residuo) sulle risorse della programmazione 2021-2027, che vanno ad integrare la quota residua della programmazione 2014-2020, sino a concorrenza delle riduzioni. La relazione tecnica, riconoscendo il carattere ordinamentale alla predetta disposizione, chiariva che, nelle more della procedura di definanziamento, le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sarebbero state rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020. In tal modo – concludeva sul punto la RT – sarebbe stato assicurato l'adeguamento della programmazione del FSC 2014-2020 alle risorse effettivamente disponibili a seguito del definanziamento recato dal citato articolo 58.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, richiamando la disciplina di cui all'articolo 246 del decreto-legge n. 34 del 2020, con riguardo allo stanziamento delle risorse per la misura in argomento, precisa che dette risorse erano destinate nell'importo di 100 milioni di euro al sostegno degli Enti del Terzo Settore nel contrasto al COVID-19 (80 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021) e nella misura di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, destinati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. Inoltre, rammenta che, al fine di dare attuazione alla normativa sopra indicata, l'ex Agenzia per la coesione territoriale avviava:

- a) per gli interventi di contrasto alla povertà educativa, n. 2 procedure – all'attualità in corso – destinate, la prima, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 191/2020 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a 4 milioni) e, la seconda, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 192/2020 del 9 novembre 2020 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro);
- b) per il sostegno agli Enti del Terzo settore (ETS) nel contrasto all'epidemia COVID-19, n. 1 procedura – conclusa con decreto n. 571 del 17 ottobre 2023 – per la selezione degli ETS impegnati nelle Regioni Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 290/2021 del 20 dicembre 2021 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a 80 milioni). L'ex Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la chiusura delle relative operazioni contabili, evidenziando un importo non utilizzato pari a 87.920.202 euro, di cui 67.920.202 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021.

Ciò premesso, la RT afferma che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a far rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020:

- a) le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87.920.202 euro, come risultanti dal citato decreto dell'ex Agenzia per la coesione territoriale n. 571 del 17 ottobre 2023, per destinarle alla copertura delle riduzioni del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022;
- b) le eventuali ulteriori risorse residue rivenienti dalla conclusione delle due procedure avviate dall'ex Agenzia per la coesione in relazione agli interventi di contrasto alla povertà educativa, per il finanziamento dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame provvedono a destinare la quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 destinate, ai sensi dell'articolo 246 del decreto-legge n. 34 del 2020, al sostegno al terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, pari ad euro 87.920.202, all'imputazione delle riduzioni del Fondo 2014-2020, richieste ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. È altresì previsto che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo 2014-2020, per essere anch'esse destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi del citato articolo 56, comma 2.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse si limitano a far rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le eventuali ulteriori risorse residue rivenienti dalla conclusione delle procedure in corso.

Al riguardo, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni, giacché le norme in esame provvedono all'attuazione della legislazione vigente in materia di imputazione delle riduzioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4, primo periodo, dell'articolo 19 prevede che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87.920.202 euro, siano destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, per essere destinate, ove necessario, all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 50 del 2022.

Ai fini di una sintetica ricostruzione del quadro normativo richiamato, si rammenta che l'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto lo stanziamento, per la concessione di contributi in favore degli enti del Terzo settore attivi nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni Lombardia e Veneto colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di 100 milioni di euro per l'anno 2020 – di cui 20 milioni riservati a interventi per il contrasto alla povertà educativa – e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 58, comma 4, lettera *f*), del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto la riduzione, per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto-legge, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in misura pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2025.

Infine, l'articolo 56, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 50 del 2022 ha disposto che le predette riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, siano imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati per mancata assunzione delle correlate obbligazioni giuridicamente vincolanti, previo accertamento del valore medesimo operato con una o più delibere del CIPESS, con le quali si provvede, altresì, all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

La norma in commento prevede, inoltre, che, nelle more della suddetta procedura di definanziamento, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, siano rese indisponibili nel

periodo 2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse della programmazione 2014-2020 del medesimo Fondo dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del menzionato decreto-legge n. 50 del 2022.

In tale quadro, si prende atto che la relazione tecnica al decreto-legge in esame e l'allegato prospetto riepilogativo non ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in commento, dal momento che esse si limitano a reintegrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, l'importo di 87.920.202 euro, restando impregiudicato quanto già stabilito dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto la riduzione – per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto-legge – del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in misura pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2025.

Come dettagliato nella relazione tecnica, la suddetta somma complessiva di 87.920.202 euro – di cui 67.920.000 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021 – corrisponde alle economie registrate rispetto alle risorse stanziare, nell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'erogazione di contributi agli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno delle fasce più deboli della popolazione in talune specifiche regioni maggiormente colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19. Le predette economie sono state accertate con decreto direttoriale n. 571 del 2023 dell'allora Agenzia per la coesione territoriale, incaricata della gestione della misura, all'esito delle procedure avviate, sulla base di apposito avviso pubblico, per la selezione delle relative istanze.

Si segnala peraltro che, trattandosi di un utilizzo di risorse già stanziare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, queste ultime sono rimaste iscritte sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, intestato al Fondo medesimo, per essere poi trasferite, a conclusione delle richiamate procedure, sul conto corrente di tesoreria n. 25058, voce MEF IGRUE, ai fini del pagamento delle somme dovute, risultate pari nel complesso a 12.079.798 euro.

Con riferimento, invece, alle eventuali ulteriori risorse non utilizzate stanziare ai sensi dell'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, eccedenti l'importo di 87.920.202

euro, di cui analogamente il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del provvedimento in esame prevede il reintegro nelle disponibilità della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, si evidenzia che tali eventuali risorse ulteriori afferiscono, come precisato nella relazione tecnica, a quelle che si renderanno in ipotesi disponibili all'esito delle due procedure gestite dall'ex Agenzia per la coesione territoriale e tuttora in corso di svolgimento per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa, per i quali il citato articolo 246, comma 1, ha stanziato la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse della medesima programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In proposito, considerando che le disposizioni in esame sono finalizzate a reintegrare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, da imputare alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022 sembrerebbe che tale imputazione debba applicarsi in rapporto alla riduzione di 3 miliardi di euro prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025, posto che non sembrerebbe possibile operare tale imputazione alle annualità 2022, 2023 e 2024. Nel rilevare l'opportunità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla correttezza della ricostruzione effettuata, si segnala altresì l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle modalità di attuazione del descritto meccanismo di imputazione delle risorse di cui alla disposizione in commento alle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.

ARTICOLO 19, commi 5-9

Riversamento spontaneo crediti d'imposta

Normativa previgente. L'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, ha introdotto la possibilità – per i soggetti che trasmettano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024 – di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del

credito di imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013¹²⁴ per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019¹²⁵. La relazione tecnica stimava prudenzialmente gli effetti positivi connessi all'incentivo al riversamento derivante dalla mancata applicazione di sanzioni e interessi (in assenza di elementi certi) in misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro. In termini di cassa, considerata la rateizzazione prevista dalla norma, la RT stimava per tale voce un maggior gettito pari a 70 milioni annui dal 2022 al 2024.

Le norme dispongono la riapertura del termine - scaduto al 31 ottobre 2024 e ora fissato al 3 giugno 2025 – per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021. Al riguardo, vengono, altresì, stabilite (comma 5):

- le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura: in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

Al riguardo, si segnala che il profilo temporale del pagamento rateale prefigurato dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le rate successive alla prima, non è stato modificato dalle norme in esame;

- l'applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge n. 146 del 2021.

In proposito, si rammenta che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 146 del 2021 ha disposto che, in caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi del 4 per cento annuo ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024.

Inoltre, è specificato che, qualora alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell'istanza medesima

¹²⁴ Recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

¹²⁵ L'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 specifica la misura del credito d'imposta, pari al 25 per cento (elevata al 50 per cento in taluni specifici casi dallo stesso indicati) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, l'importo annuo massimo erogabile per ciascun beneficiario, pari a 10 milioni di euro, nonché la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025 (comma 6).

Con riferimento alla procedura di riversamento, le norme, integrando il predetto articolo 5, comma 12, prevedono che (comma 7):

- laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, penda un contenzioso, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, equivalendo la medesima a rinuncia al ricorso, se quest'ultimo è ancora pendente per gli atti o provvedimenti oggetto di adesione;
- il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (non più di un anno, come nella precedente formulazione).

Conseguentemente alla riapertura dei termini ai sensi del comma 5, le norme aggiornano, ai fini di coordinamento normativo, la disciplina per il riconoscimento di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del citato credito d'imposta e che aderiscano, entro il nuovo termine del 3 giugno 2025, alla procedura di riversamento ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) (comma 8).

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025, nell'introdurre la misura agevolativa in argomento, ha stabilito che il contributo sia commisurato in termini percentuali a quanto riversato, mentre il comma 459 ha previsto che modalità di erogazione, percentuali e rateizzazione del contributo siano definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Con riguardo ai profili finanziari, il successivo comma 460 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni per l'anno 2025, di 50 per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro l'anno 2027.

Le norme, infine, recano indicazione degli oneri derivanti dalla riapertura del termine di cui al comma 5, quantificati in 5.773.589 euro per il 2025 e in 2.886.795 per il 2026, e delle relative coperture, individuate nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 9).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori entrate extratributarie									
Riapertura fino al 3 giugno 2025 del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 e conseguente posticipazione del termine di decorrenza degli interessi, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 145/2021 (dal 17 dicembre 2024 al 4 giugno 2025) (comma 5)	5,8	2,9		5,8	2,9		5,8	2,9	
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - MIMIT (comma 9)	5,8	2,9		5,8	2,9		5,8	2,9	

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni di cui al comma 5 – le uniche alle quali ascrive effetti finanziari – precisa che, per i soggetti che aderiscono al riversamento spontaneo avvalendosi della modalità di pagamento rateale, le scadenze della seconda e terza rata rimangono immutate. Specifica, poi, la metodologia adottata per la determinazione di tali effetti. In particolare, riguardo la riapertura del termine per il riversamento, la RT non ascrive a tale disposizione effetti di gettito, considerato che la stessa produce i propri effetti dopo che il termine originario di versamento è già spirato e non può in alcun modo alterare la naturale dinamica dei versamenti che è stata già scontata nei flussi a normativa vigente. Per quanto concerne la posticipazione del termine di decorrenza degli interessi (dal 17 dicembre 2024 al 4 giugno 2025), la RT rileva che essa produce effetti negativi di gettito, declinabili come minori entrate, che quantifica come segue. In primo luogo, evidenzia che, per l'anno 2024, il tasso di interesse legale annuale è pari al 2,5 per cento, come disposto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 185, della legge n. 662/1996 (per semplificare il calcolo, in via prudenziale, la RT non tiene conto della diminuzione del tasso di interesse legale al 2 per cento per l'anno 2025, ai sensi del dm 10 dicembre 2024). Visto che la proroga del termine di decorrenza comporta la perdita degli interessi riferiti a 169 giorni, per effettuare il calcolo la RT procede, preliminarmente, a convertire il tasso di interesse legale annuale in un tasso giornaliero. Tale operazione, permette di determinare un tasso di interesse pari allo 0,006765 per cento = $\{[(1+i)^{(1/365)}]-$

1}. Passando alla determinazione del montante, in base alle istanze già presentate nel mese di ottobre 2024, il totale dei crediti da riversare ammonta a 994 milioni di euro, di cui 237 milioni risultano versati prima dell'inizio del mese di dicembre 2024. Pertanto, le somme ancora da versare ammontano a 758 milioni. Con riferimento alle modalità di pagamento, la RT ipotizza, in ottica prudenziale, che tutti i contribuenti si avvalgano della possibilità di pagare il dovuto in tre rate. Dunque, le somme su cui calcolare gli interessi ammontano a 505 milioni di euro ($2/3 \times 758$ milioni di euro) per la seconda rata e a 252,5 milioni ($1/3 \times 758$ milioni di euro) per la terza rata. Applicando a tali importi il tasso di interesse legale giornaliero e moltiplicando il risultato ottenuto per 169 (giorni), si ottengono gli oneri finanziari come stimati al comma 9, in termini di cassa: in un importo di euro 5.773.589, per l'anno 2025; in un importo di euro 2.886.795, per l'anno 2026. La RT, infine, riconoscendo carattere ordinamentale alle disposizioni concernenti gli effetti dell'adesione sui giudizi tributari in corso, nonché gli effetti sulla fattispecie penale del reato di evasione, non ascrive alle stesse nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono la riapertura del termine - scaduto al 31 ottobre 2024 e ora fissato al 3 giugno 2025 – per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021, lasciando invariato il profilo temporale della seconda e della terza rata, nel caso in cui ci si avvalga della modalità di pagamento rateale (comma 5). Sono anche disciplinati gli effetti dell'adesione sull'atto o il provvedimento impositivo (comma 6), nonché quelli dell'adesione sui giudizi tributari in corso, venendo, altresì, esteso di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero (comma 7). Inoltre, viene aggiornata, ai fini di coordinamento normativo, la disciplina per il riconoscimento di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del citato credito d'imposta e che aderiscano, entro il nuovo termine del 3 giugno 2025, alla procedura di riversamento ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025 (comma 8). Infine, sono quantificati gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, in 5.773.589 euro per il 2025 e in 2.886.795 per il 2026.

La relazione tecnica illustra la metodologia di calcolo adottata per la quantificazione degli oneri derivanti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, mentre alle restanti disposizioni

non ascrive nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi carattere ordinamentale.

Al riguardo, si segnala che, applicando la citata metodologia, emergerebbero oneri leggermente superiori, sia per il 2025 (pari 5.777.680 euro) sia per il 2026 (pari a 2.888.840 euro), rispetto a quelli quantificati dal comma 9 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5. Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui al comma 8, che, per effetto della riapertura del termine al 3 giugno 2025, dispone un conseguente ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025, dovrebbe essere chiarito se si sia provveduto all'emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che avrebbe dovuto determinare le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. In caso affermativo, dovrebbe essere chiarito attraverso quali modalità si intenda assicurare la capienza del fondo di cui all'articolo 1, comma 460, della medesima legge di bilancio su cui tali contributi insistono, alla luce dell'estensione della platea dei beneficiari, e, in caso contrario, dovrebbe essere invece chiarito se si ritenga opportuno differire il termine per l'adozione del menzionato decreto ministeriale, in modo da poter fissare criteri idonei ad assicurare il soddisfacimento anche dei nuovi beneficiari nei limiti delle risorse del fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione disposta, a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 12, comma 10, del presente provvedimento.

Sotto il profilo formale, si segnala l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 sono "valutati" nella misura indicata dalla disposizione in esame, in considerazione del fatto che i predetti oneri, riferiti alle minori entrate derivanti dalla riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, costituiscono una previsione.

ARTICOLO 20

Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Normativa vigente.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Consiglio), disciplinato all'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri del Consiglio sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. Le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono disciplinate dall'Allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 prevede, al primo periodo, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri possa avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il secondo periodo del comma 5 prevede l'obbligo di versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille del valore del progetto sottoposto all'esame nell'ambito di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative.

La **Relazione illustrativa** del decreto-legge in esame, con riferimento al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, spiega che "le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale, concernenti i plurimi ricorsi introdotti avverso le diffide e messa in mora del Consiglio superiore dei lavori pubblici, inerenti il versamento del contributo dello 0,5 per mille, aventi avuto tutti esito sfavorevole nei confronti del medesimo Organo consultivo, hanno evidenziato che la seconda parte della suddetta norma non generalizza, in maniera indistinta, a tutti i pareri resi dal CSLLPP sui progetti di opere pubbliche, l'obbligo di versamento a carico del committente, ma circoscrive la prima parte della disposizione, alle sole opere e agli interventi attinenti l'emergenza nel settore dei rifiuti, con l'effetto che l'obbligo del pagamento del contributo non può essere esteso oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza. L'insorgenza dell'obbligo, quindi, sarebbe circoscritta esclusivamente al ristretto ambito applicativo, segnato dalla disposizione".

Le norme, modificando l'allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Consiglio), estendono l'obbligo del versamento di un contributo, fissato nello 0,3 per mille del costo del progetto, fino a un importo massimo di 100.000 euro, a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio.

In particolare vengono apportate all'articolo 8 dell'allegato I.11 (Disposizioni finali) le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti:

- il comma *2-bis*, che pone a carico dei soggetti che sottopongono al Consiglio progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77¹²⁶ (progetti in ambito PNRR e PNC), un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino ad un importo massimo di euro 100.000. Il comma inserito prevede inoltre che l'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio è subordinato al versamento della predetta somma, che sono esclusi dal versamento le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce «imprevisti» del quadro economico.

- il comma *2-ter*, che destina le risorse di cui al comma *2-bis*, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio stesso con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*).

In proposito, la **Relazione illustrativa** precisa che tali risorse saranno aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente per le medesime finalità e potranno utilmente confluire nel capitolo 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici", piano di gestione 1, in considerazione del fatto che serviranno anche per il pagamento delle indennità corrisposte ai componenti

¹²⁶ L'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance PNRR), in particolare, aumenta da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro la soglia del costo complessivo oltre la quale il Consiglio deve rendere il parere obbligatoriamente, in relazione agli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

della Sezione speciale previste all'articolo 3, comma 4 dell'Allegato I.11 del Decreto legislativo n. 36 del 2023. Il capitolo 2954 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 412.758 euro per l'anno 2025, a 412.758 euro per l'anno 2026 e a 437.113 euro per l'anno 2027.¹²⁷

L'articolo 2, comma 3, lettera *f*) indica tra i componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti del Comitato speciale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 77 del 2021.

b) al comma 4 è aggiunta la lettera *c-bis*), che annovera tra le risorse assegnate al Consiglio le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, nel limite di cui al comma 2-*ter*.

Le altre risorse assegnate al Consiglio sono gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [comma 4, lettera *a*)], le entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale [comma 4, lettera *b*)] e le entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge [comma 4, lettera *c*)] (comma 1). Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono assegnati circa 9,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 8,01 milioni di euro per il 2027.

Le norme dispongono infine l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, che, come sopra menzionato, nell'ambito di progetti di opere e interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti di valore superiore a 5 milioni di euro, poneva a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative.

In proposito si ricorda che l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, ha previsto la disapplicazione per gli anni 2022 e 2023 della norma qui abrogata, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio autorizzava la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

¹²⁷ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'obiettivo delle norme è quello di garantire una maggiore funzionalità ed efficienza nell'operato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in particolare nell'esame dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali. La RT chiarisce che il versamento previsto dalla lettera *a)* del comma 1 della norma in esame è finalizzato a garantire la copertura dei costi amministrativi derivanti dall'esame dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e riporta che, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche, sono esclusi dall'obbligo di versamento le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate.

Le previsioni di cui alla lettera *a)*, ribadisce la RT, si rendono necessarie ai fini di una maggiore efficienza nella valutazione dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali sottoposti al parere obbligatorio e facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al riguardo la relazione precisa che l'introduzione della Sezione Speciale ma, soprattutto, la rimodulazione dei compiti e la previsione delle nuove attribuzioni, hanno determinato un considerevole aggravio delle attività, derivanti anche dai tempi stringenti previsti per l'emissione del parere di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il Consiglio superiore esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

In conseguenza dell'aggravio dell'attività del Consiglio Superiore la relazione tecnica spiega che con la previsione del comma *2-bis* si inserisce una forma di auto finanziamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, garantita dal previo versamento della medesima, prima dell'esame progettuale da parte del suddetto Consesso. Infatti, premesso quanto sopra, la RT sottolinea che, che il Consiglio deve far fronte:

- alle spese di funzionamento del Consiglio medesimo alla luce delle modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021 (Governance PNRR), relative al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oggi Sezione speciale, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Si ricorda al riguardo che l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per esprimere pareri relativi ad alcuni interventi del PNRR, composto da:

- a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Ai componenti del Comitato speciale sono corrisposti un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione. È stato previsto altresì, con successiva novella di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2), decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023 modifica gli articoli 44, 44-*bis* e 45 del DL 77 del 2021, in materia di procedura speciale per alcuni progetti PNRR. Le novelle:

- modificano l'articolo 44, prevedendo una serie di agevolazioni relative alle procedure inerenti opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto. Con modifiche intervenute al Senato, è stato previsto inoltre che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici possa disporre che sia una delle Sezioni esistenti del medesimo Consiglio a svolgere l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica¹²⁸ [comma 1, lettera a)];

- modificano l'articolo 44-*bis*, in materia di procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. È, tra le altre cose, previsto che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto, un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali delle opere [comma 1, lettera b)];

A legislazione previgente il Comitato era chiamato a procedere a una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

- modificano l'articolo 45, in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, integrando la composizione del Comitato speciale con un dirigente di livello generale. Contestualmente, le novelle precisano che l'indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale, oltre che ai componenti del Comitato speciale. A tutti i componenti spetta, inoltre, un rimborso per le spese sostenute e documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come sopra ricordato. [comma 1, lettera c)].

La relazione tecnica riferita all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge n. 13 del 2023 afferma che per quanto attiene alle attività del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, detto Comitato garantirà il completo svolgimento delle istruttorie di competenza nei tempi previsti dall'articolo 44 del DL 77 del 2021.

A tal fine, la RT afferma che si intende procedere in tempi brevi ad una riorganizzazione interna del medesimo Comitato, finalizzata all'ottimizzazione della gestione dei processi delle istruttorie, con particolare riguardo alle tempistiche e alla ripartizione interna delle funzioni, dei compiti e delle attività.¹²⁹

¹²⁸ La relazione tecnica aggiornata al passaggio nulla aggiunge al contenuto della norma modificata.

¹²⁹ Il Governo, con Nota presentata durante l'esame presso il Senato, ha affermato riguardo alla reale capacità del Comitato speciale di poter adempiere ai compiti assegnati dalla norma nei tempi previsti e alla possibilità di procedere alla suddetta riorganizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, che avrebbe provveduto alla riorganizzazione delle attività, sia in relazione alle tempistiche previste per ciascuna istruttoria tecnica, sia in relazione alle modalità di svolgimento delle istruttorie, provvedendo alla

Relativamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la RT afferma che le stesse sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera *c)*, la RT afferma che, in relazione al riconoscimento dell'indennità (€ 35.000) relative al Presidente del Comitato speciale e al dirigente generale della struttura di supporto, sono stati quantificati oneri pari a euro 70.000 annui per un importo complessivo per il periodo 2023-2026 pari a 280.000 euro a valere sul capitolo di spesa n. 2954 Pg 3 che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità. In via analoga, relativamente alla modifica apportata, che prevede per i membri del Comitato un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la relazione tecnica rappresenta che tali oneri sono a valere sul capitolo di spesa assegnato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 2954 Pg 3 "spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento ecc.", che presenta le necessarie e sufficienti disponibilità.

- alle ulteriori indennità previste dall'articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 3 (Assemblea generale) al comma 4 prevede che ai componenti della Sezione speciale sia corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021. Agli altri componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è corrisposta, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.

La relazione tecnica afferma inoltre che occorre superare le disposizioni, attualmente in vigore, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in analogia anche a quanto previsto per la Commissione VIA di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"¹³⁰, che è abrogato dal successivo comma 2 dell'articolo in esame.

Secondo la RT, la proposta di cui alla lettera *a)* dell'articolo in esame mira, quindi, a superare le criticità relative all'articolo abrogato, estendendo l'obbligo del versamento del contributo a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riducendolo rispetto all'attuale disposto normativo, da un lato, a una percentuale dello 0.3 ‰, calcolata sull'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto posto a

definizione di un programma dettagliato delle attività e degli obiettivi, mediante la pianificazione delle stesse, la valutazione della performance e l'introduzione di eventuali misure correttive. Tale riorganizzazione, veniva affermato nella Nota, sarebbe stata estesa anche alla struttura di supporto temporanea.

¹³⁰ L'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. In attuazione di quanto disposto sono stati adottati i decreti ministeriali 25 ottobre 2016, n. 245 e 4 gennaio 2018, n. 1.

parere, e limitandolo, dall'altro, attraverso questa nuova formulazione, a un tetto massimo di 100.000 euro.

Per quanto attiene alla richiesta di contributo da parte dei proponenti per le istruttorie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Sezione speciale, la misura dell'importo da corrispondere dello 0.3‰ è stata calibrata in base all'importo medio degli interventi determinato con riferimento ai progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per i quali poteva risultare applicabile la disposizione. Nella tabella riportata di seguito sono indicati il numero dei progetti posti a parere negli anni di riferimento, con relativo importo contenuto nel quadro economico e la stima del contributo mediamente incassato.

Con tali dati, la proiezione per gli anni futuri porta a determinare un numero medio di progetti presentati pari a 25, per i quali potrà essere incassato un contributo medio di 100.000,00 euro, per un introito totale di 2.500.000,00 euro. La disposizione di cui al nuovo comma 2-*bis*, afferma la RT, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede un versamento a carico dei proponenti che sottopongono i progetti e i documenti di fattibilità delle alternative progettuali all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici pari al 0.3 ‰ fino ad un massimo di 100.000,00 euro a progetto che graverà esclusivamente sui quadri economici dei medesimi progetti detraendola, visto l'esiguo importo, dagli appostamenti calcolati alla voce "imprevisti" definita entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

La relazione tecnica conclude richiamando il contenuto della lettera *b*) del comma 1 e del comma 2 degli articoli in esame.

(euro)

ANNO	N° PROGETTI A PARERE	IMPORTO TOTALE DEI PROGETTI	IMPORTO MEDIO DEI PROGETTI
2018	33	8.505.000.000,00	257.727.272,73
2019	18	3.901.000.000,00	216.722.222,22
2020	36	5.580.000.000,00	155.000.000,00
2021	13	3.903.000.000,00	300.230.769,23
2022	25	17.052.000.000,00	682.080.000,00
2022 Comit spec	24	14.887.000.000,00	620.291.666,67
TOTALE	149	53.828.000.000,00	361.261.744,97
		Contributo medio dello 0,3 per mille a Progetto	100.000,00

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'Allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici¹³¹, relativo alle modalità organizzative

¹³¹ Di cui al Decreto legislativo n. 36 del 2023.

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, introducendo l'obbligo di versamento di un contributo dello 0,3 per mille per i pareri emessi dal Consiglio, sia obbligatori che facoltativi.

In particolare, l'articolo 8 dell'Allegato I.11 è modificato con l'introduzione di due nuovi commi:

- il comma *2-bis*, che introduce il contributo dello 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposti all'esame del Consiglio, fino a un massimo di 100.000 euro. Il versamento, da cui sono esenti le strutture centrali e decentrate del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è condizione per l'esame del progetto e viene detratto dalla voce «imprevisti» del quadro economico.

- il comma *2-ter*, che destina fino a 2,7 milioni di euro annui alle verifiche tecniche e alle attività del Consiglio, inclusa l'integrazione dello stesso con tre nuovi esperti.

Inoltre, viene integrata dalla lettera *c-bis*, che include tra le risorse del Consiglio le entrate derivanti dal contributo del comma *2-bis*, nei limiti previsti dal comma *2-ter* (comma 1). Le norme infine abrogano l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, che imponeva un contributo dello 0,5 per mille per le verifiche tecniche su opere relative all'emergenza rifiuti di valore superiore a 5 milioni di euro.

La relazione tecnica motiva la necessità dell'intervento al fine di aumentare l'efficienza delle attività del Consiglio e di provvedere alle spese di funzionamento dello stesso anche alla luce della rimodulazione dei compiti e della previsione delle nuove attribuzioni con le modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021, riguardanti anche la Sezione speciale del Consiglio, che hanno determinato un considerevole aggravio delle attività.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021 con il decreto-legge n. 13 del 2023, con riferimento alla Sezione speciale del Consiglio, forniva assicurazioni in merito alla capacità dello stesso di svolgere le istruttorie di competenza nei tempi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 77 del 2021, anche attraverso una riorganizzazione interna in tempi brevi del Comitato speciale, ora Sezione speciale.

Il Governo, con Nota presentata durante l'esame presso il Senato del decreto-legge n.13 del 2023, ha inoltre confermato la possibilità di procedere alla suddetta riorganizzazione nell'ambito delle risorse allora previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, preso atto che la relazione tecnica fa specifico riferimento a spese di funzionamento derivanti dalle modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, sarebbe utile acquisire aggiornamenti sullo stato di realizzazione della riorganizzazione interna del Consiglio ed ulteriori elementi informativi volti a chiarire le cause sottostanti all'incremento delle spese di funzionamento dello stesso rispetto a quanto preventivato nella relazione tecnica del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (che modifica il decreto-legge n. 77 del 2021) e alle assicurazioni fornite dal Governo. in sede di esame del decreto stesso, in merito all'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i criteri con cui è stata stabilita la misura del contributo nello 0,3 per mille che, afferma la relazione tecnica, è stato calibrato in base all'importo medio dei progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per i quali poteva risultare applicabile la disposizione, sarebbe utile chiarire se tale aliquota sia finalizzata al raggiungimento di un gettito complessivo di 2,5 milioni di euro annui. In tal caso, preso atto che dette risorse sono destinate alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio stesso con ulteriori tre esperti, andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare la congruità delle risorse aggiuntive attese per il finanziamento delle attività del Consiglio cui le stesse sono destinate.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 68 del 2022, che disapplicava il contributo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 per gli anni 2022 e 2023, contestualmente autorizzava al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio, la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 (rapportata a 6 mesi) e di euro 3.200.000 per l'anno 2023.

La RT afferma inoltre che, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche, sono esclusi dall'obbligo di versamento le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate. A tale riguardo, andrebbe chiarito se il numero inferiore di progetti (19 unità in meno) considerati per l'anno 2021 nella relazione tecnica riferita all'articolo in esame - rispetto a quanto riportato in quella riferita all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 68 del 2022 per il medesimo anno (in cui erano pari a 32 anziché 13) - sia riconducibile all'esclusione dei progetti presentati dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate.

Infine, appare opportuno chiarire per quali ragioni nella relazione tecnica non siano state considerate le minori entrate, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, che dovrebbero derivare dall'abrogazione del versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005.

ARTICOLO 21

Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, al fine di garantire le attività afferenti all'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, di specifiche integrazioni al trattamento economico accessorio¹³² nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015.

Tale riconoscimento, sempre nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro annui, è stato successivamente previsto a regime dall'articolo 1, comma 590, della legge 208 del 2015.

Le norme, nel novellare l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, specificano che, nell'ambito delle integrazioni al trattamento economico accessorio riconosciute al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a “cessate esigenze”. Specifica, altresì, che nella fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il

¹³² Le integrazioni al trattamento economico accessorio sono quelle previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003.

Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.

Si evidenzia che le novelle intervengono anche sull'individuazione delle integrazioni al trattamento economico accessorio riconosciute; nello specifico, le integrazioni previste a normativa vigente risultano:

- articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 che aumenta del 100% in caso di impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario notturno l'indennità speciale operativa introdotta dall'articolo 22, lettera b), dell'O.P.C.M. n. 3536/2006;
- articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 che attribuisce una speciale indennità operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. La predetta indennità è aumentata nella misura del 100% in caso di impiego in giorni festivi ovvero in orario notturno;
- articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 che autorizza l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004;
- articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003 che riconosce, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si rileva, infine, che le novelle in esame abrogano la parte del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014 nella quale si consentiva il riconoscimento all'integrazione del trattamento economico accessorio veniva limitatamente nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015 per il triennio 2013-2015 (comma 1).

Le norme, inoltre, incrementano, a valere sulle facoltà assunzionali del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente della Presidenza, al 17% della relativa dotazione organica, il limite percentuale entro il quale il medesimo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che il comma 1 non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che l'onere per l'attuazione della stessa rientra nei limiti di spesa, pari a 1,5 milioni di euro annui, già previsti a regime dall'articolo 1, comma 590, della legge

208 del 2015. La medesima legge individua la relativa copertura a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non comportano nuovi o maggiori oneri anche le disposizioni relative al comma 2 atteso che le stesse agiscono a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del predetto Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, nel novellare l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014, intervengono sulle integrazioni al trattamento economico accessorio riconosciute al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato dal Dipartimento della protezione civile.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le integrazioni al trattamento economico accessorio sono erogate, a legislazione vigente, entro un limite massimo di spesa.

Le norme, inoltre, incrementano, al 17 per cento della relativa dotazione organica, il limite percentuale entro il quale il medesimo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Anche a tal proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato incremento è effettuato a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.